



Assemblea

RESOCONTO STENOGRAFICO

ALLEGATI

ASSEMBLEA

784^a seduta pubblica (pomeridiana)

martedì 14 marzo 2017

Presidenza del presidente Grasso,
indi del vice presidente Gasparri

INDICE GENERALE

<i>RESOCONTO STENOGRAFICO</i>	7
<i>ALLEGATO A (contiene i testi esaminati nel corso della seduta)</i>	57
<i>ALLEGATO B (contiene i testi eventualmente consegnati alla Presidenza dagli oratori, i prospetti delle votazioni qualificate, le comunicazioni all'Assemblea non lette in Aula e gli atti di indirizzo e di controllo).....</i>	61

INDICE

RESOCONTO STENOGRAFICO

PREANNUNZIO DI VOTAZIONI MEDIANTE
PROCEDIMENTO ELETTRONICO7

DISEGNI DI LEGGE

Seguito della discussione:

(2067) *Modifiche al codice penale e al codice di procedura penale per il rafforzamento delle garanzie difensive e la durata ragionevole dei processi nonché all'ordinamento penitenziario per l'effettività rieducativa della pena* (Approvato dalla Camera dei deputati)

(1844) *Deputato FERRANTI ed altri. – Modifiche al codice penale in materia di prescrizione del reato* (Approvato dalla Camera dei deputati)

(2032) *Deputato MOLTENI ed altri. – Modifiche all'articolo 438 del codice di procedura penale, in materia di inapplicabilità e di svolgimento del giudizio abbreviato* (Approvato dalla Camera dei deputati)

(176) *SCILIPOTI ISGRÒ. – Modifiche agli articoli 408 e 409 del codice di procedura penale, in materia di opposizione della persona offesa alla richiesta di archiviazione e di ricorso per Cassazione avverso l'ordinanza di archiviazione*

(209) *TORRISI. – Interventi a favore di attività lavorative autonome da parte di detenuti in espiazione di pena*

(286) *MANCONI ed altri. – Misure alternative alla detenzione in carcere nel caso di inadeguata capienza dell'istituto di pena*

(299) *COMPAGNA. – Modifiche alla legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di divieto di concessione di benefici penitenziari e di regime penitenziario*

(381) *BARANI. – Modifiche alla legge 26 luglio 1975, n. 354, e altre disposizioni in materia di relazioni affettive e familiari dei detenuti*

(382) *BARANI. – Modifica all'articolo 28 del codice penale e abrogazione dell'articolo 32 del medesimo codice nonché dei commi 1 e 2 dell'articolo 85 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, in materia di pene accessorie, per favorire il reinserimento sociale e lavorativo delle persone condannate*

(384) *BARANI. – Modifiche al codice penale e al codice di procedura penale e altre disposizioni, nonché delega al Governo, per la riduzione del sovraffollamento degli istituti di pena*

(385) *BARANI. – Modifiche al codice penale in materia di abolizione delle misure di sicurezza personali detentive*

(386) *BARANI. – Modifiche al codice penale, concernenti l'introduzione dell'affidamento al servizio sociale tra le pene principali previste per i delitti*

(387) *BARANI. – Modifiche alla legge 26 luglio 1975, n. 354, concernenti l'introduzione di una misura alternativa alla detenzione denominata "patto per il reinserimento e la sicurezza sociale"*

(389) *BARANI. – Modifiche agli articoli 4-bis, 14-bis, 14-ter, 14-quater e 41-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di divieto di concessione dei benefici penitenziari, di regime di sorveglianza particolare e di soppressione del regime restrittivo con sospensione delle regole ordinarie di trattamento penitenziario per gravi motivi di ordine e di sicurezza pubblica*

(468) *MARINELLO ed altri. – Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e alla legge 26 luglio 1975, n. 354, concernenti la limitazione dell'applicabilità delle circostanze attenuanti e dei procedimenti speciali nonché dei benefici penitenziari per i condannati per omicidio volontario*

(581) *COMPAGNA. – Modifiche agli articoli 22, 176 e 177 del codice penale, in materia di conversione della pena dell'ergastolo*

(597) *CARDIELLO ed altri. – Disposizioni in materia di personale addetto ai centri di prima accoglienza ed alle comunità per i minorenni*

(609) *CARDIELLO ed altri. – Modifica dell'articolo 409 del codice di procedura penale in materia di ricorribilità per cassazione dell'ordinanza di archiviazione*

(614) *CARDIELLO ed altri. – Modifiche al codice di procedura penale in materia di partecipazione della persona offesa alle varie fasi del processo*

(700) *BARANI. – Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e alla legge 26 luglio 1975, n. 354, per favorire i rapporti tra detenute madri e figli minori e per l'istituzione di case-famiglia protette*

(708) *CASSON ed altri. – Prescrizione del reato. Modifiche agli articoli 157 e 159 del codice penale*

(709) *DE CRISTOFARO ed altri. – Abrogazione della legge 5 dicembre 2005, n. 251, recante modifiche al codice penale e alla legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di attenuanti generiche, di recidiva, di giudi-*

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: ALA-Scelta Civica per la Costituente Liberale e Popolare: ALA-SCCLP; Area Popolare (Ncd-Centristi per l'Europa): AP (Ncd-CpE); Articolo 1 - Movimento democratico e progressista: Art.1-MDP; Conservatori e Riformisti: CoR; Forza Italia-Il Popolo della Libertà XVII Legislatura: FI-PdL XVII; Grandi Autonomie e Libertà (Grande Sud, Popolari per l'Italia, Moderati, Idea, Euro-Exit, M.P.L. - Movimento politico Libertas, Riscossa Italia): GAL (GS, Ppl, M, Id, E-E, MPL, RI); Lega Nord e Autonomie: LN-Aut; Movimento 5 Stelle: M5S; Partito Democratico: PD; Per le Autonomie (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE: Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE; Misto: Misto; Misto-Fare!: Misto-Fare!; Misto-Federazione dei Verdi: Misto-FdV; Misto-Insieme per l'Italia: Misto-Ipl; Misto-Italia dei valori: Misto-Idv; Misto-Liguria Civica: Misto-LC; Misto-Movimento la Puglia in Più: Misto-MovPugliaPiù; Misto-Movimento X: Misto-MovX; Misto-Sinistra Italiana-Sinistra Ecologia Libertà: Misto-SI-SEL; Misto-UDC: Misto-UDC.

zio di comparazione delle circostanze di reato per i recidivi, di usura e di prescrizione

(1008) *LO GIUDICE ed altri. – Semplificazione delle procedure per la liberazione anticipata*

(1113) *CASSON ed altri. – Modifiche al codice penale e al codice di procedura penale in tema di notifiche, prescrizione del reato e recidiva, nonché disposizioni in materia di razionalizzazione e accelerazione dei tempi del processo penale*

(1456) *LUMIA ed altri. – Modifiche all'articolo 416-ter del codice penale, in materia di trattamento sanzionatorio del delitto di scambio elettorale politico-mafioso*

(1587) *LO GIUDICE ed altri. – Modifiche alla legge 26 luglio 1975, n. 354, e altre disposizioni in materia di relazioni affettive e familiari dei detenuti*

(1681) *GIARRUSSO ed altri. – Modifiche alla disciplina penale del voto di scambio politico-mafioso*

(1682) *GIARRUSSO ed altri. – Modifica all'articolo 416-ter del codice penale, concernente lo scambio elettorale politico-mafioso*

(1683) *GIARRUSSO ed altri. – Modifica all'articolo 416-ter del codice penale per l'inasprimento delle sanzioni per il voto di scambio politico-mafioso*

(1684) *GIARRUSSO ed altri. – Modifica all'articolo 416-bis del codice penale per l'inasprimento delle pene per l'associazione mafiosa armata*

(1693) *GINETTI ed altri. – Modifiche al codice penale e al codice di procedura penale in materia di sospensione della prescrizione penale*

(1713) *CAMPANELLA ed altri. – Modifiche al codice penale in materia di prescrizione dei reati*

(1824) *RICCHIUTI ed altri. – Modifica della disciplina della prescrizione*

(1905) *BARANI. – Modifiche all'articolo 178 del codice penale in materia di benefici derivanti da sentenze di riabilitazione penale*

(1921) *MUSSINI ed altri. – Modifica all'articolo 53 della legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di concessione di licenze agli internati*

(1922) *D'ASCOLA ed altri. – Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e al codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, in materia di furto in abitazione*

(2103) *CAPPELLETTI. – Modifiche al codice penale in materia di prescrizione dei reati in generale nonché in materia di prescrizione per taluni delitti contro la pubblica amministrazione*

(2295) *GINETTI. – Modifica dei requisiti per l'ammissione dei minori all'affidamento in prova al servizio sociale ed al regime di semilibertà*

(2457) *BISINELLA ed altri. – Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e all'ordinamento penitenziario in materia di furto in abitazione e negli esercizi commerciali e rapina*

(Relazione orale)

Discussione della questione di fiducia:

PRESIDENTE.....10, 11
D'ASCOLA (AP (Ncd-CpE)).....10

SALUTO AD UNA RAPPRESENTANZA DI STUDENTI

PRESIDENTE.....12

DISEGNI DI LEGGE

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 2067-1844-2032-176-209-286-299-381-382-384-385-386-387-389-468-581-597-609-614-700-708-709-1008-1113-1456-1587-1681-1682-1683-1684-1693-1713-1824-1905-1921-1922-2103-2295-2457:

PRESIDENTE.....13, 14
FALANGA (ALA-SCCLP).....12
BUCCARELLA (M5S).....13
FINOCCHIARO, ministro per i rapporti con il Parlamento14

SUI LAVORI DEL SENATO. ORGANIZZAZIONE DELLA DISCUSSIONE DELLA QUESTIONE DI FIDUCIA

PRESIDENTE.....14

DISEGNI DI LEGGE

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 2067-1844-2032-176-209-286-299-381-382-384-385-386-387-389-468-581-597-609-614-700-708-709-1008-1113-1456-1587-1681-1682-1683-1684-1693-1713-1824-1905-1921-1922-2103-2295-2457 e della questione di fiducia:

PRESIDENTE.....15
D'ANNA (ALA-SCCLP)15
CARDIELLO (FI-PdL XVII).....18
FALANGA (ALA-SCCLP).....20

SALUTO AD UNA RAPPRESENTANZA DI STUDENTI

PRESIDENTE.....23

DISEGNI DI LEGGE

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 2067-1844-2032-176-209-286-299-381-382-384-385-386-387-389-468-581-597-609-614-700-708-709-1008-1113-1456-1587-1681-1682-1683-1684-1693-1713-1824-1905-1921-1922-2103-2295-2457 e della questione di fiducia:

PRESIDENTE.....23
BUCCARELLA (M5S).....23
CASSON (Art.1-MDP)26

SALUTO A RAPPRESENTANZE DI STUDENTI

PRESIDENTE.....28

DISEGNI DI LEGGE

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 2067-1844-2032-176-209-286-299-381-382-384-385-386-387-389-468-581-597-609-614-700-708-709-1008-1113-1456-1587-1681-1682-1683-1684-1693-1713-

1824-1905-1921-1922-2103-2295-2457 e della questione di fiducia:	
PRESIDENTE.....	28, 47
TONINI (PD).....	28
AZZOLLINI (FI-PdL XVII).....	29
MORANDO, <i>vice ministro dell'economia e delle finanze</i>	31
DE BIASI (PD).....	32
BRUNI (CoR).....	33
STEFANI (LN-Aut).....	35
FASIOLO (PD).....	39
GIOVANARDI (GAL (GS, PpI, M, Id, E-E, MPL, RI)).....	39
DIRINDIN (Art.1-MDP).....	41
CAPPELLETTI (M5S).....	43
GINETTI (PD).....	45
SUI LAVORI DEL SENATO	
PRESIDENTE.....	47
INTERVENTI SU ARGOMENTI NON ISCRITTI ALL'ORDINE DEL GIORNO	
PRESIDENTE.....	51
CASTALDI (M5S).....	47
FAVERO (PD).....	48
ORELLANA (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE).....	49
BOTTICI (M5S).....	50
ENDRIZZI (M5S).....	51
SILVESTRO (PD).....	52
ORDINE DEL GIORNO PER LE SEDUTE DI MERCOLEDÌ 15 MARZO 2017	53
<i>ALLEGATO A</i>	
DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO UNIFICATO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE N. 2067-1844-2032-176-209-286-299-381-382-384-385-386-387-389-468-581-597-609-614-700-708-709-1008-1113-1456-1587-1681-1682-1683-1684-1693-1713-1824-1905-1921-1922-2103-2295-2457	
Emendamento 1.900 (testo corretto), su cui il Governo ha posto la questione di fiducia, interamente sostitutivo degli articoli da 1 a 40 nel testo unificato proposto dalla Commissione.....	59
<i>ALLEGATO B</i>	
PARERI	
Pareri espressi dalla 1ª e dalla 5ª Commissione permanente sul testo del disegno di legge n. 2067-1844-2032-176-209-286-299-381-382-384-385-386-387-389-468-	
581-597-609-614-700-708-709-1008-1113-1456-1587-1681-1682-1683-1684-1693-1713-1824-1905-1921-1922-2103-2295-2457 e sui relativi emendamenti.....	61
INTERVENTI	
Testo integrale dell'intervento della senatrice Fasiolo nella discussione della questione di fiducia posta sull'emendamento 1.900 (testo corretto) interamente sostitutivo del testo del disegno di legge n. 2067-1844-2032-176-209-286-299-381-382-384-385-386-387-389-468-581-597-609-614-700-708-709-1008-1113-1456-1587-1681-1682-1683-1684-1693-1713-1824-1905-1921-1922-2103-2295-2457.....	61
Integrazione all'intervento del senatore Castaldi su argomenti non iscritti all'ordine del giorno.....	64
Documento allegato all'intervento della senatrice Bottici su argomenti non iscritti all'ordine del giorno.....	64
CONGEDI E MISSIONI	66
COMMISSIONI PERMANENTI	
Trasmissione di documenti.....	66
DISEGNI DI LEGGE	
Trasmissione dalla Camera dei deputati.....	66
Annunzio di presentazione.....	67
GOVERNO	
Richieste di parere per nomine in enti pubblici.....	68
Trasmissione di documenti.....	68
AUTORITÀ NAZIONALE ANTICORRUZIONE	
Trasmissione di atti.....	69
GARANTE DEL CONTRIBUENTE	
Trasmissione di atti.....	69
CORTE DI CONTI	
Trasmissione di documentazione.....	69
COMMISSIONE EUROPEA	
Trasmissione di progetti di atti normativi per il parere motivato ai fini del controllo sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità.....	70
MOZIONI, INTERPELLANZE E INTERROGAZIONI	
Apposizione di nuove firme a mozioni.....	71
Interpellanze.....	71
Interrogazioni.....	73
Interrogazioni da svolgere in Commissione.....	80
ANNESSI	81

RESOCONTO STENOGRAFICO

Presidenza del presidente GRASSO

PRESIDENTE. La seduta è aperta (*ore 16,34*).

Si dia lettura del processo verbale.

PETRAGLIA, *segretario, dà lettura del processo verbale della seduta pomeridiana del 9 marzo.*

PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato.

Comunicazioni della Presidenza

PRESIDENTE. L'elenco dei senatori in congedo e assenti per incarico ricevuto dal Senato, nonché ulteriori comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicati nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Preannunzio di votazioni mediante procedimento elettronico

PRESIDENTE. Avverto che nel corso della seduta odierna potranno essere effettuate votazioni qualificate mediante il procedimento elettronico.

Pertanto decorre da questo momento il termine di venti minuti dal preavviso previsto dall'articolo 119, comma 1, del Regolamento (*ore 16,35*).

Seguito della discussione dei disegni di legge:

(2067) *Modifiche al codice penale e al codice di procedura penale per il rafforzamento delle garanzie difensive e la durata ragionevole dei processi nonché all'ordinamento penitenziario per l'effettività rieducativa della pena* (Approvato dalla Camera dei deputati)

(1844) *Deputato FERRANTI ed altri. – Modifiche al codice penale in materia di prescrizione del reato* (Approvato dalla Camera dei deputati)

(2032) *Deputato MOLTENI ed altri. – Modifiche all'articolo 438 del codice di procedura penale, in materia di inapplicabilità e di svolgimento del giudizio abbreviato* (Approvato dalla Camera dei deputati)

(176) *SCILIPOTI ISGRÒ. – Modifiche agli articoli 408 e 409 del codice di procedura penale, in materia di opposizione della persona offesa alla richiesta di archiviazione e di ricorso per Cassazione avverso l'ordinanza di archiviazione*

(209) *TORRISI. – Interventi a favore di attività lavorative autonome da parte di detenuti in espiazione di pena*

(286) **MANCONI ed altri.** – *Misure alternative alla detenzione in carcere nel caso di inadeguata capienza dell'istituto di pena*

(299) **COMPAGNA.** – *Modifiche alla legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di divieto di concessione di benefici penitenziari e di regime penitenziario*

(381) **BARANI.** – *Modifiche alla legge 26 luglio 1975, n. 354, e altre disposizioni in materia di relazioni affettive e familiari dei detenuti*

(382) **BARANI.** – *Modifica all'articolo 28 del codice penale e abrogazione dell'articolo 32 del medesimo codice nonché dei commi 1 e 2 dell'articolo 85 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, in materia di pene accessorie, per favorire il reinserimento sociale e lavorativo delle persone condannate*

(384) **BARANI.** – *Modifiche al codice penale e al codice di procedura penale e altre disposizioni, nonché delega al Governo, per la riduzione del sovraffollamento degli istituti di pena*

(385) **BARANI.** – *Modifiche al codice penale in materia di abolizione delle misure di sicurezza personali detentive*

(386) **BARANI.** – *Modifiche al codice penale, concernenti l'introduzione dell'affidamento al servizio sociale tra le pene principali previste per i delitti*

(387) **BARANI.** – *Modifiche alla legge 26 luglio 1975, n. 354, concernenti l'introduzione di una misura alternativa alla detenzione denominata "patto per il reinserimento e la sicurezza sociale"*

(389) **BARANI.** – *Modifiche agli articoli 4-bis, 14-bis, 14-ter, 14-quater e 41-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di divieto di concessione dei benefici penitenziari, di regime di sorveglianza particolare e di soppressione del regime restrittivo con sospensione delle regole ordinarie di trattamento penitenziario per gravi motivi di ordine e di sicurezza pubblica*

(468) **MARINELLO ed altri.** – *Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e alla legge 26 luglio 1975, n. 354, concernenti la limitazione dell'applicabilità delle circostanze attenuanti e dei procedimenti speciali nonché dei benefici penitenziari per i condannati per omicidio volontario*

(581) **COMPAGNA.** – *Modifiche agli articoli 22, 176 e 177 del codice penale, in materia di conversione della pena dell'ergastolo*

(597) **CARDIELLO ed altri.** – *Disposizioni in materia di personale addetto ai centri di prima accoglienza ed alle comunità per i minorenni*

(609) **CARDIELLO ed altri.** – *Modifica dell'articolo 409 del codice di procedura penale in materia di ricorribilità per cassazione dell'ordinanza di archiviazione*

(614) **CARDIELLO ed altri.** – *Modifiche al codice di procedura penale in materia di partecipazione della persona offesa alle varie fasi del processo*

(700) **BARANI.** – *Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e alla legge 26 luglio 1975, n. 354, per favorire i rapporti tra detenute madri e figli minori e per l'istituzione di case-famiglia protette*

(708) **CASSON ed altri.** – *Prescrizione del reato. Modifiche agli articoli 157 e 159 del codice penale*

(709) **DE CRISTOFARO ed altri.** – *Abrogazione della legge 5 dicembre 2005, n. 251, recante modifiche al codice penale e alla legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di attenuanti generiche, di recidiva, di giudizio di comparazione delle circostanze di reato per i recidivi, di usura e di prescrizione*

(1008) **LO GIUDICE ed altri.** – *Semplificazione delle procedure per la liberazione anticipata*

(1113) **CASSON ed altri.** – *Modifiche al codice penale e al codice di procedura penale in tema di notifiche, prescrizione del reato e recidiva, nonché disposizioni in materia di razionalizzazione e accelerazione dei tempi del processo penale*

(1456) **LUMIA ed altri.** – *Modifiche all'articolo 416-ter del codice penale, in materia di trattamento sanzionatorio del delitto di scambio elettorale politico-mafioso*

(1587) **LO GIUDICE ed altri.** – *Modifiche alla legge 26 luglio 1975, n. 354, e altre disposizioni in materia di relazioni affettive e familiari dei detenuti*

(1681) **GIARRUSSO ed altri.** – *Modifiche alla disciplina penale del voto di scambio politico-mafioso*

(1682) **GIARRUSSO ed altri.** – *Modifica all'articolo 416-ter del codice penale, concernente lo scambio elettorale politico-mafioso*

(1683) **GIARRUSSO ed altri.** – *Modifica all'articolo 416-ter del codice penale per l'inasprimento delle sanzioni per il voto di scambio politico-mafioso*

(1684) **GIARRUSSO ed altri.** – *Modifica all'articolo 416-bis del codice penale per l'inasprimento delle pene per l'associazione mafiosa armata*

(1693) **GINETTI ed altri.** – *Modifiche al codice penale e al codice di procedura penale in materia di sospensione della prescrizione penale*

(1713) **CAMPANELLA ed altri.** – *Modifiche al codice penale in materia di prescrizione dei reati*

(1824) **RICCHIUTI ed altri.** – *Modifica della disciplina della prescrizione*

(1905) **BARANI.** – *Modifiche all'articolo 178 del codice penale in materia di benefici derivanti da sentenze di riabilitazione penale*

(1921) **MUSSINI ed altri.** – *Modifica all'articolo 53 della legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di concessione di licenze agli internati*

(1922) **D'ASCOLA ed altri.** – *Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e al codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, in materia di furto in abitazione*

(2103) **CAPPELLETTI.** – *Modifiche al codice penale in materia di prescrizione dei reati in generale nonché in materia di prescrizione per taluni delitti contro la pubblica amministrazione*

(2295) **GINETTI.** – *Modifica dei requisiti per l'ammissione dei minori all'affidamento in prova al servizio sociale ed al regime di semilibertà*

(2457) **BISINELLA ed altri.** – *Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e all'ordinamento penitenziario in materia di furto in abitazione e negli esercizi commerciali e rapina*

(Relazione orale) (ore 16,35)

Discussione della questione di fiducia

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione dei disegni di legge nn. 2067, 1844 e 2032, già approvati dalla Camera dei deputati, 176, 209, 286, 299, 381, 382, 384, 385, 386, 387, 389, 468, 581, 597, 609, 614, 700, 708, 709, 1008, 1113, 1456, 1587, 1681, 1682, 1683, 1684, 1693, 1713, 1824, 1905, 1921, 1922, 2103, 2295 e 2457.

Ricordo che nella seduta antimeridiana del 9 marzo ha avuto luogo la replica del relatore, senatore Cucca, e la Presidenza ha rinviato, ai sensi dell'articolo 100, comma 11, del Regolamento, l'emendamento 38.0.500, presentato dal Governo, alla Commissione giustizia.

Poiché non vedo presente in Aula il presidente D'Ascola, che avrebbe dovuto riferire sui lavori della Commissione, sospendo la seduta fino alle ore 17.

(La seduta, sospesa alle ore 16,36, è ripresa alle ore 17).

Ha facoltà di parlare il presidente D'Ascola per riferire sui lavori della Commissione giustizia.

D'ASCOLA (*AP (Ncd-CpE)*). Signor Presidente, intanto, in via del tutto preliminare, informo l'Assemblea che la Commissione giustizia ha proceduto all'approvazione dell'articolo 38-*bis* come risultante dall'emendamento governativo che lo aveva proposto. Devo dire che non è stato approvato alcuno dei subemendamenti e che quindi il testo che noi portiamo in Aula è corrispondente in maniera integrale a quello proposto dal Governo.

Devo però anche informare l'Assemblea del fatto che la 2ª Commissione non ha inteso recepire un parere condizionante espresso, ai sensi dell'articolo 81 della nostra Costituzione, dalla 5ª Commissione. Qual è il problema che si è posto, signor Presidente, signori senatori, signore relatrici? La 5ª Commissione ha ritenuto di esprimere un parere condizionante perché si sarebbe dovuto introdurre un subemendamento il quale imponesse al Governo che i decreti di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 38-*bis* - quando parlo del decreto di cui al comma 2, faccio riferimento a un decreto interministeriale, quindi di un atto amministrativo, e quando parlo del decreto di cui al comma 3, mi riferisco al decreto legislativo per l'appunto preveduto da tale comma - dovessero essere corredati di relazione tecnica inviata alle Commissioni competenti sul versante dei profili finanziari perché esprimessero il loro parere. Questo era il parere inizialmente dato dalla 5ª Commissione.

La 2ª Commissione ha mosso un'obiezione a tale parere vincolante, dando giustificazione delle ragioni del ritardo, di cui mi scuso, con il quale la 2ª Commissione si è presentata in Aula. La 2ª Commissione ha ritenuto che due siano gli aspetti posti all'attenzione della 5ª Commissione. Intanto, per quanto riguarda il decreto di cui al comma 3, quindi il decreto legislativo, ha ritenuto che l'obbligo di inviare il decreto corredato di relazione tecnica alle Commissioni competenti per i profili finanziari fosse già preveduto dall'articolo 34, al quale l'articolo 38-*bis* faceva espresso riferimento al suo

comma 3. Pertanto inizialmente la questione ha riguardato soltanto questo aspetto; poi la 5ª Commissione ha riconosciuto come effettivamente vi fosse questo richiamo e che pertanto la duplicazione di un obbligo di inoltrare il decreto legislativo corredato di relazione tecnica fosse superfluo, in quanto tale obbligo era già preveduto.

A questo punto il problema si è spostato con riferimento al parere condizionante sul versante del richiamo al secondo comma dell'articolo 38-*bis*, ossia al decreto interministeriale e quindi all'atto amministrativo. Tutta la 2ª Commissione ha posto il problema della bollinatura del testo e quindi in un certo senso riteneva superfluo il parere, in quanto il testo dell'articolo 38-*bis* già recava la bollinatura dello Stato. Poi si è posto il problema della necessità di un parere di una Commissione parlamentare relativamente ad un atto amministrativo, pur nella consapevolezza che ci sono atti amministrativi che nella prassi sono assoggettati al parere delle Commissioni competenti sul versante dei profili finanziari. Si è quindi dibattuto di questioni complesse e certamente non facili. In qualità di Presidente della Commissione, ho ritenuto di informare, oltretutto a richiesta di un componente della Commissione, cioè del senatore Mineo, di quali fossero i problemi connessi ad un mancato recepimento del parere della 5ª Commissione. Ovviamente, sia pure in via del tutto astratta, data la retoricità della domanda (perché il senatore Mineo ovviamente sapeva perfettamente quali sono i rischi dal punto di vista costituzionale), comunque per la necessità di completezza del dibattito e di un'informazione effettivamente collettiva, ho fatto riferimento sia ai rischi di incostituzionalità, sia a quello che il Presidente della Repubblica possa rinviare alle Camere il testo. Ciò in via puramente astratta e per contribuire, come è doveroso che io faccia, al dibattito e alle proposte che possono essere poste all'attenzione della Commissione sulla base delle istanze nate dagli interventi dei senatori.

Dall'altra parte, ovviamente, si è posto il problema della bollinatura - ne ho già parlato - quindi di un testo già completo di ogni requisito proprio su questo versante; per quanto riguarda invece i pareri delle Commissioni parlamentari nei confronti degli atti amministrativi, la prassi ne registrerà certamente - come è stato anche osservato - ma a taluni senatori era sembrato assolutamente non necessario, in quanto l'atto amministrativo è svincolato dai pareri delle Commissioni parlamentari. Interpellato al riguardo il senatore relatore, ossia se intendesse recepire il parere della 5ª Commissione, egli ha ritenuto di non doverlo fare. Dico questo per la oggettività della relazione.

Signor Presidente, per tale ragione noi abbiamo votato il testo dell'emendamento, cioè dell'articolo 38-*bis*, e poi mi è stato conferito mandato di riferire all'Assemblea, come credo di aver fatto, per ciò che di maggiormente rilevante si era verificato nel corso dei lavori in Commissione.

PRESIDENTE. Comunico che sono pervenuti alla Presidenza - e sono in distribuzione - i pareri espressi dalla 1ª e dalla 5ª Commissione permanente sul disegno di legge in esame e sugli emendamenti, che verranno pubblicati in allegato al Resoconto della seduta odierna.

Saluto ad una rappresentanza di studenti

PRESIDENTE. Saluto a nome dell'Assemblea i docenti e gli studenti del Liceo «Giordano Bianchi Dottula» di Bari, che stanno assistendo ai nostri lavori. (*Applausi*).

**Ripresa della discussione del disegno di legge n.
2067-1844-2032-176-209-286-299-381-382-384-385-386-387-389-468-
581-597-609-614-700-708-709-1008-1113-1456-1587-1681-1682-1683-
1684-1693-1713-1824-1905-1921-1922-2103-2295-2457 (ore 17,06)**

FALANGA (*ALA-SCCLP*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FALANGA (*ALA-SCCLP*). Signor Presidente, nella seduta scorsa il Governo, trattando il tema che oggi è all'esame di quest'Aula, ha presentato un emendamento, che lei, nel momento in cui lo ha rimandato per l'esame in Commissione giustizia, ha ritenuto implicitamente ammissibile.

In Commissione giustizia è stato dato il termine per i subemendamenti. Sappiamo che cosa è accaduto a seguito dell'esame dei subemendamenti e tutto ciò che è accaduto questa mattina, come ha riferito il presidente della Commissione D'Ascola, per quanto attiene appunto al parere della 5ª Commissione sull'emendamento.

Signor Presidente, essendo lei, più ancora del sottoscritto, un giurista, che ha avuto a che fare con le norme giuridiche da anni e quindi ha una esperienza notevole, bene avrebbe potuto, e dovuto, cogliere i profili di improponibilità di questo emendamento.

Io intervengo, signor Presidente, perché lei possa ancora fare una riflessione. Il Governo ha inserito in un provvedimento di legge, che nulla ha a che vedere con le spese della giustizia, una regolamentazione, ovvero delle modifiche da apportare a leggi che regolamentano, appunto, la spesa del servizio giustizia. È palese a tutti, signor Presidente, che questo non c'entra nulla con il merito del provvedimento che noi esaminiamo.

Questo emendamento fa nascere in me il dubbio, per la verità, che ci siano, da una parte o dall'altra, pressioni che attengono ai costi della giustizia e alle spese, una materia che, in questo momento, con il provvedimento che stiamo esaminando non c'entra assolutamente nulla.

Io mi permetto di fare appello, signor Presidente, alla sua esperienza, alla sua notoria preparazione, perché possa compiere una ulteriore riflessione e dichiarare questo emendamento improponibile. Anche perché il suo giudizio ha assorbito anche l'eventuale parere del presidente della Commissione D'Ascola. Infatti, dal momento in cui lei lo rimanda in Commissione, il suo giudizio di proponibilità è assorbente e vanifica ogni riflessione.

Ma ciò che più è grave (e qui lasci passare la mia censura sulla autorità che in quest'Aula viene soventemente espressa dall'Ufficio di Presiden-

za) è che non ci è stato consentito di discutere del punto. È arrivato il Governo, ha presentato l'emendamento, lei ha rimesso l'emendamento in Commissione e a me, come a tutti i colleghi, non è stata data la possibilità di dare un contributo sul tema della proponibilità o meno dell'emendamento.

Mi consenta, signor Presidente, con molta umiltà, di dire che questa è arroganza. Privarsi del contributo che può venire anche dal più modesto di questi senatori è un atteggiamento che non conviene ad una autorevole Presidenza come la sua.

Lei avrebbe dovuto consentire tale contributo, e oggi le chiedo di fare in modo che io, più specificatamente e più dettagliatamente, insieme ad altri colleghi, possiamo intervenire per evidenziare quei profili di improponibilità di questo emendamento, al fine di evitare di licenziare un provvedimento che ha in sé una disposizione del tutto estranea al tema che tratta.

Ringrazio lei e i colleghi per l'attenzione.

PRESIDENTE. Grazie, avvocato. La Presidenza prende atto di quanto ha detto.

FALANGA (*ALA-SCCLP*). Signor Presidente, io però non l'ho chiamata giudice.

PRESIDENTE. Siccome lei ha più volte evidenziato la mia competenza giuridica negli anni, io richiamo la sua competenza di avvocato. Mi scusi, è stato un *lapsus* non voluto, ma forse indotto dalla sua precisazione.

Detto questo, prendo atto di quello che lei ha proposto. Le faccio presente e le ricordo che c'è stato già un ampio dibattito quando è stato presentato l'emendamento. Lei parla di arroganza della Presidenza, ma io posso dire che continuare a ribadire lo stesso tema più volte, dopo che la Presidenza si è già espressa, potrebbe anche essere oggetto di una valutazione simile. Comunque non mi va di fare polemiche su questo punto.

BUCCARELLA (*M5S*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà, avvocato Buccarella, anche lei avvocato, per parità, senatore e avvocato. Non credo che sia qualcosa di offensivo.

BUCCARELLA (*M5S*). Signor Presidente, non è affatto qualcosa di offensivo, anzi. Però, in qualità di senatore, vorrei farle presente una circostanza che potrebbe essere forse inquietante; ma non voglio dir questo. In occasione dell'ultima volta in cui in Assemblea è stato esaminato il disegno di legge n. 2067, furono verbalizzate alcune dichiarazioni di ritiro di emendamenti da parte di altri senatori, seppur non avvocati. Io mi premurai, accortomi di questo fatto, che non fu esplicitato in Aula (ma la circostanza dell'avvenuto ritiro fu comunque verificata nel corso dei lavori parlamentari), di fare mio un emendamento. Di ciò dovrebbe esserci una traccia scritta, datata 22 settembre 2016, quando mi premurai, presso la Presidenza del Senato, di rassegnare una dichiarazione scritta in cui facevo mio un emenda-

mento a prima firma del senatore Lumia, più precisamente l'emendamento 7.108, che risultava essere ritirato. Quindi mi premurai di lasciarne traccia sia in un intervento sull'ordine dei lavori, come sto facendo adesso, sia con un documento scritto, di cui ho copia qui sul mio telefono. Ora vedo, dall'esame comparativo dell'annesso IV e dell'annesso V, che tale emendamento risulta ancora essere presente e ancora a prima firma del senatore Lumia. Parlo dell'emendamento 7.108, che attiene alla disciplina della prescrizione sui reati di omicidio colposo per violazione della normativa sulla sicurezza sul lavoro. Vorrei avere un chiarimento, per capire cosa è successo a questo emendamento, che mi risultava essere stato ritirato, tanto che dovetti premurarmi (con modalità particolarmente attente, secondo me) di farlo mio, temendo che andasse perso. Da un lato sono contento, l'emendamento perso non è, però non comprendo bene perché risulti ancora a prima firma del senatore Lumia.

PRESIDENTE. Devo presumere che ci sia stato un disguido, cui lei ha rimediato, senatore Buccarella. Prendiamo atto di quello che ha appena dichiarato, nel senso che l'emendamento è stato ritirato e fatto suo.

Ha chiesto di intervenire il ministro per i rapporti con il Parlamento, senatrice Finocchiaro. Ne ha facoltà.

FINOCCHIARO, *ministro per i rapporti con il Parlamento*. Onorevole Presidente, onorevoli senatori, a nome del Governo, autorizzata dal Consiglio dei ministri, pongo la questione di fiducia sull'approvazione dell'emendamento, che mi accingo a presentare, interamente sostitutivo del testo del disegno di legge n. 2067-1844-2032-176-209-286-299-381-382-384-385-386-387-389-468-581-597-609-614-700-708-709-1008-1113-1456-1587-1681-1682-1683-1684-1693-1713-1824-1905-1921-1922-2103-2295-2457, che recepisce il testo approvato dalla Commissione e alcuni emendamenti dei relatori.

PRESIDENTE. La Presidenza prende atto dell'apposizione della questione di fiducia sull'approvazione dell'emendamento interamente sostitutivo presentato dal Governo e, conformemente alla prassi, trasmette il testo dell'emendamento alla 5ª Commissione permanente, perché, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione e nel rispetto delle prerogative costituzionali del Governo, informi l'Assemblea circa i profili di copertura finanziaria.

Convoco pertanto la Conferenza dei Presidenti dei Gruppi per organizzare il relativo dibattito.

La seduta è sospesa.

(La seduta, sospesa alle ore 17,16, è ripresa alle ore 17,56).

Sui lavori del Senato

Organizzazione della discussione della questione di fiducia

PRESIDENTE. La Conferenza dei Capigruppo ha proceduto all'organizzazione dei lavori per la discussione sulla questione di fiducia posta dal Governo sull'emendamento interamente sostitutivo del testo del disegno

di legge recante modifiche al codice penale, al codice di procedura penale, all'ordinamento penitenziario, già approvato dalla Camera dei deputati.

La discussione sulla fiducia, che avrà inizio immediatamente, si svolgerà fino alla sua conclusione entro questa sera. Sono state ripartite due ore e venticinque minuti, in base a specifiche richieste dei Gruppi.

Le dichiarazioni di voto finali e la chiama avranno luogo nella seduta antimeridiana di domani.

Nella seduta pomeridiana di domani si svolgerà la discussione della mozione di sfiducia individuale nei confronti del Ministro per lo sport. Dopo l'illustrazione della mozione avrà luogo la discussione, per la quale sono state ripartite due ore e venti minuti, in base a specifiche richieste dei Gruppi; seguiranno le dichiarazioni di voto e la chiama.

Giovedì mattina sarà discusso il documento III, n. 2, sull'elezione contestata nella Regione Liguria e, al fine di rispettare le scansioni del calendario per le sedute di questa settimana, non è previsto orario di chiusura.

Il Senato tornerà a riunirsi la prossima settimana, martedì 21 marzo, alle ore 16,30, con l'esame del decreto-legge in materia di immigrazione, previa riunione della Conferenza dei Capigruppo alle ore 15. Il termine per la presentazione degli emendamenti al decreto-legge è prorogato alle ore 13 di lunedì 20 marzo.

**Ripresa della discussione del disegno di legge n.
2067-1844-2032-176-209-286-299-381-382-384-385-386-387-389-468-
581-597-609-614-700-708-709-1008-1113-1456-1587-1681-1682-1683-
1684-1693-1713-1824-1905-1921-1922-2103-2295-2457
e della questione di fiducia (ore 17,58)**

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione sulla questione di fiducia.

È iscritto a parlare il senatore D'Anna. Ne ha facoltà.

D'ANNA (*ALA-SCCLP*). Signor Presidente, non approfitterò verosimilmente di tutto il tempo che mi è stato concesso, se non per dire che, quando i provvedimenti che riguardano la giustizia e quindi in qualche modo l'ambito dei diritti e delle libertà più care ai cittadini vengono approvati attraverso l'imposizione di un voto di fiducia, significa che c'è qualcosa che non funziona.

Questo provvedimento tra l'altro è uno Zibaldone, in cui vi sono cose opportune che tendono a correggere alcune storture, come nel caso delle intercettazioni e di alcuni abusi che si è fatto delle stesse intercettazioni, che in molti casi non sono elementi probatori di prove acquisite con altre indagini o di altre circostanze che sono emerse, ma costituiscono di per se stesse l'elemento sul quale, da una parola, da una frase, dall'inclinazione e dall'accentazione di una frase, anche avulsa da un più vasto discorso, si fonda tutto il castello accusatorio.

Se questo era opportuno fare, delimitando certi poteri e delimitando l'uso e l'abuso delle intercettazioni, di converso ci troviamo di fronte ad un

colpo di mano sulle prescrizioni, ovviamente assumendo della vulgata generale quella costante ipocrisia che ha caratterizzato l'agire del Parlamento e delle forze politiche negli ultimi quindici anni, ovverosia il sembrare agli occhi della pubblica opinione i più intransigenti, come se dall'intransigenza o dall'eccesso previsto da queste leggi se ne potesse ricavare un sicuro miglioramento dell'impossibilità a delinquere, soprattutto se questo è riferito a organizzazioni criminali.

Ci siamo inventati e abbiamo corroborato, fin dai tempi della legislazione speciale sul terrorismo, la legge sui pentiti. Questa legge è concepita oggi in maniera tale che c'è una chiara inversione dell'onere della prova: bastano le dichiarazioni concomitanti, anche se dopo anni dall'avvenuto pentimento, di determinati soggetti, certamente criminali, per mettere un cittadino più o meno noto nella condizione di dover egli stesso dimostrare la falsità di quelle dichiarazioni, le quali, spesso *de relato*, senza alcun riferimento temporale preciso, senza alcuna circostanza e senza alcun riscontro probatorio, finiscono con l'essere il castello di un teorema. Teorema rispetto al quale si celebra un processo sui giornali e in televisione e si distruggono carriere politiche, vite, famiglie e onorabilità delle persone, salvo poi, in tempi più lontani e quindi anacronisticamente, quando la cosa non interessa più nessuno se non il danneggiato, scoprire che quel castello di illazioni, delazioni e congetture non ha portato ad altro che al proscioglimento dell'imputato, maciullato e tritato in questa macchina infernale con il combinato disposto delle procure, che hanno ormai acquisito il pessimo vezzo di fare conferenze stampa, accreditando alla stampa come veri, documentati e certi, teoremi che poi, all'esito dei tre gradi di giudizio, si rivelano assolutamente non veri e certamente non provati.

Questa spettacolarizzazione della giustizia, che non rende onore né ai magistrati, né ai cittadini sottoposti alla gogna mediatica, è stata creata da una serie di leggi. Abbiamo prima parlato della fattispecie del concorso esterno, cui si è aggiunto da qualche mese il delitto di traffico di influenze illecite. Ebbene, se sarà introdotto il sistema delle preferenze, molti politici faranno bene, il giorno dopo le elezioni, a presentarsi presso la procura generale competente per territorio e a consegnarsi all'autorità giudiziaria, perché ci sarà sempre qualcuno che dirà che Tizio o Caio ha dato il voto in cambio di qualche cosa.

Quale altra perla, quale altro grano del rosario mettiamo oggi in campo? Diciamo che molti processi, forse quelli riguardanti persone dai nomi altisonanti, si estinguono perché la macchina della giustizia non riesce a completare i tre gradi di giudizio nei sei o sette anni che sono a disposizione. Per la verità, ci sono esempi di segno opposto: per Berlusconi, Verdini e tante personalità note della politica e del mondo sociale i processi si sono fatti in un anno e mezzo o due anni, per Craxi anche meno. Quindi, quando si vuole, i processi e l'accertamento della verità vengono fatti velocemente.

Nonostante il 60 per cento delle prescrizioni intervenga prima che si possa celebrare il primo grado di giudizio a dimostrazione dell'insipienza, dell'approssimazione, della scorrettezza e dell'abuso che molti pubblici ministeri fanno delle notizie di reato, noi siamo qui a dire che bisogna allunga-

re i termini della prescrizione, perché siamo per il contrasto alla malavita e perché così non ci saranno casi eclatanti di perenzione e, quindi, di prescrizione.

Siamo così arrivati ad un combinato disposto secondo il quale per alcuni reati contro la pubblica amministrazione la prescrizione interviene dopo oltre venti anni: ci dovrebbero tremare le vene ai polsi o dovrebbero tremare a coloro i quali voteranno questo provvedimento in esame.

Non sono un giurista, dunque non mi posso permettere, ma vorrei chiedere: questa serie di norme, che si accaniscono, spesso apoditticamente, nei confronti degli amministratori, sta moralizzando la vita pubblica oppure la sta desertificando? Chi di noi permetterebbe ad un proprio figlio, che ha una professione e una onorabilità, intesa come l'insieme degli attribuiti civili e morali riconosciuti da una comunità, di fare il sindaco o l'amministratore nel proprio Comune? (*Applausi del senatore Giro*).

Chi esporrebbe i propri figli alle grinfie di una magistratura inquirente, che essendo inconferente e irresponsabile, non paga e non risponde di nessuno dei numerosi abusi, che ha commesso in questa nazione?

Già 50.000 persone sono state risarcite e altrettante aspettano di esserlo e in questa nazione oltre 20.000 persone scontano la galera preventiva per ipotesi di reato, anche risalenti a quindici o venti anni prima (quindi di "preventivo" non c'è un beneamato niente) e probabilmente la metà di queste 20.000 persone in attesa di giudizio verrà assolta: siamo dunque un Paese che detiene nelle proprie carceri 10.000 persone innocenti.

In questa Assemblea, quale elemento dovrebbe dunque prevalere? Il sentimento di voler sembrare intemerari avversari della criminalità organizzata o il sentimento di voler difendere i diritti o le libertà inalienabili e indisponibili dei cittadini? Qual è il nostro compito prioritario? Ci riempiamo la bocca delle parole «libertà» e «democrazia», come se questi istituti potessero prescindere dall'inviolabilità delle prerogative e di quei diritti negativi di cui parlava Isaiah Berlin, che sono indisponibili a qualsiasi autorità.

In questa Assemblea non lo facciamo: domani qualcuno avrà il suo bel "catenaccio" sui giornali, farà il Torquemada e si presenterà alla pubblica opinione come un intransigente combattente delle mafie, delle camorre delle 'ndrine e della 'ndrangheta, perché dirà di aver portato a ventitré anni il termine di prescrizione. Ciò riguarda però i cittadini onesti che possono incorrere in sanzioni nella veste di amministratori e quindi gente che spende i propri talenti per edificare il bene comune, non chi ha le mani pulite e se le tiene in tasca. State colpendo quei cittadini che, nell'esercizio del loro mandato di amministratori, si fanno carico di partecipare e di contribuire al governo di un Comune, della Regione o della nazione stessa e rischiano di incorrere in una sanzione, di cui si dovranno sgravare nei prossimi venti, ventuno o ventidue anni. Ritenete che questo sia un sintomo di civiltà? Ritenete che ciò rientri nel compito che dovrebbe essere prioritario per quest'Assemblea, quello di difendere i cittadini dal potere?

Viviamo in un'epoca in cui è difficile non trovare un liberale. Tutti sono liberali tranne Bersani e la sua pattuglia che tendono ancora al socialismo reale, in una visione della società anacronistica, per lo più impossibile da realizzare e comunque non auspicabile. Il resto dei membri di questa As-

sembra si dicono tutti liberali. Ci sono i liberali "alle vongole", ci sono quelli annacquati, ci sono liberali di ogni foggia e natura. Dovete sapere che il liberalismo è nato come dottrina per opporsi alla tracotanza del potere. Quando non si difendono i diritti inalienabili dei cittadini, il potere assume l'aspetto della tirannia. Diceva Lord Acton che un potere corrompe, ma un potere assoluto corrompe assolutamente e noi stiamo dando in mano ai signori magistrati un ulteriore elemento per non produrre quello che dovrebbero produrre in una Nazione che chiede giustizia, non gogna e forza ad ogni angolo di strada. (*Applausi dal Gruppo ALA-SCCLP e del senatore Giro*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Cardello. Ne ha facoltà.

CARDIELLO (*FI-PdL XVII*). Signor Presidente, onorevoli colleghi, signor Ministro, il Gruppo di Forza Italia voterà convintamente no a questo provvedimento. Diciamo no per due ordini di motivi: in primo luogo, perché, politicamente, riteniamo che questa maggioranza, che non ha più i numeri per andare avanti, è stata costretta a porre la fiducia su questo provvedimento quando lo stesso Renzi dichiarò in passato che non avrebbe mai posto la fiducia su un provvedimento in materia penale.

In secondo luogo, perché il ministro Orlando - e mi rivolgo ai colleghi dei Gruppi ALA e NCD - ha imposto questo provvedimento, quando lo stesso poteva essere migliorato in Commissione e in Aula avrebbe avuto il nostro voto favorevole se fossero state accolte le nostre richieste. Si tratta di un provvedimento pasticciato che, oltre a recare danno alla giustizia, provocherà ulteriori danni ai cittadini.

In passato, quando è stata fatta la riforma delle circoscrizioni giudiziarie, questo Governo ha imposto la chiusura di tribunali e sezioni di tribunali e chi sta pagando maggiormente i guai provocati alla giustizia da questo Ministro e da questo Governo sono soprattutto i cittadini, che sono stati costretti a spostarsi, a volte anche di centinaia di chilometri, per vedersi negare o denegare la giustizia.

Con il provvedimento al nostro esame, il Governo mette insieme tante situazioni anomale, tante rivisitazioni del codice penale e del codice di procedura penale, inasprisce le pene per determinati reati per far *spot* elettorali e, alla fine, non fa altro che creare confusione per coloro che operano nel mondo della giustizia. La mia solidarietà va all'Unione camere penali degli avvocati penalisti italiani, i quali hanno proclamato uno sciopero con l'astensione dalle udienze dal 20 al 24 marzo: ci sarà una manifestazione nazionale qui a Roma contro questo provvedimento.

Non lo diciamo noi politici ma lo dicono soprattutto gli avvocati penalisti che questa riforma non va bene, tant'è che, così com'è articolata, ha smembrato il codice penale e il codice di procedura penale.

È vero che inasprite le pene per il reato di furto e di furto aggravato, di rapina e per le fattispecie previste dall'articolo 416-ter, ma lo fate solo per *spot* elettorali, dimenticandovi di tanti altri reati che incidono sulla collettività. Avevamo previsto, con dei disegni di legge firmati dal sottoscritto, che

la parte offesa avrebbe potuto ricorrere in Cassazione avverso la richiesta di archiviazione, ma il suggerimento non è stato accolto; avevamo previsto un intervento della parte offesa nei procedimenti penali tale da incidere maggiormente, ma anche questo provvedimento non è stato accolto.

Presidenza del vice presidente GASPARRI (ore 18,15)

(Segue CARDIELLO). E cosa avete fatto? Avete raffazzonato un provvedimento che non porterà più giustizia, non solo nelle aule delle udienze penali ma anche e soprattutto in materia di polizia penitenziaria. Gli stessi avvocati penalisti hanno definito il provvedimento schizofrenico; lo dicono in un comunicato stampa. Si allungano i tempi della prescrizione violando il diritto all'innocenza.

Il collega D'Anna ha parlato dell'allungamento della prescrizione all'incirca di venti anni. Ci sono reati che arriveranno a ventidue anni e altri a venti anni. La giustizia non vince allungando i tempi della prescrizione. Questa la si combatte soprattutto nelle aule di udienza. Ci sono tanti magistrati seri e onesti, ma ce ne sono tanti che, sapendo che c'è una prescrizione più lunga, rinverranno i processi anziché a sei mesi, a uno, due o tre anni e sarà così negata nelle aule la giustizia vera a coloro i quali sono parte offesa nei procedimenti penali, a coloro i quali per un processo attendono all'incirca cinque o sei anni per vedere riconosciuto loro un diritto come parte offesa, per avere subito un furto nell'appartamento o per avere perso un familiare per un omicidio colposo.

Il Governo, anziché preoccuparsi di allineare i tempi della giustizia italiana con quelli europei, allunga la prescrizione, cercando di far credere al popolo italiano che non si faranno più prescrivere i processi perché abbiamo allungato la prescrizione. Non è vero: si prescriveranno lo stesso perché i magistrati - lo ripeto - anziché ridurre i tempi dei processi li allungheranno.

E cosa prevede questo provvedimento in materia di polizia penitenziaria, nei confronti di coloro i quali usufruiscono della sospensione condizionale della pena per i reati compresi nei ventiquattro mesi, quando la possono avere? Inasprisce le pene, non prevedendo il reinserimento del condannato o del detenuto nella società civile; allunga i tempi di condanna e non vede che oggi nelle carceri italiane c'è un sovraffollamento, con un indice altissimo di suicidi tra i detenuti perché, prima di vedere definito un processo nei tempi previsti dalla legge europea, aspettano all'incirca da sette a dieci anni, per poi vedersi assolti.

Voi intendete fare giustizia con la repressione e non prevedete il reinserimento del condannato nella società, mentre noi di Forza Italia intendiamo dare soprattutto garanzie e cerchiamo la certezza del diritto. Se una persona deve essere condannata, deve esserlo nei tempi giusti, è impensabile che possa essere condannata in tempi lunghissimi e che, come a volte succede e come è accaduto in questi giorni, vi siano detenuti che vengono scarcerati dopo quindici anni di carcere perché riconosciuti innocenti. Noi siamo per la certezza del diritto: se una persona delinque o commette un reato, deve essere condannata alla pena e pagarla senza usufruire di benefici. Non c'è invece certezza del diritto, si inaspriscono le pene e si allungano i tempi del-

la prescrizione senza garantire ai cittadini italiani certezza del diritto per quanto riguarda i tempi, non solo nel penale, ma anche nel civile.

In Commissione giustizia, abbiamo chiesto ripetutamente l'aggiornamento dei tempi della giustizia con riferimento alla chiusura dei tribunali. Ancora non ci sono stati forniti i dati di quanto sta succedendo nei tribunali a seguito della soppressione degli stessi e delle loro sezioni.

Si tratta di un provvedimento politico e, quindi, mi appello soprattutto alla coscienza e al buonsenso dei colleghi di NCD e ALA perché non lo si approvi. Avremmo voluto un provvedimento molto più elastico, che avesse tenuto conto delle esigenze della giustizia italiana, tant'è che i colleghi avvocati delle camere penali faranno manifestazioni in tutta Italia, per finire qui a Roma con una manifestazione nazionale.

Signor Presidente, è un atto dovuto nei confronti dei cittadini. È impensabile che in uno Stato di diritto vengano aumentati i tempi della prescrizione per dire che così non faremo prescrivere i processi! (*Applausi dal Gruppo FI-PdL XVII*). Non è vero! Basti pensare che, soprattutto nei tribunali del Sud, la giustizia è quotidianamente negata perché non ci sono aule, non ci sono cancellieri e non ci sono magistrati. Insieme ad altri colleghi della Commissione giustizia abbiamo portato avanti battaglie non solo per far sì che coloro che erano in attesa di giudizio potessero ottenere giustizia, ma affinché i cancellieri e i magistrati potessero svolgere il loro compito. Per tali ragioni il Gruppo di Forza Italia, signor Presidente, onorevoli colleghi, voterà convintamente no a questo provvedimento. (*Applausi dal Gruppo FI-PdL XVII. Congratulazioni*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Falanga. Ne ha facoltà.

FALANGA (*ALA-SCCLP*). Signor Presidente, è innegabile che dal primo momento che si è trattato questo tema in Commissione giustizia, io e i colleghi del mio Gruppo abbiamo prestato le più ampie collaborazioni alla maggioranza per licenziare un provvedimento che fosse utile al servizio giustizia del nostro Paese e ai cittadini.

Abbiamo avanzato alcune proposte. Ricorderete - poi mi soffermerò più specificatamente sul tema della prescrizione - la mia idea di fare in modo non già che la prescrizione si allungasse per evitare l'estinzione del reato, ma che per alcuni processi, in particolare quelli per delitti di particolare odiosità, come sono in questi ultimi anni quelli contro la pubblica amministrazione, vi fosse una corsia preferenziale, peraltro già prevista dal nostro codice di procedura penale. Quindi intervenivo a modificare l'articolo 132-bis delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale.

Non si poteva dire di no. La maggioranza e il Governo non poterono esprimere parere contrario a chi chiedeva una sentenza nei confronti di chi commetteva delitti contro la pubblica amministrazione. Quindi, l'emendamento è stato approvato ed è inserito nel testo che è stato licenziato dalla Commissione giustizia del Senato.

Ma quella previsione emendativa avrebbe dovuto far riflettere il Governo e la maggioranza sull'inopportunità di allungare ulteriormente il termine prescrizionale specificamente per i reati contro la pubblica ammini-

strazione. Diversamente non hanno senso quell'emendamento e quella modifica dell'articolo 132-*bis*, né quello che è stato licenziato dalla Commissione.

Credo che anche chi non esercita la professione di avvocato o di magistrato e non è impegnato come operatore del diritto, dovrebbe rendersi conto con la logica di ciò che avviene e avverrà per effetto di quanto stiamo approvando e mi riferisco in particolar modo all'articolo 18 del testo licenziato. L'articolo 18 prevede che, quando un pubblico ministero non avvia l'azione penale, o comunque, spirato il termine delle indagini, non conclude la sua attività con la richiesta di rinvio a giudizio o di archiviazione, debba darne comunicazione al procuratore generale. Il procuratore generale, sempre ai sensi della norma che abbiamo licenziato, assegna un termine di tre mesi al pubblico ministero per completare la sua attività di indagine; se quest'ultimo non lo fa, il primo avoca a sé il procedimento d'indagine. Molto bene. Mi fa molto piacere, è una cosa che apprezzo molto, se si considera che taluni pubblici ministeri, quando devono fare i provvedimenti di archiviazione a conclusione del termine delle indagini preliminari, trattengono il fascicolo sulla propria scrivania per anni cosicché il cittadino, nei confronti del quale vi è un provvedimento di non doversi procedere perché l'indagine non ha portato ad alcun elemento di prova per avviare soltanto l'azione penale, deve aspettare due anni e per due anni deve essere indagato.

A me fa piacere che con questo provvedimento si dica al pubblico ministero che entro tre mesi deve rassegnare le sue conclusioni, altrimenti il procuratore generale avoca a sé il procedimento. Ma signori - e mi riferisco ai tecnici, agli avvocati, ai magistrati che stanno in Commissione giustizia, ai consulenti del Ministero della giustizia e del Governo e a tutti coloro che hanno un minimo di dimestichezza con le norme - avete tralasciato di considerare che l'articolo 412 del codice di procedura penale attualmente vigente già prevede che il procuratore generale possa avocare a sé le indagini quando il pubblico ministero non eserciti l'azione penale o non richieda l'archiviazione nel termine di cui all'articolo 127 delle disposizioni di attuazione, che poi sarebbero i famosi sei mesi, più sei mesi, più sei mesi. E ci sono anche le previsioni per delitti particolari, dove questi termini vengono allungati: mi riferisco al delitto di terrorismo, al 416-*bis* e ai reati di violenza.

Ebbene, si è fatto un qualcosa che già era stato fatto. E poi vorrò ridere senatore Caliendo, quando, ad esempio, il procuratore generale della procura della Repubblica di Napoli, di Milano o di Palermo avocherà a sé tutti questi procedimenti per completare l'attività di indagine. E chi la fa questa attività di indagine? La fanno i sostituti procuratori generali? Non me ne vogliano le procure generali, ma nel nostro ambiente lo definiamo «il cimitero». E cosa facciamo? Facciamo svegliare questi morti e diciamo che devono completare le indagini che il pubblico ministero non ha completato nel termine assegnatogli. E che cosa avverrà, poiché non ci sono i sostituti procuratori generali? Avverrà che il procuratore generale applicherà i sostituti procuratori della Repubblica presso la procura generale a compiere quel lavoro che dovevano svolgere in procura. Quindi abbiamo fatto una tarantella, una giravolta, per giungere dove? Alla medesima conclusione. Io vorrò ridere dinanzi a provvedimenti privi di ogni effetto sostanziale.

Il pubblico ministero deve completare le indagini entro il termine che gli viene assegnato; se non le completa, la procedura si estingue: questa è la norma che eventualmente sarebbe stata da noi votata. Invece il cittadino deve soggiacere alla incapacità di provvedere in un tempo ragionevole - attenzione, faccio salve le ipotesi di particolari complessità di indagine, per le quali peraltro la norma già prevede tempi e termini più lunghi, quindi è chiaro che mi riferisco a delitti comuni - alla inefficienza, alla pigrizia, e rimanere indagato per anni perché non si provvede a svolgere il proprio lavoro nel termine assegnato. Ma non si può fare! Non si può fare perché tutti i termini affidati alle parti e quindi agli avvocati sono perentori: io, se non presento l'appello entro quel termine, decado. Tutti i termini a cui è soggetto il giudice - chissà perché - sono sempre ordinatori. Se volevamo qualcosa di davvero rivoluzionario, allora dovevamo fare qualcosa che io avevo immaginato.

Passo ora all'altro argomento, perché il tempo è poco e tratterò soltanto due punti per annunciare il no a questo provvedimento da parte del Gruppo cui appartengo, ancorché si ponga la fiducia e lo facciamo non perché siamo dall'altra parte di quest'Aula, non perché siamo all'opposizione, perché noi siamo quelli che anche restando all'opposizione hanno votato a favore di ciò che li convinceva. Noi diciamo no a questo provvedimento, sul quale viene posta la fiducia perché non solo non ci convince, ma addirittura lo aborriamo.

Passando all'altro tema, i colleghi parlano di prescrizione, di prescrizione lunga, ma approfondiamo con pochi esempi la questione. Notiamo che l'articolo 318 del codice penale (corruzione per l'esercizio della funzione), attualmente, dopo la norma del 2015, prevede una prescrizione di sei anni e arriviamo a nove anni per effetto dell'interruzione prevista col presente disegno di legge di un anno e mezzo dopo la sentenza di condanna di primo grado e di un altro anno e mezzo per il secondo grado. Diciamo che siamo ancora nell'ambito della vostra (non mia) concezione della durata ragionevole del processo. Ma prendiamo l'esempio dell'articolo 319-*quater* del codice penale e arriviamo a quindici anni e nove mesi, per effetto delle sospensioni a vent'anni e a venticinque anni per corruzione in atti giudiziari: se sommiamo i tre anni arriviamo ventotto anni. Signori, quando si condanna un uomo dopo vent'anni, si sta condannando un'altra persona, non l'uomo che ha commesso quel fatto. Sfido chiunque a dire se lei, signor presidente Gasparri, è lo stesso di trentacinque anni fa: ritengo di no, il suo pensiero è diverso, le sue condotte sono diverse.

PRESIDENTE. Sono migliorato.

FALANGA (*ALA-SCCLP*). Appunto, signor Presidente. Un giovane di venti anni che commette un delitto, voi lo condannate all'età di cinquant'anni, quando costui è un altro uomo. Questo lo contesto.

Posso essere in maggioranza, in minoranza, all'opposizione, non mi interessa nulla, ho chiuso: io a queste disposizioni, per cultura, dirò sempre di no; anche se me lo avesse proposto il Padreterno avrei detto di no, perché non posso condannare e veder condannato un cittadino dopo trent'anni e tut-

to questo perché lo Stato non riesce a garantire nel nostro Paese un adeguato servizio della giustizia.

Concludo dicendo, come dico spesso in quest'Aula, che quando uno Stato trascura o compromette i tre pilastri della democrazia, cioè la salute, la scuola e la giustizia, questa è messa davvero in seria discussione. *(Applausi dal Gruppo ALA-SCCLP. Congratulazioni)*.

Saluto ad una rappresentanza di studenti

PRESIDENTE. Saluto a nome dell'Assemblea i docenti e gli studenti del Liceo economico-sociale «Clemente Rebora» di Rho, in provincia di Milano, che stanno assistendo ai nostri lavori. *(Applausi)*.

**Ripresa della discussione del disegno di legge n.
2067-1844-2032-176-209-286-299-381-382-384-385-386-387-389-468-
581-597-609-614-700-708-709-1008-1113-1456-1587-1681-1682-1683-
1684-1693-1713-1824-1905-1921-1922-2103-2295-2457
e della questione di fiducia (ore 18,35)**

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Buccarella. Ne ha facoltà.

BUCCARELLA *(M5S)*. Signor Presidente, siamo veramente toccati dagli interventi appassionati dei senatori che abbiamo ascoltato finora; interventi che si muovono sicuramente nell'ottica della difesa dei diritti e di un garantismo che però troppo spesso in queste Aule parlamentari e fuori nel Paese è stato un termine che è stato macchiato. Di per sé, il termine garantismo è massimamente rispettabile, in quanto i diritti dei cittadini, degli indagati, degli imputati, i diritti anche di chi è condannato e deve scontare una pena, i diritti di un cittadino o un'impresa che aziona un'azione civile e ha tutto l'interesse a sentire una sentenza sono rispettabilissimi. Vi è però un problema, a nostro modo di vedere, e cioè che dietro l'evocare questo nome nobilissimo del garantismo, troppo spesso intravediamo uno spirito che non è obiettivamente e sinceramente garantista.

Quando il senatore D'Anna parla di coloro che capitano nelle grinfie dei magistrati, credo che questa sia una espressione altamente offensiva, ma non già per i magistrati, dei quali non devo ergermi a difensore d'ufficio (non ne avrebbero bisogno, pur non essendo rappresentati qui come categoria). Il punto non è difendere la magistratura o i magistrati, il punto è se sia ammissibile, in un'Assemblea parlamentare, in seno all'istituzione massima della democrazia rappresentativa, che frasi del genere siano rivolte all'intero potere dello Stato (che speriamo e confidiamo possa permanere nella sua indipendenza e terzietà), con espressioni che non lasciano trasparire un sincero afflato mosso da principi sinceramente garantistici, ma ci sembra provenire da echi antichi. Echi che queste Aule parlamentari hanno conosciuto quando, nel dibattito politico di venti o venticinque anni fa, il famoso scon-

tro fra politica e magistratura ha assunto i toni e anche le forme normative di una copiosa produzione legislativa volta alla tutela di interessi particolari, come le normative *ad personam* di epoca berlusconiana.

Dobbiamo rigettare questo tipo di espressioni aggressive verso una attività di uno Stato civile che è quella di perseguire i reati. Questo non vuol dire, ovviamente, che tutti i magistrati siano persone per bene, corrette e incorruttibili. Anzi, non dico affatto questo. Nessuno lo può dire. Ma dobbiamo uscire fuori da questa gabbia mentale in cui volete costringere anche noi, forza politica ancora nuova, che della legalità e di un principio di legalità vero ritiene di potersi fare carico, magari non da sola. Vanno rigettate queste espressioni, che ci ributtano in un dibattito politico e comunicativo che è assolutamente da respingere.

Al senatore Cardiello vorrei dire che noi, come è risaputo, criticiamo questo disegno di legge, perché in tema di prescrizione esso non accoglie le nostre aspettative, oggi, a ordinamento e a risorse disponibili, quelle che mancano e di cui parlava anche lo stesso senatore Cardiello. Mancano i magistrati, mancano i cancellieri, mancano gli uscieri, mancano i notificatori, mancano le risorse, mancano i *computer*, mancano i *software* funzionanti, manca un processo civile telematico che - lo dico ai non addetti a lavori - molto spesso in molti tribunali arranca e produce per gli operatori del diritto, avvocati e magistrati, più problemi che soluzioni, purtroppo. Siamo d'accordo su questo. E noi non vogliamo i processi lunghi. Noi siamo gli ultimi ad auspicare che un processo, penale (o civile, ma rimaniamo nel penale), duri vent'anni perché chi ha sete di legalità e della certezza del diritto e della pena siamo noi, forse più di tanti che del garantismo si riempiono la bocca. Chi vuole tutelare un principio di legalità per far sì che per le parti offese, private o pubbliche (quando è l'interesse pubblico che viene leso dai reati contro la pubblica amministrazione), i processi si possano svolgere e concludere con sentenze di condanna o assolutorie nei tempi più brevi possibili siamo noi per primi. E non è difendendo, dietro un garantismo peloso, il sistema della prescrizione attuale che si fa veramente giustizia a queste tematiche.

Noi sosteniamo che, almeno con una sentenza di primo grado, dopo un accertamento dibattimentale, dopo che il diritto di difesa ha avuto modo di esplicitarsi davanti a un giudice in pieno contraddittorio, la prescrizione va sospesa, come avviene in tanti altri Paesi, che consideriamo anche più civili del nostro e ci aspettavamo che questo fosse condiviso. Chi vuole reclamare la propria innocenza o una responsabilità inferiore rispetto a quella proclamata in sentenza - è giusto - ha tutto il diritto di coltivare un giudizio di impugnazione e anche un giudizio di legittimità davanti alla Corte di cassazione. Ma questo non deve continuare a essere, come di fatto è oggi, magari inconfessabilmente - e lo dico da avvocato, da chi ai diritti ci tiene - un facile *escamotage*, e non tanto per le attività difensive degli avvocati, ma proprio conoscendo e sfruttando le inefficienze del sistema, che talvolta possono anche essere le colpe di questo o di quel magistrato (non li dobbiamo difendere a prescindere). Le inefficienze del sistema e le lungaggini processuali fanno sì che all'imputato colpevole convenga coltivare giudizi di impugnazione non già per tutelare o reclamare la propria estraneità al reato, ma per

contare sull'obiettivo, relativamente facile, della prescrizione, cioè della cancellazione dell'intero processo e, quindi, anche con la rottamazione di tante attività, tempo e risorse umane e tecniche impiegati.

Quindi, i primi che vogliono un processo veloce siamo noi. E siamo anche certi che una riforma della prescrizione debba avvenire non con un allungamento indefinito, ma con una proposta che noi diciamo debba essere certamente accompagnata da strumenti acceleratori, per far sì che i processi si concludano.

Il senatore Falanga ha richiamato l'articolo 318 del codice penale, che prevede una pena massima di sei anni, dopo l'ultimo intervento normativo del Parlamento con la legge n. 69 del 2015. Anticipando forse qualcosa di cui ancora non si è parlato vorrei dire qui: grazie a Dio che quella pena è diventata di sei anni! E lo è diventata grazie a un emendamento del Movimento 5 Stelle in Commissione giustizia, durante l'*iter* della cosiddetta legge anticorruzione del 2015, legge che noi pure non abbiamo votato, perché tante cose non andavano. Quella pena massima, signori, ha consentito l'utilizzo di intercettazioni telefoniche per il reato di corruzione. E chissà se questa circostanza, magari, non sia venuta utile alla procura di Napoli nel famoso caso Consip, di cui tanto poco si è parlato in quest'Aula parlamentare. E non dubitiamo che domani, in occasione della discussione della mozione di sfiducia nei confronti del ministro Lotti, questo nome finalmente sarà pronunciato. Forse la procura di Napoli ha potuto iniziare a indagare su fenomeni corruttivi, con intercettazioni ambientali e telefoniche che poi sono state interrotte - come sappiamo in virtù di queste ipotesi di favoreggiamento e di rivelazione di segreto - e un processo è stato cassato, proprio perché delle intercettazioni sono state possibili. La pena massima portata da cinque a sei anni, voluta dal Movimento 5 Stelle e votata anche dalle forze che hanno votato quell'emendamento, ha reso infatti possibile le intercettazioni telefoniche per quel reato. Altrimenti, se quella pena, senatore Falanga, di cui all'articolo 318 del codice penale non fosse diventata di sei anni, probabilmente oggi (o meglio domani) noi non staremmo neanche a parlare delle dimissioni del ministro Lotti. *(Richiami del Presidente)*.

Signor Presidente, credo di aver terminato il mio tempo.

PRESIDENTE. Il tempo a sua disposizione è terminato, senatore Buccarella.

BUCCARELLA *(M5S)*. Ringrazio e saluto, ricordando che un altro punto meriterebbe di essere trattato e spero che i colleghi che interverranno dopo di me possano parlarne. Mi riferisco a un inusitato bavaglio che si vuole mettere ai cittadini, previsto dall'articolo 35, comma 1: la diffusione di contenuti audio o video, magari ripresi con il proprio telefono, qualora ritenuti da parte delle persone ritratte come offensivi della propria reputazione e sostanzialmente di carattere diffamatorio, sulla base della delega che il Governo si vuole assumere con la fiducia che sta applicando, è punibile fino a quattro anni di reclusione. Questa mi sembra una cosa veramente folle. *(Applausi dal Gruppo M5S)*.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Casson. Ne ha facoltà.

CASSON (*Art.1-MDP*). Signor Presidente, quando è arrivato il disegno di legge al nostro esame dalla Camera dei deputati, ho assunto il ruolo di correlatore e, scorrendo fin dal primo momento il testo, mi sono reso conto della sua modestia, anzi direi della sua mediocrità e del fatto che conteneva addirittura vizi di legittimità costituzionale, sanati all'interno della Commissione giustizia.

Il disegno di legge in esame, al di là di ogni prosopopea, non costituisce assolutamente la soluzione dei problemi del processo penale. Anzi, il testo arrivato dalla Camera dei deputati in alcune parti è stato migliorato dalla Commissione giustizia, ma in altre è stato peggiorato. E penso - ad esempio - al tema della prescrizione.

Una volta conclusi i lavori in Commissione giustizia, d'intesa tra tutti ci eravamo ripromessi di arrivare in Aula con una serie di emendamenti migliorativi su diversi punti, che citerò, nel tentativo, per quanto possibile, di apportare dei correttivi a quel testo modesto. Ora è stata scelta, invece, la via della fiducia, che tronca in radice qualsiasi discussione e possibilità di intervento migliorativo, forse per portare una bandierina al Ministro e al Governo.

Mi soffermo ora sui punti che ho già citato nella relazione che ho svolto all'inizio dell'esame in Assemblea e, poi, in sede di replica. Mi limiterò a citare le situazioni più negative dell'intera vicenda da un punto di vista tecnico. Il primo tema è quello della prescrizione.

Alla Camera dei deputati e anche in quest'Assemblea il Governo ha deciso per un intervento che, alla fine, costituisce semplicemente un pannello caldo. L'unica nota positiva del sistema della prescrizione, così come presentato in quest'Assemblea, è di aver eliminato la cosiddetta legge ex Cirielli. Per il resto, è stata fatta tutta una serie di errore sistemici, proprio perché non si è voluto affrontare il problema alla radice.

Senatori appartenenti a diversi Gruppi hanno presentato, sia in Assemblea che in Commissione, degli emendamenti per cercare di impedire ciò che si sta verificando, ossia la prescrizione continua, ogni anno, di circa 140.000 processi. Si tratta di prescrizioni per fatti gravissimi e incresciosi come la strage di Viareggio, le morti a causa dell'amianto e i fatti di corruzione. Solo un intervento di sistema può determinare un cambiamento nell'evoluzione processuale sotto questo punto di vista e le proposte contenute negli emendamenti non erano campate per aria o provenienti da Marte. Tanto per dare un'indicazione, si accoglievano, in linea con le norme esistenti in tutti - o quasi - i Paesi europei, le proposte del Partito Democratico e avanzate dallo stesso Ministro della giustizia quando non ricopriva ancora questo ruolo. Ciò nonostante, sono state opposte una censura e una chiusura netta e, quindi, continueremo a navigare alla cieca in tema di prescrizione.

Il secondo tema molto rilevante è quello delle notifiche. Sappiamo che si procede per via telematica e informatica tramite la posta elettronica certificata (PEC), soprattutto nel processo civile. È assolutamente incomprensibile, per certi versi, come nel processo penale non si voglia fare altrettanto e per quale motivo le notifiche si facciano sostanzialmente come ai

tempi del Medioevo - ossia quasi a cavallo o in carrozza - e non si vogliono utilizzare le moderne strumentazioni e tecnologia. Forse si è ceduto alle *lobby* di qualche avvocato, anziché andare verso la modernità anche nel settore penale e non soltanto in quello civile.

Un altro tema è quello dell'obbligo per i procuratori generali di avocare, dopo il termine brevissimo di tre mesi, i fascicoli delle indagini preliminari. Su questo voglio essere molto netto: chi ha deciso la norma contenuta nell'articolo 18 del provvedimento o non si rende conto di cosa essa significhi, oppure agisce in malafede. Infatti, ciò vuol dire far saltare completamente le procure generali senza risolvere il problema. Le procure generali salteranno perché non hanno gli uomini, i mezzi e le strutture per fare quello che non fanno le procure ordinarie. In più, invece di rimanere a dormire e marcire all'interno delle procure della Repubblica, i fascicoli si fermeranno nelle procure generali, con lo stesso deleterio effetto. Altre erano le strade indicate negli emendamenti che quest'Assemblea avrebbe dovuto esaminare.

Altra questione molto delicata riguarda la residenza per l'esecuzione di misure di sicurezza (REMS). Sulla base della legge 30 maggio 2014, n. 81, si sarebbe voluto arrivare al concreto superamento degli ospedali psichiatrici giudiziari, attraverso i dipartimenti di salute mentale all'interno dei quali operano le REMS.

Presidenza del presidente GRASSO (ore 18,51)

(*Segue CASSON*). Il notevolissimo lavoro fatto segnava una scelta e un salto di civiltà. Invece, con il testo portato alla nostra attenzione, che non può essere cambiato, si fa un passo indietro, perché per certi versi, in determinate limitate situazioni, si rischia di tornare alla situazione del passato, nei confronti di persone con infermità mentale, della detenzione sopravvenuta e quindi di riaprire settori, seppur circoscritti, dei vecchi ospedali psichiatrici giudiziari. Anche questo aspetto, però, non può essere cambiato.

Un altro tema delicato, su cui erano stati presentati emendamenti, è quello delle intercettazioni telefoniche e dei captatori informatici. Tra l'altro, negli emendamenti avevamo raccolto anche dei suggerimenti provenienti da parte degli operatori. E c'era addirittura un emendamento, che sarebbe dovuto essere presentato e discusso, condiviso da tutti i membri del Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica (COPASIR), di maggioranza e opposizione, della Camera dei deputati e del Senato, che andava incontro a certe disfunzioni. Questa possibilità d'intervento è stata però impedita.

Allo stesso modo, all'interno della normativa sulla riservatezza delle intercettazioni, sarebbe stato opportuno inserire un'altra norma, per impedire altri casi Consip, o meglio le rivelazioni di segreti d'ufficio, come quelle che si sono verificate nel caso Consip. Si tratta di norme che non si possono più discutere e che rimangono fuori dal disegno di legge in esame.

Altre proposte riguardavano il tema dei reati contro la pubblica amministrazione. C'erano dei punti sui quali intervenire, per consentire alle forze di investigazione, di polizia giudiziaria e della magistratura, una maggiore possibilità di lotta contro queste forme di criminalità. Anche in questo caso è stato tagliato tutto con l'accetta.

C'è invece una parte certamente positiva, nell'ispirazione e nelle intenzioni, e che contiene anche le norme concrete, che è quella relativa all'ordinamento penitenziario e al sistema carcerario, che certamente fa un salto di civiltà nella sua prospettazione. Ebbene, come avevamo detto anche pubblicamente, questa parte poteva essere discussa tranquillamente e votata in maniera molto ampia da gran parte dell'Assemblea, con alcune piccole correzioni che si sarebbero potute apportare. Si sarebbero potute anche separare le parti e procedere su tutti gli altri punti che ho segnalato in maniera più ponderata e profonda. E invece è stata scelta una strada diversa: mettere una bandierina per il Ministro della giustizia in carica.

Di fronte a questa situazione di rifiuto della discussione, di rifiuto del miglioramento e dell'approfondimento, come tecnico non posso votare a favore del disegno di legge in esame, neanche con la posizione della questione di fiducia. *(Applausi dal Gruppo Art.1-MDP)*.

Saluto a rappresentanze di studenti

PRESIDENTE. Saluto a nome dell'Assemblea i docenti e gli studenti della Scuola secondaria di primo grado «Alfredo Oriani» di Casola Valsenio, in provincia di Ravenna, e dell'Istituto comprensivo «Giovanni Pascoli» di Riolo Terme, in provincia di Ravenna, che stanno assistendo ai nostri lavori. *(Applausi)*.

**Ripresa della discussione del disegno di legge n.
2067-1844-2032-176-209-286-299-381-382-384-385-386-387-389-468-
581-597-609-614-700-708-709-1008-1113-1456-1587-1681-1682-1683-
1684-1693-1713-1824-1905-1921-1922-2103-2295-2457
e della questione di fiducia (ore 18,55)**

PRESIDENTE. Do la parola al Presidente della Commissione bilancio, senatore Tonini, perché riferisca all'Assemblea sui profili di copertura finanziaria dell'emendamento 1.900.

TONINI *(PD)*. Signor Presidente, sulla base di una prassi ormai consolidata, che è diventata una tradizione del Senato - dico incidentalmente che forse sarebbe un giorno opportuno recepirla, quando potremo occuparcene anche in sede regolamentare - la 5ª Commissione bilancio ha esaminato il testo del maxiemendamento, sul quale il Governo ha posto la questione di fiducia.

Come il ministro per i rapporti con il Parlamento, senatrice Finocchiaro, ha correttamente comunicato all'Assemblea, il maxiemendamento recepisce il testo approvato dalla Commissione di merito, integrato da alcune modifiche, che tuttavia non presentano, dal punto di vista della 5ª Commissione, alcun rilievo finanziario, come del resto è attestato anche dalla relazione tecnica bollinata dalla Ragioneria generale dello Stato.

La Commissione giustizia non ha invece recepito nel testo del maxi-emendamento la condizione posta in sede di parere dalla 5ª Commissione, ovvero la previsione di un parere della stessa Commissione bilancio sul decreto interministeriale previsto al comma 89. Questa condizione era stata posta dalla 5ª Commissione in considerazione del rilievo finanziario della norma in questione.

Al decreto interministeriale sono associati, infatti, interventi sulla spesa e sul bilancio dello Stato assolutamente significativi. Alla relazione tecnica allegata all'emendamento presentato in 2ª Commissione, e adesso allegata al maxi-emendamento sul quale il Governo ha posto la fiducia, sono infatti associati obiettivi di risparmio che, a regime, sono del tutto significativi: si parla di 50 milioni di risparmi. A parere della 5ª Commissione si creerebbe un precedente non raccomandabile nel prevedere che obiettivi di tale rilievo finanziario possano essere perseguiti attraverso atti secondari che non abbiano una verifica e un riscontro in sede parlamentare, naturalmente nei termini previsti dalla Costituzione e dal Regolamento. Si tratta, cioè, di pareri che il Governo poi potrà o meno recepire come ritiene opportuno fare. Tuttavia, un parere è obbligatorio, anche se naturalmente non vincolante, ai sensi del nostro ordinamento.

Quindi, signor Presidente, insisto nella richiesta al Governo. Del resto, è nella prassi di quest'Aula: il dialogo tra la 5ª Commissione e il Governo si svolge, sotto la Presidenza del Senato, in modo del tutto trasparente e abbiamo decine, forse centinaia di precedenti di norme espunte dal testo di altri maxi-emendamenti e di clausole introdotte sulla base delle richieste della 5ª Commissione. Mi trovo, quindi, a conformare la richiesta che, dopo il comma 89, sia inserito un comma 89-*bis* del seguente tenore: «il decreto di cui al comma 89 è trasmesso, corredato di relazione tecnica, alle Commissioni permanenti competenti per i profili finanziari, per il relativo parere».

Questa è la raccomandazione che la 5ª Commissione rivolge al Governo. Naturalmente, lei ha giustamente ricordato, nel mandato che ci ha dato, le prerogative costituzionali del Governo che, quando viene posta la fiducia, sono assolutamente chiare.

AZZOLLINI (*FI-PdL XVII*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

AZZOLLINI (*FI-PdL XVII*). Signor Presidente, intervengo per confermare la richiesta avanzata dal presidente Tonini, che mi vede in perfetto accordo, e per supportarla con altre osservazioni che ho svolto in Commissione e che, con un tratto di grande garbo - com'è suo costume - il presidente Tonini non ha voluto esporre in prima persona, sapendo che avrei preso la parola in Assemblea per confermare quanto ho detto in Commissione.

La questione ha una certa rilevanza sul piano sia metodologico che nel merito. Sul piano metodologico ha già detto benissimo il presidente Tonini: conosciamo molto bene i limiti della nostra discussione e dei nostri rilievi in fase di fiducia. Sappiamo, però, anche che la prassi parlamentare è andata sempre migliorando, così da accettare o l'espunzione di articoli che

presentavano problemi ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione o - come in questo caso - addirittura l'inserimento di una mera condizione che non muta il testo del provvedimento in alcune delle sue parti, ma lo correda di una richiesta di natura procedurale. Gli ultimi precedenti sono tutti nel senso di un pacifico accoglimento delle richieste avanzate dalla Commissione bilancio.

È vero, signor Presidente, che rimane la prerogativa costituzionale del Governo, in sede di fiducia, di potersi assumere la responsabilità di una norma scoperta. Rimane però il fatto che, in tal caso, il Governo violerebbe la Costituzione. La prerogativa della 5ª Commissione è direttamente discendente dall'articolo 81 della Costituzione. E, quindi, se la nostra osservazione non dovesse essere accettata dal Governo, certamente l'emendamento potrà essere sottoposto al voto di fiducia, e il Parlamento si esprime nella sua totale libertà. Questo, però, è un precedente assolutamente non commentabile, che può essere assoggettato in ultima istanza - fatto già accaduto - al disposto dall'articolo 81 in sede di promulgazione da parte del Presidente della Repubblica. Si tratta di cose già accadute e in passato.

Signor Presidente, sul piano concreto, veramente in questo caso non si tratta nemmeno di una censura: è una richiesta di un qualcosa accaduto varie volte anche per decreti non aventi rilievo legislativo, ma derivati, anche se di alta amministrazione, come un decreto ministeriale.

Signor Presidente, la questione per cui va posto il problema - il Governo eventualmente potrà confermarlo - è che la vicenda dei debiti fuori bilancio per le intercettazioni si proroga da tempo nel bilancio del Ministero di giustizia con effetti, poi, sul bilancio dello Stato. Come è noto, si scontrano due prerogative e, alla fine, per ragioni concrete, si hanno sforamenti rispetto alle poste di bilancio previste nel bilancio di previsione. E questa, forse, è un'occasione per cominciare a porvi rimedio.

Signor Presidente, premesso che non entro nel merito perché in questo momento non è mio compito farlo, anche se ho un'opinione personale in proposito, ritengo corretta la richiesta del Ministero di giustizia di avere un certo numero di intercettazioni al di là dell'appostazione di bilancio. Ha, però, un rilievo secondo me maggiore una corretta contabilizzazione delle poste di bilancio. Con un *iter* come quello richiesto dalla Commissione bilancio, si può nel tempo cominciare ad avere finalmente, salvo le critiche del merito che in ciascuna sede saranno svolte, una corretta contabilizzazione, avvicinando l'entità dell'appostazione alla concreta spesa. È uno sforzo che in questi anni tutti i Gruppi parlamentari hanno sostenuto. Questa piccola vicenda può essere utile per portare il bilancio approvato dal Parlamento a una sempre maggiore corrispondenza alle spese effettive.

La richiesta, quindi, non è puramente solo di principio, anche se sarebbe di rilievo per quanto argomentato nella prima parte del mio intervento, ma ha anche un valore concreto, che penso sia interesse non di questo Governo, ma del Governo. Ugualmente credo sia interesse non di questo o di quel Gruppo, ma del Parlamento, ottenere una corretta contabilizzazione di queste poste.

La Commissione bilancio ha chiesto semplicemente questo e sento di dover dire - ringrazio di nuovo il presidente Tonini per il garbo con cui mi

ha consentito di svolgere queste ulteriori osservazioni che non ha voluto esporre personalmente, sapendo che lo avrei fatto io in Assemblea - che sono integralmente d'accordo con la richiesta del Presidente della 5ª Commissione. Credo di aver aggiunto qualche argomentazione affinché il Governo accetti la proposta di riformulazione.

Presidente, mi permetto di aggiungere che, in termini giuridici, si direbbe che il problema non sussiste: si corregge ed è finito tutto. Ricordo che abbiamo corretto ben altro nel corso di svariate occasioni. (*Applausi del senatore Giovanardi*).

PRESIDENTE. Ha chiesto di intervenire il vice ministro dell'economia e delle finanze Morando. Ne ha facoltà.

MORANDO, *vice ministro dell'economia e delle finanze*. Signor Presidente, il Governo accoglie la richiesta avanzata dalla Commissione bilancio di introdurre in norma il parere delle Commissioni competenti per gli aspetti finanziari del decreto interministeriale che deve realizzare l'operazione di ristrutturazione della spesa per intercettazioni prevista dalla norma in questione, come dimostra la relazione tecnica presentata in accompagnamento al testo del maxi emendamento su cui il Governo ha posto la questione di fiducia.

Accogliamo tale proposta per una ragione che riguarda il rilievo finanziario di quel provvedimento che pure è di natura amministrativa. Credo che sia pacifico che il parere di cui stiamo parlando - lo ha detto il presidente Tonini, ma voglio ribadirlo - e che la Commissione bilancio formulerà sul testo del decreto interministeriale non sarà espresso *ex articolo 81*, come accade quando la Commissione bilancio esamina un disegno di legge. Esso consentirà semplicemente alla Commissione bilancio di esprimere una valutazione sul punto specifico.

Poiché la legge delega e la relativa relazione tecnica ipotizzano che il decreto interministeriale debba realizzare un intervento di ristrutturazione dei prezzi relativi a queste prestazioni, tale da ridimensionare la spesa per valori significativi, la Commissione bilancio, esaminando la relazione tecnica che sarà accompagnata al decreto interministeriale, esprimerà una sua valutazione sulla perfetta realizzazione di tale obiettivo. Quindi, a me pare che la soluzione che si prospetta sia assolutamente equilibrata.

È chiaro che la relazione tecnica che accompagna il testo di legge ora all'esame del Senato è perfettamente compiuta a prescindere dall'osservazione della Commissione bilancio. Il testo che ci viene proposto di integrare è volto semplicemente a fare in modo che su questo decreto interministeriale, che ha un rilievo finanziario davvero rilevante, la Commissione bilancio possa intervenire con un suo parere. Sia chiaro però che, a differenza di quanto accade quando il parere è espresso in sede legislativa *ex articolo 81*, il Governo potrà uniformarsi o potrà decidere di non farlo, magari argomentando sulle ragioni che lo inducono a tale scelta.

PRESIDENTE. La ringrazio per le sue precisazioni, vice ministro Morando.

È iscritta a parlare la senatrice De Biasi. Ne ha facoltà.

DE BIASI (PD). Signor Presidente, non è rituale che il Presidente della Commissione sanità intervenga in sede di discussione su un provvedimento in materia di giustizia. Abituata a parlare di ciò che conosco, intervengo, però, perché all'interno del provvedimento al nostro esame vi è una parte molto delicata - su cui peraltro la Commissione sanità e l'intero Senato hanno lavorato in questi anni in modo molto proficuo e ha visto anche lei, Presidente, in prima fila con noi - che riguarda gli ospedali psichiatrici giudiziari e il loro definitivo superamento, che abbiamo celebrato non più di qualche settimana fa e che oggi rischia di essere vanificato.

Rischiamo di vanificare le leggi n. 9 del 2012 e n. 81 del 2014, che sono importanti leggi di iniziativa parlamentare che, in modo molto chiaro, hanno stabilito che bisogna riqualificare i dipartimenti di salute mentale, ma anche contenere il numero complessivo dei posti letto da realizzare nelle strutture sanitarie per l'esecuzione della pena.

Superare gli ospedali psichiatrici giudiziari ha significato decidere che le persone che sono state condannate, e su cui vi è un rilievo di salute mentale, vengano messe in strutture non più penitenziarie in senso classico, ma sanitarie, volte alla riabilitazione della persona secondo un dettato di diritto mite; una riabilitazione che viene poi accertata alla fine del tempo previsto per scontare la pena. Credo quindi che abbiamo superato la vergogna dell'ergastolo bianco, che vedeva le persone rimanere in quelle strutture per tutta la vita.

Invece, con la legge n. 81 del 2014 si dice chiaramente che, una volta scontata la pena, si procede con una nuova perizia per valutare lo stato della persona e dei pazienti per i quali sia stata accertata la persistente pericolosità sociale, documentata in modo puntuale, e si definiscono le ragioni - sto citando il testo del provvedimento - che sostengono l'eccezionalità e la transitorietà del prosieguo del ricovero.

Se il ricovero nelle REMS non può durare oltre il tempo stabilito per la pena detentiva prevista per il reato commesso, ho molti dubbi che la parte relativa alle REMS all'interno del provvedimento in esame sia scevra da ambiguità e da contraddizioni molto pesanti. Ritengo che si smentisca il dettato della legge e non comprendo per quale motivo il Ministero dell'economia e delle finanze abbia dato il via libera all'emendamento della senatrice Mussini, poi approvato dalla Commissione, mentre è stato ritenuto oneroso l'emendamento che correggeva quella che reputo una cattiva interpretazione della legge, una smentita della legge stessa.

Se nell'emendamento della senatrice Mussini si dice, in sostanza, che le persone che si trovano nelle strutture penitenziarie e hanno problemi di salute mentale, anche se non ancora accertati e comunque prima che sia definita la pena, possono essere trasferite nelle REMS, allora mi pongo due problemi. Il primo riguarda la contraddizione con la legge n. 81 del 2014 e con il suo spirito. Il secondo punto, non irrilevante, riguarda i costi. Ammettiamo pure che sia corretto - e secondo me non lo è, perché le REMS hanno un'altra funzione - se si mandano quelle persone nelle REMS, queste ultime devono diventare più numerose e, quindi, bisogna costruirne di nuove.

Noi sappiamo già che attualmente c'è una lista d'attesa per l'ingresso nelle REMS, una lista d'attesa corretta. Sappiamo altresì che c'è il tentativo di mettere nelle REMS persone che vengono dall'esterno che, quindi, non hanno fatto il percorso previsto dalla legge. Sappiamo tutto questo e sappiamo altresì che costruire nuove strutture costa. E non è stato fatto neanche un bilanciamento fra i costi della costruzione di nuove REMS e quelli del personale. Non si penserà certo di buttare nelle REMS esseri umani senza che vi sia un adeguato personale! Ricordo peraltro che il personale manca attualmente anche nelle REMS già in funzione. Eppure, l'emendamento che correggeva questa situazione è stato ritenuto oneroso: è incomprensibile.

In secondo luogo, signor Presidente - e lo dico anche al vice presidente Casson - non c'è scritto che queste persone finiscono nelle REMS solo in casi limitati; è una definizione un po' più generale. Anche questo è incomprensibile. Credo che, se facciamo così, ricostituiamo di fatto gli ospedali psichiatrici giudiziari. Parliamo, quindi, di una eterogenesi dei fini, che parte da buone intenzioni, e non lo metto in dubbio. Sul tema drammatico della salute in carcere e anche della salute mentale è evidente che occorrerebbero provvedimenti specifici, come molte volte ci siamo detti, e come hanno detto il Garante dei detenuti e le associazioni. Lì va fatto un investimento, e non un investimento urbanistico nella costruzione di nuove strutture (quello è un investimento urbanistico).

Si tratta dunque di buone intenzioni con eterogenesi di fini. E, come si suol dire, di buone intenzioni è lastricata la via per l'inferno: quell'inferno che tante persone hanno conosciuto negli ospedali psichiatrici giudiziari; quell'inferno fatto di contenzione, di violazione dei diritti civili, di violenze quotidiane; quell'inferno che ha annullato la dignità. Ebbene, ora con questo rischiamo di ricostituire quel percorso.

Signor Presidente, come lei sa, io raccolgo i numerosi appelli che sono arrivati anche a lei da moltissime parti. Sono appelli non ideologici, ma molto seri e provengono da persone che hanno esperienza di questo problema drammatico che mina la civiltà di un Paese.

Mi consenta, signor Presidente, di rivolgermi quindi al ministro Orlando, che ha lavorato moltissimo per questi provvedimenti, per il superamento degli ospedali psichiatrici giudiziari. Con il Ministero della giustizia e con il Ministero della salute abbiamo lavorato benissimo in questo campo. Chiedo, quindi, di non tornare indietro di più di vent'anni, perché questo sta succedendo. (*Applausi dai Gruppi PD e M5S e della senatrice Gatti*). Io ho fiducia e voterò la fiducia a questo Governo, ma auspico che il ministro Orlando in sede di delega - e anche prima, se è possibile - riveda questa posizione che non è corretta. Tutti, infatti, devono poter avere una seconda occasione nella vita e devono poterle avere in modo serio. Ma penso che la seconda occasione vada data anche a un provvedimento che è partito davvero un po' zoppo. (*Applausi dal Gruppo PD*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Bruni. Ne ha facoltà.

BRUNI (*CoR*). Signor Presidente, se dovessimo usare la figura retorica della sineddoche, al di là del voto fiducia dovremmo giudicare il tutto

dalla parte, e la porzione del provvedimento in esame più ricorrente anche negli interventi che mi hanno preceduto è stata quella relativa alla prescrizione.

La riforma di questo istituto è stata l'intervento più controverso e divisivo e ha provocato un dibattito molto acceso sia in Parlamento che nel Paese. E proprio su questo punto si è concentrata l'attenzione del nostro Gruppo, che esprime profonda contrarietà al disegno di legge che allunga i termini della prescrizione dei reati. A nostro modo di vedere, prima di tutto questo tipo di revisione dell'istituto della prescrizione costituisce un atto di barbarie di politica giudiziaria e allo stesso tempo rappresenta una modalità per nulla risolutiva dei gravi e annosi problemi che affliggono la giustizia penale in Italia. Il vero problema della giustizia penale non è certo l'eccessiva brevità dei tempi di prescrizione, quanto piuttosto le molteplici inefficienze sotto il profilo organizzativo, che sono la vera causa degli ingorghi, dei ritardi e, quindi, anche del maturarsi di prescrizioni che poi definiscono molto spesso i processi penali.

Presidenza del vice presidente GASPARRI (ore 19,20)

(Segue BRUNI). Queste carenze si traducono in un grave danno che pesa trasversalmente su tutti i soggetti coinvolti: indagati, imputati (siano essi condannati o assolti) e le stesse parti civili, e cioè le persone danneggiate dalle condotte penalmente rilevanti. Queste carenze pesano anche sulla credibilità del sistema giustizia, del sistema Paese e dell'immagine dell'Italia anche confronti dei *partner* stranieri, di coloro che sono interessati a venire a investire in Italia.

Questa sconsiderata riforma della prescrizione subordina interamente il processo penale alle decisioni della magistratura. In questa sede non si tratta di criticare se è la magistratura a condizionare più o meno le sorti del processo o di indagati e imputati; non è questo il tema. Certamente, però, il processo nasce quando un magistrato decide di iscrivere una notizia di reato e muore quando un altro magistrato deciderà di celebrare un processo sulla base di tempistiche più o meno dilatate, dettate più dal contesto mediatico, quando si tratta di reati che hanno un impatto di tipo mediatico, che non dall'istanza di rendere giustizia. Ovviamente tutto ciò che è fuori dalla cassa di risonanza mediatico-giustizialista rimane abbandonato alla nuova disciplina della prescrizione e, quindi, va su un altro binario in parallelo rispetto ai casi mediaticamente più significativi.

È impensabile - a parer nostro - che sull'onda del populismo - fattore che, purtroppo, rappresenta la cifra di questa iniziativa legislativa, fortemente sostenuta dal Governo e dalla sua maggioranza, come vediamo anche con il voto di fiducia richiesto oggi - si utilizzi lo strumento della prescrizione, ledendo beni costituzionalmente protetti, quali quello, tanto sbandierato, del giusto processo e quello del diritto di difesa del cittadino.

È un provvedimento questo frutto di accordi e compromessi necessari a tenere in piedi una maggioranza che, anche su siffatto tema davvero delicato, ha mostrato chiari segnali di difficoltà nel comporre quello che po-

tremmo ormai definire il disturbo di personalità, del quale pare ormai cronicamente affetta.

Il voto di fiducia richiesto questa sera condiziona il dibattito e l'esito del provvedimento e, magari, nasce anche dalla richiesta del Ministro di arrivare in tempi brevi a dimostrare che esso giunge alla conclusione, in quanto vi sono anche questioni tutte interne al congresso del Partito Democratico.

Accordi e compromessi - come dicevamo - ci hanno consegnato un testo per molti versi incostituzionale, e in particolare lesivo del fondamentale diritto dei cittadini a ottenere giustizia. E quando diciamo "ottenere giustizia" intendiamo dire che i processi si devono concludere, innanzitutto, in tempi brevi e, comunque, con una sentenza di merito, sia essa di assoluzione o di condanna.

L'imperativo categorico di uno Stato moderno è per noi la ragionevole durata del processo. Esprimiamo una contrarietà, in particolare, sulla norma che prevede il raddoppiamento dei tempi di prescrizione per i reati di corruzione e i reati satellite i quali, considerati gli aumenti di pena introdotti dalla legge n. 69 del 2015, diventano, di fatto, imprescrittibili. E proprio in riferimento a tale tipologia di reato che riteniamo sia maggiore l'interesse dell'indagato e della collettività a una sentenza definitiva e sollecita.

Non è questo lo strumento per combattere il grave fenomeno della corruzione. Riteniamo, anzi, che una simile situazione di stallo contribuisca, nella perdurante incertezza circa gli esiti del processo, a ledere i fondamentali diritti non solo del cittadino sottoposto a procedimento penale, ma anche dell'intera collettività che ha il sacrosanto diritto di sapere - ad esempio - se un uomo politico ha male amministrato, rendendosi responsabile di un reato di corruzione.

Non solo: l'impianto di questa riforma non tiene in alcuna considerazione un dato consolidato e noto, ovvero che più del 70 per cento delle prescrizioni matura nel corso delle indagini preliminari. Non è garantismo di maniera sottolineare che, per il cittadino, la pena più grave è legata alle conseguenze personali, familiari, sociali ed economiche conseguenti alla pendenza di interminabili processi.

Molte sono le argomentazioni che potrebbero portarci a un voto negativo, oltre che a non esprimere il voto di fiducia su questo provvedimento. Ribadisco perciò la nostra posizione di contrarietà, che sarebbe ancora più avvalorata se - per esempio - ci occupassimo ancora del tema delle intercettazioni. *(Applausi dal Gruppo CoR).*

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Stefani. Ne ha facoltà.

STEFANI *(LN-Aut)*. Signor Presidente, abbiamo perso una occasione. Siamo qui di fronte a un provvedimento importante, che potrebbe essere ancora più importante, se non determinante. Parliamo delle modifiche del codice penale e del codice di procedura penale.

Come è noto ormai a tutti, non occorre guardare i telegiornali della sera per rendersi conto che siamo in un momento molto difficile, dove si ha una percezione molto diffusa della mancanza generalizzata di sicurezza.

E si continua a parlare, quasi fosse un argomento che una volta era per i salotti dei giuristi, ma che adesso sembra occupare anche la più banale cena tra amici, della certezza della pena.

Qui abbiamo, invece, un provvedimento che ha dei punti che ancora oggi ci destano perplessità, al di là dell'*iter* formativo; si pensi al fatto che a questo provvedimento sono stati abbinati quasi una cinquantina di disegni di legge. E poi, a sorpresa, e forse per ragioni che a noi non sono risultate neanche così chiare, sono stati espunti alcuni disegni di legge fra i quali il disegno di legge a firma della Lega Nord, che alla Camera dei deputati è arrivato anche alla discussione in Aula e che tratta dell'esclusione del rito abbreviato per reati particolarmente gravi; un provvedimento che aveva già ricevuto un voto di approvazione dall'Aula e questa poteva essere l'occasione per discuterlo e magari accelerarne l'*iter*. Sebbene si dica che, proprio tenendolo da parte, potrebbe andare a più facile conclusione, nutriamo al riguardo seri dubbi.

Ora ricordiamo che cosa c'è all'interno di questo provvedimento. Abbiamo parlato delle prescrizioni che ha previsto la 5ª Commissione, ma guardiamo anche al contenuto del provvedimento. Ricordiamo che esiste un'ipotesi di estinzione del reato, un'ennesima ipotesi - chiamiamola pure di "non punibilità", anche se non è il termine tecnico - per escludere la possibilità di essere perseguibili per un reato, qualora si tengano delle condotte riparatorie, ovvero se si paga il danno. Questo accade praticamente per quasi tutti i reati che sono puniti fino a quattro anni, ovvero per i reati che in questo provvedimento si dice che diventeranno procedibili solo a querela. Questo che cosa significherà, signori? È vero che l'atteggiamento di riparazione da parte di chi ha commesso il reato può avere una rilevanza, ma non può arrivare addirittura all'estinzione del reato stesso, perché per certi versi si crea quasi una disparità di censo. Chi ha i denari per poter riparare un danno a quel punto ha la possibilità di essere esente da una punizione. E questa è un'ipotesi che noi riteniamo non debba far parte del nostro ordinamento, sebbene si comprenda qual è la volontà. La volontà è evitare il più possibile che ci siano dei procedimenti in tribunale; si vuole evitare che vi sia un carico degli organi giudiziari; si vuole evitare il carcere; si vuole evitare che vi sia un sovraffollamento. Ovvero si continuano ad adottare dei provvedimenti tampone su delle problematiche che, al contrario, dovrebbero essere risolte a monte. Ma auspichiamo che, a forza di fare delle sollecitazioni, come continuiamo a fare, qualche volta possa anche essere raccolto il giusto suggerimento.

All'interno del provvedimento è prevista poi la possibilità che, per tutti i reati puniti con pena pecuniaria o con pena fino a quattro anni, si possa procedere solo a querela. Anche qui si crea un sistema quasi disincentivante dell'iniziativa, nel senso che a un certo punto occorrerà soltanto l'iniziativa della parte offesa. Quest'ultima a volte, signori, avrà anche paura delle ritorsioni, avrà magari degli scrupoli, magari non intenderà procedere a querela. La procedibilità d'ufficio è una garanzia. Sebbene si parli di reati con una pena contenuta, ciò creerà un'ulteriore ipotesi, ovvero quella che, se la vittima non sporge querela, il criminale non avrà alcun tipo di ripercussione e nessuna conseguenza.

Ci sono poi delle altre ipotesi di cui non si è parlato, come quelle che riguardano la conversione della pena detentiva in una pena pecuniaria. Ad oggi è prevista una conversione in base alla quale, per ogni giorno di reclusione, occorre pagare 250 euro. Ora viene modificato l'importo, diminuendolo. È ovvio che anche questo creerà un incentivo per chi vorrà fare la conversione della pena, con ciò sistemandosi dopo aver versato delle somme di denaro. Noi riteniamo che si tratta dell'ennesimo meccanismo per venire incontro - se si può dire così - ai soggetti che commettono dei reati.

Poi arriviamo agli articoli che troviamo assolutamente incomprensibili, secondo la nostra visione e la nostra ottica e in base a quello che vorremmo fosse il codice penale. E vorremo che anche i nostri concittadini leggessero l'articolo 36, quando parla di misure alternative al carcere. Si prevedono varie ipotesi, che basterebbe semplicemente leggere, perché i nostri concittadini devono sapere. Si sta parlando di provvedimenti per favorire i trattamenti rieducativi e di concedere benefici penitenziari anche ai condannati all'ergastolo. Leggo testualmente: «rafforzamento dei contatti con il mondo esterno quale criterio guida nelle attività fondamentali in funzione del reinserimento sociale». Vorrei che i nostri concittadini sapessero che le direttive sono la massima conformità della vita penitenziaria a quella esterna, la sorveglianza dinamica.

Oppure arriviamo anche a parlare - e sappiamo quale tema delicato stiamo toccando - di esercizio dei diritti connessi all'attività di culto. Stiamo attenti, perché stiamo parlando di problematiche non da poco in tema di culto e carcere. Ci sono delle problematiche insite in un certo tipo di professione religiosa.

Il provvedimento in esame tratta quindi di prescrizione, intercettazioni e altri temi molto importanti, fondamentali e divisivi. Si è però arrivati all'apposizione della fiducia, anziché valutare tutte le corposissime proposte emendative avanzate, che avrebbero potuto aprire un dibattito vero sulla modifica del codice di procedura penale. Noi continuiamo ad avanzare proposte che, a questo punto, rimangono totalmente disattese.

Abbiamo avanzato delle proposte che riguardano, ad esempio, l'esclusione del patteggiamento e la sospensione condizionale della pena per molti reati. Abbiamo fatto delle proposte, non da ultimo, sull'ormai dimenticato tema della legittima difesa. (*Applausi del senatore Arrigoni*). Occorre ricordare che cosa è accaduto alla Camera dei deputati, dove il Gruppo della Lega Nord ha presentato il disegno di legge, a prima firma dell'onorevole Molteni, volto a modificare l'articolo 52 del codice penale. A nostro avviso, ci deve essere la presunzione della legittima difesa per chi viene aggredito in casa, nel proprio domicilio - che dovrebbe essere sacro - da un soggetto che entra armato e travisato, magari in gruppo. Chi agisce per respingere questo tipo di minaccia deve essere in condizione esimente. Ovviamente non vogliamo dire che il popolo si debba armare e che ogni cittadino si debba procurare un fucile o un mitra da tenere a casa. Stiamo semplicemente dicendo che, all'interno delle Aule parlamentari, dobbiamo valutare insieme, con serietà e responsabilità, una norma grazie alla quale sia chiaro al criminale che non può entrare nella casa di un italiano. (*Applausi del senatore Arrigoni*). Deve esserci un meccanismo di seria deterrenza.

La nostra proposta, esaminata in Commissione giustizia alla Camera dei deputati, è poi arrivata in Aula ed è stata stravolta per effetto dell'accoglimento di un emendamento che interveniva sull'eccesso colposo della legittima difesa, prevedendo vari casi di gravi turbamenti psichici che potrebbero aver indotto il soggetto ad agire, così di nuovo dando la stura a tutta una serie di elementi discrezionali da far valere nelle aule giudiziarie. C'è qualcosa di non efficace ed efficiente e il provvedimento è così tornato in Commissione ed è ancora lì, sotto tonnellate di sabbia. Avevamo l'opportunità di parlare di questo tema, l'abbiamo persa e siamo qui a dover ancora parlare della fiducia.

In conclusione, il provvedimento contiene delle misure che possiamo anche condividere. Tuttavia, un disegno di legge che interviene sul codice penale e sul codice di procedura senza prevede l'eliminazione di tutti i cosiddetti provvedimenti svuota carceri, non potrà mai trovare il nostro voto favorevole. Due o tre anni fa l'argomento costantemente all'ordine del giorno era quello del sovraffollamento delle carceri. Sono stati presi provvedimenti che sembravano quasi emergenziali e che, infatti, sono stati spesso adottati con decreto-legge. Il sistema che ha inciso sul nostro ordinamento penale in termini emergenziali è ormai entrato pienamente nell'ordinamento, non è più un rimedio di emergenza, con la conseguenza che continuano a esserci tutti quei benefici di tipo carcerario e non (penso alla liberazione anticipata o all'istituto della messa alla prova). Stiamo parlando di benefici continui a favore dei criminali, per evitare che vadano in carcere (penso all'estensione dell'applicazione degli arresti domiciliari e alla previsione della reclusione domiciliare).

Signori, è inutile ricordarli e spiegarli in ogni momento, perché ormai qualsiasi cittadino li conosce perché vede l'atteggiamento del criminale di oggi, che arriva in Italia trovandosi di fronte, certo non al Paese di Bengodi, ma sicuramente a una normativa molto garantista, aperta e per certi versi discrezionale. Ciò induce sicuramente il criminale ad avere la sensazione che in Italia, in qualche maniera, ce la può fare. Questo dispiace, perché i nostri cittadini lo sanno e lo hanno capito.

Dobbiamo quindi affrontare il problema della criminalità di oggi, che è anche particolarmente violenta e che non ha scrupoli. Non siamo di fronte al topo d'appartamento che, se viene scoperto in casa, ha più paura di quanta ne abbia la sua vittima. Qui siamo di fronte a delle persone che, per poche centinaia di euro, ammazzano o commettono atti lesivi e fortemente violenti. Non possiamo affrontare questo problema solo e semplicemente con degli interventi di "belletto", ma dobbiamo intervenire in maniera sostanziale. Speriamo che altri provvedimenti che sono all'esame delle Camere possano ancora intervenire in tal senso. Per questa ragione non possiamo che anticipare il nostro voto sfavorevole nei confronti del provvedimento in esame, soprattutto dopo che è stata posta la questione di fiducia, perdendo, come si è detto, l'ennesima occasione per approvare una buona normativa. *(Applausi del senatore Arrigoni).*

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Fasiolo. Ne ha facoltà.

FASIOLO (*PD*). Signor Presidente, chiedo di consegnare il testo scritto del mio intervento, affinché sia allegato al Resoconto della seduta odierna. Utilizzo il tempo a mia disposizione solo per far riferimento, in particolare, all'articolo 31 del disegno di legge in esame, che tende a modificare l'ordinamento penitenziario. Nel testo che consegnerò alla Presidenza mi sono soffermata su tale articolo, apprezzando soprattutto quanto è scritto nel testo, perché, come è già stato detto, il carcere si trasforma dal luogo della punizione al luogo in cui si mettono in atto le possibili strategie per orientare i soggetti in difficoltà verso percorsi di vita alternativi alla devianza. Si tratta quindi di una vera e propria rivoluzione.

PRESIDENTE. La Presidenza l'autorizza a consegnare il testo scritto del suo intervento.

È iscritto a parlare il senatore Giovanardi. Ne ha facoltà.

GIOVANARDI (*GAL (GS, PpI, M, Id, E-E, MPL, RI)*). Signor Presidente, desidero cominciare il mio intervento da dove l'ha concluso il collega, senatore Falanga, ricordando che, molto probabilmente una persona che viene condannata per un reato, trent'anni dopo che lo ha commesso, non è più la stessa persona. Quindi l'ordinamento punisce un soggetto che, negli anni, sicuramente non è più lo stesso di quando ha commesso il reato e, comunque, la condanna arriva talmente fuori tempo massimo da essere in qualche modo incomprensibile.

Parto da questo concetto, perché il collega Falanga ha dimenticato l'altra possibilità che abbiamo davanti, ovvero che la persona in questione, dopo dieci, venti o trent'anni di processo risulti innocente. Anche il cittadino che, dopo tanti anni di processo, risulti essere innocente è un cittadino cambiato. È cambiato, pur essendo innocente, perché la sua vita è stata stravolta da questo meccanismo, in particolar modo per alcuni determinati reati, che, ad esempio, se è un pubblico ufficiale lo portano ad essere sospeso dal servizio, ad essere messo a metà stipendio, o a dover pagare avvocati costosi. Egli è dunque portato ad entrare in un *tunnel*, che, come è stato efficacemente ricordato in questa sede, comunque, anche se risulterà innocente, distruggerà la sua vita, quella dei suoi familiari, il suo onore, la sua attività lavorativa e la sua possibilità di carriera. Vorrei fare una riflessione su questo punto: Ernest Hemingway ha scritto «Per chi suona la campana», ricordando un vecchio verso di un poeta inglese, dicendo che occorre essere attenti, perché la campana suona anche per te. Quindi, quando si approvano delle norme o si applicano delle novità legislative, bisogna anche pensare a cosa accadrà quando esse verranno applicate. Domani credo che ne avremo un pessimo esempio, con la sfiducia chiesta nei confronti di un Ministro, in un procedimento in cui "si spreca" l'applicazione del nuovo reato di traffico di influenze illecite (fin da prima dal primo momento ho domandato invano in Assemblea e in Commissione che cosa esattamente volesse significare quel reato). Infatti non stiamo parlando soltanto di aumentare il termine della prescrizione - e dopo dirò esattamente fino a che misura viene aumentato tale termine - ma si parla anche di reati contro la pubblica amministrazione,

cioè di reati che sono stati "allargati" negli ultimi anni, rendendo anche meno preciso l'addebito che viene fatto al cittadino che viene incriminato. Per esempio, l'induzione indebita a dare o promettere utilità è un'accusa che lascia al magistrato larga discrezionalità nell'indicare quale sia il reato commesso.

Ricordo a me stesso e all'Assemblea che negli anni Cinquanta e Sessanta uno dei vanti della dottrina penalistica italiana era dire che in Italia non sarebbe mai potuto accadere che un cittadino finisse in carcere se non per determinati reati specificati nel codice penale, quindi valeva il detto: «male non fare, paura non avere», e veniva preso come parametro negativo il codice dell'Unione Sovietica che aveva una famosa clausola di chiusura secondo la quale l'attività antisocialista era un reato. Essendo reato l'attività antisocialista, chiunque poteva essere colpito e accusato di svolgere attività antisocialiste. Oggi, in Italia, non potremo più dire, come trent'anni fa, che si può finire in carcere o essere processati soltanto per reati tipizzati perché, ad esempio, fin dall'inizio è Ufficio del massimario della Cassazione si è chiesto che cosa volesse significare il reato di «traffico di influenza illecita» e quale fosse il limite tra l'influenza lecita e quella illecita.

Ora, con questo provvedimento, che immagino la maggioranza dei colleghi si appresti a votare, noi interveniamo nuovamente. Io mi sono fatto uno schema anche per capire che cosa sarebbe accaduto sulla base di questo provvedimento. Abbiamo un record: siamo passati, per la corruzione in atti giudiziari - comma secondo, secondo periodo dell'articolo 319-ter del codice penale - da venti a venticinque anni. Ora, senza parlare di cent'anni fa, dopo il 2015 si parlava di una prescrizione da venti a venticinque anni. Con questo provvedimento noi la portiamo a trentatré anni e oltre. Lo ripeto: trentatré anni e oltre di processo. L'ordinamento, quindi, dice che se il signor Bianchi o il signor Rossi oggi vengono accusati di aver commesso un reato come la corruzione in atti giudiziari, attraverso una serie di meccanismi di interruzione o parametrati a seconda delle sentenze di primo e secondo grado, prima che il reato sia prescritto, per essere giudicati e per sapere se sono innocenti o colpevoli, possono attendere anche più di trentatré anni, cioè tutta la vita. Infatti, se ti incriminano che hai trent'anni, fino a sessantacinquesessantasei anni posso tenerti sotto processo e dirti a sessantasei anni che sei innocente. Ma questo è il reato più grave.

Per quanto riguarda l'induzione indebita a dare o promettere utilità - è già siamo a reati che sono un po' meno chiari da definire - si va dagli otto anni che erano previsti fino al 2015, ai diciotto anni e nove mesi e oltre previsti da questo provvedimento, cioè ci avviciniamo ai vent'anni per la prescrizione di questo tipo di reato, come per tutti i reati contro la pubblica amministrazione come la corruzione per l'esercizio della funzione, e l'atto contrario al dovere d'ufficio, le fattispecie previste dagli articoli 318 e 319, oltre che per la già ricordata corruzione in atti giudiziari di cui all'articolo 319-ter. Per tutte queste fattispecie sostanzialmente vengono raddoppiati i termini di prescrizione.

Noi abbiamo discusso per anni sulla necessità del giusto processo e di una sua risposta in tempi ragionevolmente brevi al cittadino e qui stiamo votando, o meglio state votando e volete votare, una norma che rende eterni

i processi. Mi è venuta in mente una preghiera: «L'eterno riposo dona loro, Signore». In questo caso si potrebbe dire: «L'eterno processo dona loro, Governo». Noi stiamo promettendo ai cittadini l'eterno processo nei loro confronti.

Naturalmente si tratta di reati per i quali è stata aumentata già la pena nel 2015 e dunque molte volte cominciano con l'arresto, cioè si comincia da dove si dovrebbe finire. Una volta che un cittadino viene considerato colpevole è giusto che sconti in carcere la sua pena. In questo caso, invece, si comincia alla rovescia, cioè si arresta il cittadino sulla base di una pena editale particolarmente alta (e basta andare a vedere la realtà di quello che è accaduto negli ultimi anni per capirlo) quanto più l'arresto è ingiustificato, le prove sono traballanti, il disegno accusatorio mostra dei limiti, tanto più il processo non lo fanno, malgrado il fatto che la persona finita in carcere, una volta uscita, faccia di tutto per essere processata, per dimostrare la sua innocenza. Qui comincia il difficile. Quando l'accusa è traballante fin dall'inizio, né il pubblico ministero, né la magistratura ha interesse a fare un processo che starebbe a dimostrare l'errore iniziale. Io ho casi di colleghi parlamentari che dopo sette-otto anni dall'arresto sono riusciti a chiudere senza neanche essere rinviati a giudizio. Cito il caso dell'onorevole Di Giandomenico che, dopo otto anni di carcere, di pena, di patimenti e senza neanche essere rinviato a giudizio, non ha visto neanche cominciare il processo. Potrei citare tantissimi altri casi di vera e propria barbarie giuridica. Non possiamo introdurre nell'ordinamento a cuor leggero elementi di barbarie giuridica, molte volte assolutamente ingiustificati. L'altro giorno abbiamo parlato di una cosa terribile nel merito, ma piuttosto semplice nei fatti: lo stupro cui veniva sottoposta una minorenni. Non era un processo difficile; non era un processo contro la mafia con centinaia di imputato: c'era un imputato e una vittima. Abbiamo saputo che dopo venti anni è andato in prescrizione, che ci hanno messo dieci anni a fare il primo grado e dopo, tra il primo grado e l'appello, hanno "dormito" per altri dieci anni. Dove erano i presidenti dei tribunali, i pubblici ministeri, i magistrati che sono così numerosi dentro gli uffici del Ministero della giustizia e che sono sempre in prima linea nelle trasmissioni televisive, che scrivono saggi, che partecipano ai dibattiti e fanno i loro congressi? Pensate che un caso si risolva portando la prescrizione da venti a trent'anni invece di obbligare il sistema a dare una risposta di servizio e di giustizia ai cittadini in tempi ragionevoli e veri?

Purtroppo, per questo il nostro voto è contrario, il provvedimento va nella direzione più sbagliata possibile per dare un sentimento e una realtà di giustizia ai cittadini italiani.

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Dirindin. Ne ha facoltà.

DIRINDIN (*Art. 1-MDP*). Signor Presidente, rappresentanti del Governo, colleghe e colleghi, anche io intervengo su un provvedimento che riguarda la giustizia, che non è esattamente il tema di cui mi occupo nello specifico, ma lo faccio per riprendere il tema delle residenze per l'esecuzio-

ne delle misure di sicurezza (REMS). Purtroppo, sono sgomenta, amareggiata e molto preoccupata.

Sono sgomenta perché quanto previsto dall'attuale punto 16 del maxi-emendamento, l'ex articolo 12, lettera *d*), del provvedimento ripristina soluzioni che abbiamo cercato di superare faticosamente per tanti anni. Sono stati oggetto di interventi persino del Presidente della Repubblica con parole molto forti e adesso rischiamo di riaprire quella stagione.

Sono amareggiata perché - lo dico ai rappresentanti del Governo - abbiamo fatto di tutto per cercare anche in questa ultima settimana di trovare delle soluzioni percorribili nel rispetto delle regole e delle procedure. Ogni soluzione tentata non ha portato a nessun risultato e anche la promessa che c'era stata fatta questa mattina di inserire un riferimento alle norme approvate appena qualche anno fa non la vedo riportata nel maxi-emendamento.

Sono infine molto preoccupata per le conseguenze del citato punto 16.

Mi permetto allora di intrattenere l'Assemblea per cercare di dare qualche ulteriore indicazione sui rischi - molti mi hanno già preceduto - e poi per cercare di condividere insieme quali potrebbero essere le soluzioni. Il punto 16 disciplina un caso specifico: il caso in cui - leggo testualmente perché ho l'impressione che molto di quanto successo sia dovuto alla complessità non sufficientemente compresa - gli istituti penitenziari non siano idonei a garantire i trattamenti terapeutico-riabilitativi, con riferimento alle specifiche esigenze dei soggetti, nel pieno rispetto della Costituzione. Disciplinare il caso in cui gli istituti penitenziari non sono in grado di garantire la tutela della salute ai detenuti è una cosa importante che condividiamo tutti. Ciò che ci si sarebbe aspettato è una norma che preveda tempi, condizioni, criteri, risorse e prescrizioni affinché ciò che la legge da tempo ha già detto - ovvero che dentro gli istituti penitenziari siano istituite, laddove non esistono, delle sezioni particolari per garantire l'assistenza terapeutico-riabilitativa - venisse fatto. Invece, con questa norma offriamo a chi non è stato in grado di rendere idonee all'interno degli istituti penitenziari le sezioni che devono occuparsi della salute mentale dei detenuti, qualche volta colpevolmente, qualche volta perché non ha potuto fare diversamente (in Italia non dappertutto, ma in qualche caso), una scorciatoia per continuare a essere colpevoli, indifferenti o disattenti nei confronti della salute mentale dei detenuti che stanno in carcere. Questa scorciatoia è molto pericolosa, anche se la offriamo come alternativa all'organizzazione dei servizi di salute mentale all'interno delle carceri.

Perché succede questo? Intanto perché il punto 16 prevede l'ampliamento della platea delle persone potenzialmente ricoverabili nelle REMS, comprendendo anche coloro (questo è sufficientemente chiaro a tutti, anche a chi come me non si occupa di giustizia) per i quali la condizione di disagio mentale deve essere ancora accertata; si dice che devono andare nelle REMS, anziché negli SPDC degli ospedali o nei dipartimenti di salute mentale. Questa norma ripristina di fatto la vecchia logica manicomiale, realizzando strutture detentive dedicate solo ai malati di mente, che è esattamente quello che per tanti decenni, dopo la legge Basaglia, abbiamo cercato di rea-

lizzare, e prevede la moltiplicazione di queste strutture sanitarie e, prossimamente, un aumento collegato dei costi.

Cosa bisognava fare allora? Bisognava fare qualcosa di diverso: intanto qualificare i programmi di tutela di salute mentale dentro le carceri; istituire, in quelle Regioni e in quelle carceri in cui non ci sono, i reparti di osservazione psichiatrica che la legge prevede almeno dal 2008; sostenere convintamente, da parte di tutte le istituzioni competenti in materia di giustizia e di sanità, l'attività dei dipartimenti di salute mentale, come richiesto anche dalla Società italiana di psichiatria.

Bisognava poi far rispettare i principi della recente normativa, che pur con tante difficoltà, è riuscita a fare passi importanti in avanti. Altri passi devono essere ancora fatti, ma chi non è riuscito a fare questi passi fino oggi non può essere legittimato a continuare così, ma deve essere costretto a procedere secondo la legge.

Chiedo allora al Governo, nei confronti del quale voterò la fiducia, perché credo che questo Governo abbia sicuramente la necessità di proseguire nell'opera che sta svolgendo, che intervenga con decisione nella predisposizione dei decreti delegati per far rispettare i limiti e i principi previsti dalla normativa civile che abbiamo approvato in questi anni, prevedendo tutte le necessarie condizioni che consentono di istituire, dentro le carceri e dentro i servizi di salute mentale delle aziende sanitarie, quanto è necessario per garantire il diritto alle cure a tutte le persone che ne hanno bisogno. (*Applausi dal Gruppo Art.1-MDP*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Cappelletti. Ne ha facoltà.

CAPPELLETTI (*M5S*). Signor Presidente, il Governo viene in Parlamento e pone la questione di fiducia su un provvedimento che limita la possibilità dei magistrati di ricorrere allo strumento delle intercettazioni. Questo avviene nel pieno dello scandalo per corruzione Consip, per cui viene indagato perfino un membro del Governo, come se ci volesse quest'azione della magistratura per dare nuova vita a un provvedimento che è stato lasciato in Commissione a prendere polvere per quasi due anni.

A voler pensare male, si potrebbe considerare che l'inchiesta sulle gare di appalto più grande d'Europa sia legata a questo *sprint* e a questo tentativo di mettere i bastoni tra le ruote alla magistratura, perché - sia chiaro soprattutto ai cittadini - è opportuno richiamare che cosa prevede questo provvedimento: innanzitutto non saranno più possibili le intercettazioni informatiche e ambientali in casa, in ufficio e in altri luoghi, a meno che il magistrato non abbia la certezza che in quel luogo si siano compiendo attività criminose. Fino ad oggi, era sufficiente un fondato timore del compimento di attività criminose. In futuro, occorrerà dunque che ve ne sia la certezza. Mi chiedo: se un magistrato ha la certezza che in un determinato ambiente si stia consumando un reato, perché deve predisporre l'intercettazione e non prevedere magari un'irruzione per porre fine a quel reato? Faccio un esempio: i colloqui tra l'imprenditore Alfredo Romeo e Carlo Russo, amico della famiglia Renzi, non avrebbero mai potuto essere intercettati con questo

provvedimento. Questo si chiama garantismo a senso unico nei confronti dei corrotti.

Questo non è l'unico elemento di criticità di tale provvedimento. Con il disegno di legge in discussione i magistrati non potranno più scegliere i programmi informatici spia che ritengano più idonei, ma dovranno attenersi alle indicazioni del Ministero. È chiaro che se è il Ministro a decidere i *software* da utilizzare per tutte le procure, allora delinquenti, corrotti e corruttori avranno vita più facile nel dotarsi delle contromisure in grado di neutralizzare questi strumenti o comunque per poterne rilevare la presenza. Perché Governo e maggioranza concedono questo vantaggio a corrotti e corruttori?

Come se non bastasse, non si escludono tagli alla spesa per le intercettazioni. È vero che la rappresentante del Governo ha dichiarato che non è questa la sua intenzione, quanto piuttosto quella di ridurre i costi delle intercettazioni, ma non possiamo ignorare che la norma proposta sia suscettibile di interpretazioni opposte e che tutti gli emendamenti del Movimento 5 Stelle presentati in Commissione, che avrebbero potuto sanare le ambivalenti espressioni presenti nella norma, siano stati bocciati. Insomma, questa appare una legge che mira ad avere nel nostro Paese meno inchieste per corruzione, ma non perché combatte o contrasta il fenomeno, bensì semplicemente perché rende più difficile il lavoro dei magistrati e quindi l'emersione dei reati. Sembra che dal Governo Berlusconi non sia cambiato molto.

Questa norma prevede anche una forte riduzione dei tempi per le indagini preliminari. Tempi stretti per i pm significherebbero inevitabilmente la riduzione dell'inchiesta nei processi, e aumenterebbero le probabilità per i delinquenti di farla franca. La previsione del carcere fino a quattro anni per tutti coloro che diffonderanno riprese audiovisive eseguite fraudolentemente, quindi il carcere per chi fa informazione, rappresenta una visione del mondo al contrario. Invece di facilitare, promuovere e incentivare l'emersione dei fatti illeciti, introduciamo una sanzione penale pesantissima per tutti i cittadini, non giornalisti, che diffondessero informazioni di interesse pubblico, magari semplicemente riprese con il proprio cellulare. (*Applausi dal Gruppo M5S*).

Non è solo il Movimento 5 Stelle a nutrire pesanti riserve rispetto a tale riforma. Il presidente dell'Associazione nazionale magistrati Piercamillo Davigo si è detto contrario, così come il suo predecessore, Rodolfo Sabelli. L'ANM ha dichiarato che una delega siffatta rischia di trasformare il legislatore delegato, ossia il Governo, in legislatore ordinario. Il Consiglio superiore della magistratura ha rilevato che la delega contenuta nel disegno di legge presenta aspetti problematici per il suo carattere generico. Anche i procuratori capo delle maggiori città italiane auditi in Commissione si sono dichiarati unanimemente contrari ad un intervento del legislatore in materia di intercettazioni, per lo più definito come inopportuno.

Perfino Matteo Renzi ha dichiarato in più occasioni: «Non metteremo mano alla riforma delle intercettazioni». Ricordo qualche articolo di giornale, come ho già fatto in precedenza. Ad esempio, leggiamo su «Repubblica»: «Mano tesa di Renzi ai pm: "Non tolgo le intercettazioni"»; «Corriere della Sera»: «Intercettazioni, non si cambia»; «Il Messaggero»: «Renzi: non tocco le intercettazioni»; «Il Giornale»: «Renzi si rimangia la

riforma delle intercettazioni»; «L'Unità»: «Renzi ai pm: "Nessuna modifica alle intercettazioni"»; «Libero»: Renzi: "Non toccherò le intercettazioni"». E infatti siamo qui a discutere l'esatto contrario. (*Applausi dal Gruppo M5S*). Io la penso così. Sulle intercettazioni la Corte di giustizia dell'Unione europea pone il diritto di cronaca prima di tutto, anche prima della *privacy*, in particolare (ma non solo) dei politici. Il dottore non ha ordinato a nessuno di fare politica e chi la fa deve anche dare l'esempio. Il politico rappresenta le istituzioni e quindi non esistono suoi comportamenti privati che non incidano sulla credibilità pubblica. Io la penso così, ma queste non sono parole mie, bensì del numero due del Partito Democratico, Debora Serracchiani.

Concludo dicendo che l'Associazione nazionale magistrati, il Consiglio superiore della magistratura e tutti i procuratori auditi si sono dimostrati apertamente contrari al provvedimento in esame. Perché dunque questo disegno di legge delega continua essere imposto al Parlamento dal Governo e dalla maggioranza? Sicuramente non viene fatto nell'interesse dei cittadini, che quotidianamente a tutto pensano tranne che a essere intercettati e violati nella loro *privacy*. Esiste un detto popolare che vorrei ricordare e che recita come segue: «Male non fare, paura non avere». Con la normativa che proponete voi dichiarate invece proprio il contrario, cioè che avete paura, che temete la diffusione delle informazioni e delle intercettazioni, che temete di avere dei cittadini informati e quindi più consapevoli. Per questo state cercando di limitare la diffusione di verità a voi scomode e per questo voteremo convintamente contro il provvedimento in esame e contro questo Governo. (*Applausi dal Gruppo M5S*).

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Ginetti. Ne ha facoltà.

GINETTI (*PD*). Signor Presidente, il disegno di legge n. 2067 completa gli interventi adottati in questi anni volti al rafforzamento delle garanzie difensive e a rendere più efficiente il sistema di giustizia nazionale, compresa la fase dell'esecuzione penale. Indiscutibili sono, infatti, i risultati ottenuti in questi anni di Governo in un settore strategico, quello della giustizia; strategico non soltanto per l'effettività della tutela dei diritti, ma in quanto più rispondente ai parametri costituzionali del giusto processo in termini di tempi e di smaltimento di cause pendenti.

Una delle prime e più importanti problematiche che abbiamo dovuto affrontare in questa legislatura è stata in particolare il sovraffollamento delle carceri, cui ci aveva richiamato la Corte europea dei diritti dell'uomo con la nota sentenza Torreggiani. Siamo intervenuti senza ricorrere a strumenti straordinari (come qualcuno invece ha sostenuto), ma con interventi strutturali di modifica del sistema delle pene e delle misure di esecuzione delle condanne, con particolare riguardo alle misure alternative al carcere e quindi con iniziative volte a limitare il fenomeno delle porte girevoli; iniziative che sono espressione di una concezione della funzione della pena per cui essa deve tendere alla rieducazione (secondo i principi costituzionali) senza tuttavia rinunciare alla effettività e alla certezza della pena. Si è anche proceduto all'istituzione della detenzione domiciliare come pena principale, chie-

dendo ai magistrati che la detenzione in carcere costituisse in concreto la *extrema ratio* soprattutto in fase cautelare.

Tuttavia tali provvedimenti avevano bisogno di un riordino di sistema coerente e strutturato. Per questo la delega contenuta nel disegno di legge n. 2067 rappresenta uno strumento necessario di riforma e aggiornamento anche della fase dell'esecuzione penale con le modifiche all'ordinamento penitenziario. In tale quadro, l'articolo 31 introduce principi quali la semplificazione delle procedure per le decisioni della magistratura di sorveglianza, anche con l'implementazione del sistema della videoconferenza e del dibattimento a distanza che, pur nella garanzia del diritto alla difesa, consentirebbe un significativo risparmio di risorse. Esso chiede inoltre la revisione delle modalità e dei presupposti di accesso alle misure alternative in riferimento alla pena e ai presupposti soggettivi, eccetto per i reati più gravi quali quelli di mafia e terrorismo.

Il disegno di legge ribadisce inoltre la necessità di rafforzare quello che era sin dall'inizio il cardine del nuovo ordinamento penitenziario, ovvero l'obbligo dell'osservazione scientifica della personalità del condannato per l'individualizzazione del trattamento penitenziario e per un programma di reinserimento e recupero che, con l'offerta di diverse opportunità, tra formazione, istruzione e soprattutto lavoro, possa scongiurare la recidiva con quella differenziazione dei circuiti penitenziari regionali che sono ancora in attesa di completa attuazione. È infatti nello scongiurare la recidiva che si dà più sicurezza ai cittadini e non tenendoli semplicemente dietro delle mura. La legge delega con la previsione dell'eliminazione degli automatismi di preclusione all'accesso ai benefici penitenziari, e la previsione di attività di giustizia di tipo riparativo intende rafforzare il sistema dell'esecuzione esterna, che impone con forza peraltro di ripensare i compiti e le funzioni di tutti gli operatori penitenziari.

Fondamentali rimangono i principi ribaditi nella delega e consegnati al Governo, di valorizzazione del lavoro, sia intramurario che all'esterno, come strumento di recupero sociale, quindi come elementi cardine del programma di trattamento penitenziario in grado di riconnettere il condannato con il mondo esterno.

Tuttavia, due questioni su cui ha richiamato l'attenzione la delega sembrano, come hanno evidenziato le mie colleghe, rimanere ancora oggi in secondo piano, ovvero la questione del riordino della sanità penitenziaria e il pieno superamento degli OPG e delle case di cura e custodia per le misure di sicurezza detentive.

Infine, particolare rilievo assume il principio del riordino riferito ai minori. Infatti, la legge di riforma del 1975, la n. 354, prevedeva delle norme transitorie per un ordinamento autonomo rivolto ai minori. Il riferimento non riguardava soltanto l'offerta di opportunità di istruzione, formazione e lavoro intramurario ma anche requisiti di ammissibilità alle misure alternative, in particolare l'ammissione alla semilibertà e l'affidamento in prova.

Infine, occorre ricordare come la delega contenuta nell'Atto Senato 2067 si inserisca in un contesto di accelerazione della costruzione di uno spazio di cooperazione giudiziaria comune europea per uno spazio unico di libertà, giustizia e sicurezza, fondato sul principio della fiducia reciproca dei

sistemi di giustizia nazionali, e sul reciproco riconoscimento delle decisioni giudiziarie, anche quelle attinenti all'esecuzione delle pene e delle misure alternative.

Il nostro ordinamento oggi rilancia un modello di esecuzione penale segnatamente più moderno e volto al pieno recupero sociale del condannato, in linea con l'orientamento del sistema europeo. Occorre, tuttavia, non abbassare la guardia su un mondo, quello del carcere, che vede oggi rischi di proselitismo per il terrorismo islamico e nuovi rischi di sovraffollamento in alcuni istituti.

Il carcere come istituzione che chiede attenzione per le persone, anche quelle che ogni giorno lì prestano servizio con abnegazione, ossia quel corpo di polizia penitenziaria che ogni giorno in carcere subisce queste permanenti carenze, in attesa di quel giusto riconoscimento, che abbiamo promesso anche con la legge di stabilità, per il riallineamento alle altre forze di polizia.

Un sistema di giustizia, quello che abbiamo delineato, deve dunque saper conciliare esigenza di sicurezza e repressione con obiettivi di tutela dei diritti e garanzie di un processo che sia finalmente percepito più giusto e più equo. *(Applausi dal Gruppo PD)*.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione sulla questione di fiducia posta dal Governo e rinvio l'esame dei disegni di legge in titolo ad altra seduta.

Sui lavori del Senato

PRESIDENTE. Comunico che, previ accordi intercorsi tra i Gruppi, la seduta pomeridiana di domani è anticipata alle ore 15,30.

Interventi su argomenti non iscritti all'ordine del giorno

CASTALDI *(M5S)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CASTALDI *(M5S)*. Signor Presidente, domenica sera, il vice presidente della Giunta regionale del Molise, Vittorino Facciolla, eletto nella lista di centrosinistra Unione per il Molise, ora nel Partito Democratico, è stato il protagonista in negativo della nota trasmissione televisiva «Le Iene».

La ricostruzione fatta mostra l'esistenza di cittadini di serie A che possono accedere agevolmente, e secondo qualcuno anche illegalmente, ai fondi per la ricostruzione *post* sisma e cittadini di serie B (direi di terza categoria, per chi mastica di calcio) che vivono ancora in case diroccate dopo quattordici anni.

Al di là dello stile di queste trasmissioni, e in attesa che si risolva la questione nelle sedi competenti, il vice presidente Facciolla ha il dovere di

rendere conto di questa storia ai molisani, che si sono sentiti offesi da quelle immagini: proprio perché lui non è un cittadino comune, ma ricopre una carica pubblica, di elevato peso, oltre ad essere onesto deve anche "apparire" onesto.

Il fatto è questo: Facciolla, di concerto con la Giunta comunale del suo paese, attraverso atti discutibili e secondo alcuni gravemente illegittimi, ha beneficiato dei fondi per la ricostruzione di immobili danneggiati dal sisma. Negli ultimi mesi del 2014 la Giunta comunale di San Martino in Pensilis ha emanato, in quattro date differenti, quattro delibere riguardanti rispettivamente due assessori, il fratello del sindaco e un consigliere comunale, nonché assessore regionale, cioè proprio il Facciolla. La particolarità è che, per tentare di superare l'evidente conflitto d'interesse, i diretti interessati si sono assentati vicendevolmente quando la Giunta ha deliberato delle rispettive personali questioni. Le delibere in oggetto, praticamente in fotocopia, recavano il titolo «Sanatoria alla vendita di immobili». Attraverso questa sanatoria si è trasferito, in modo postumo, il diritto a beneficiare dei fondi per la ricostruzione ai soggetti in questione, i quali avevano acquistato rispettivamente degli immobili terremotati in epoca clamorosamente antecedente alle delibere in esame.

Secondo l'ordinanza commissariale il diritto a beneficiare dei fondi era un diritto personale del proprietario. Questo diritto poteva essere ceduto all'acquirente solo attraverso una preventiva autorizzazione, che avrebbe dovuto rilasciare l'amministrazione comunale (e l'ha fatto). Questa autorizzazione era subordinata, com'è chiaramente intuibile dalla norma, alla valutazione di particolari esigenze, debitamente documentate, che costringevano il venditore a cedere l'immobile.

È allora giunto il momento, per il Movimento 5 Stelle, di dare seguito al bisogno di trasparenza, di rigore e soprattutto di credibilità che i cittadini si aspettano dai politici. È giunto il momento di esigere dal Presidente della Regione che chiarisca formalmente questa vicenda in sede consiliare e assuma una posizione pubblica chiara, indipendentemente dagli eventuali profili penali, sulle condotte di un suo assessore, nonché vice presidente della Giunta. È ineludibile fare una legge anticorruzione... *(Il microfono si disattiva automaticamente)*.

Mi faccia concludere, signor Presidente.

PRESIDENTE. Finisca, una parola, senatore Castaldi.

CASTALDI *(M5S)*. Dicevo che è ineludibile una legge anticorruzione, perché i partiti non prendono provvedimenti sui propri iscritti. *(Applausi del senatore Morra)*.

Presidente, le chiedo l'autorizzazione a consegnare la parte restante del mio intervento, affinché sia allegata al Resoconto della seduta odierna.

PRESIDENTE. La Presidenza la autorizza in tal senso.

FAVERO *(PD)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FAVERO (*PD*). Signor Presidente, onorevoli colleghi, parlerò di problematiche relative al lavoro e all'ambiente, in quanto c'è la necessità di garantire ai dipendenti di un'azienda, la Sacal, il rispetto dell'ambiente. L'azienda di lavorazione dell'alluminio Sacal, che ha sede anche a Carisio, in provincia di Vercelli, sta vivendo un momento difficile. Ci sono dieci soci-lavoratori addetti alle pulizie che sono rimasti senza occupazione e quindi senza retribuzione, oltre a non aver percepito contributi e tredicesima. In questi giorni la situazione sembra migliorata, con il riassorbimento di una parte di questi lavoratori e il pagamento degli arretrati, ma rimane ancora aperta la questione dell'inquinamento ambientale, per cui è stato condannato in primo grado l'amministratore delegato della società. Per questo motivo ho chiesto con un'interrogazione parlamentare un intervento immediato al Ministero del lavoro e al Ministero dell'ambiente.

Credo infatti che il Ministero del lavoro debba vigilare affinché la Sacal rispetti i diritti dei lavoratori dal punto di vista retributivo, previdenziale e anche in materia di sicurezza, pagando tutti gli arretrati e i contributi dovuti. Inoltre l'azienda risulterebbe ancora inadempiente in materia di rispetto delle normative ambientali: a luglio 2016 l'amministratore delegato e il responsabile per la sicurezza ecologica sono stati condannati ad otto mesi di reclusione per inquinamento, al risarcimento dei danni e alla bonifica dell'area dello stabilimento, dove a tutt'oggi sono però ancora presenti quattro cumuli di allumina che vanno messi in sicurezza. La preoccupazione è che le procedure dell'autorizzazione ambientale integrata (AIA), che dovrebbero prevedere lo stoccaggio dei materiali inquinanti, sono sospese, perché mancano adeguate garanzie finanziarie da parte dell'azienda. Su questo chiedo quindi un intervento del Ministero dell'ambiente, in considerazione del rischio di gravi danni alla popolazione, agli allevamenti e alle colture. (*Applausi dal Gruppo PD*).

ORELLANA (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ORELLANA (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*). Signor Presidente, onorevoli colleghi, sono qui per porre alla vostra attenzione la chiusura di una realtà produttiva della mia città, Pavia, che colpisce 78 lavoratori. Si tratta della Marvell Italia e della sua unica sede italiana, che si è insediata a Pavia nel 2009.

La Marvell Italia fa parte del gruppo multinazionale Marvell, che ha sede centrale negli Stati Uniti: un gruppo con migliaia di dipendenti e oltre due miliardi di dollari di fatturato annuo. Dal 1° marzo scorso è stata attivata la procedura di mobilità che, se nulla interverrà a modificare l'*iter*, porterà alla perdita del posto di lavoro per 78 lavoratori. Si tratta di lavoratori con alte professionalità, in maggioranza ingegneri, alcuni con *master*, che si occupano di *networking* e memorie di massa.

Se il sito di Pavia chiuderà, questo prezioso *know-how* andrà disperso. Alcuni lasceranno forse l'Italia e ciò rappresenterebbe una perdita grave per il nostro Paese. L'Italia, proiettata nella digitalizzazione, e la Lombardia, motore dell'innovazione in Italia e in Europa, non possono veder disperdere una realtà all'avanguardia, oltretutto per decisioni prese oltreoceano, che non tengono conto dell'impatto nel nostro sistema Paese e obbedendo a logiche a noi del tutto ignote.

Chiedo quindi attenzione al Governo (in particolare al Ministero dello sviluppo economico) nel valutare tutte le azioni possibili al fine di evitare un depauperamento di conoscenze che, proprio ora che l'Italia è impegnata nel mantenersi agganciata all'innovazione dell'Industria 4.0 e nello sviluppo del Piano nazionale della banda ultralarga, deve essere assolutamente scongiurato.

Tutti gli strumenti possibili vanno quindi messi in campo per scongiurare la dispersione di questo nucleo di lavoratori e alte professionalità.

BOTTICI (M5S). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BOTTICI (M5S). Signor Presidente, leggo il capitolo «Genitori improvvisati», pagina 95 del libro «Setta di Stato - bambini affidati, abusi sessuali, amici potenti: il caso Forteto» di Francesco Pini e Duccio Tronci: "Prima di prendere il bambino mi sembra si sia fatto un incontro solo con l'assistente sociale Rovai e il capo dei servizi sociali Egizia Badiani di Prato", ricorda Valeria, cresciuta al Forteto ma oggi uscita dalla comunità. "Si fece un incontro solo, tutti noi affidatari alla presenza di Goffredi e di Rodolfo Fiesoli", prosegue Valeria: il piccolo che le veniva affidato aveva infatti altri tre fratelli e ciascuno fu assegnato a una coppia diversa del Forteto. Matteo è l'affidatario di un altro dei fratelli e riporta la stessa versione sulle assistenti: "Hanno parlato con noi (...) gli abbiamo detto: 'Noi siamo le coppie' la prima volta. Ci siamo presentati e poi siamo andati via con Goffredi". Com'è possibile che prima di quell'incontro non ci siano stati contatti con i servizi sociali? Da dove nascevano gli affidamenti? Chi sapeva dell'arrivo al Forteto dei quattro fratelli? "Fiesoli e Goffredi", ha risposto in tribunale Marcello, un altro degli affidatari. "Ci avevano detto che a breve sarebbe arrivata l'assistente sociale che ci avrebbe proposto questi quattro bambini".

Il recente caso dei quattro fratellini seguiti dai servizi sociali di Prato non si discosta da una prassi consolidata nei decenni di vita della comunità mugellana. "Io mi ricordo di aver avuto solo un colloquio col giudice Scarcella", ha testimoniato in tribunale Elsa, altra madre affidataria. Nessuno si rese conto che Elsa soffriva di depressione e non molto tempo prima aveva tentato il suicidio. Ciononostante, ebbe non uno, ma due figli assegnati. Il maschio aveva gravi problemi neuropsichiatrici, era una sorta di "bambino lupo"».

Signor Presidente noi "abitiamo" in queste pagine e visto che la Commissione giustizia non intende ancora portare in Aula il provvedimento per l'istituzione di una Commissione d'inchiesta sul tema, io, come promes-

so, ogni giorno interverrò, anche più di una volta, affinché la smettiate di oscurare la vicenda del Forteto. (*Applausi dal Gruppo M5S*).

Signor Presidente, chiedo di allegare la restante parte del testo di cui ho dato lettura al Resoconto della seduta.

PRESIDENTE. La Presidenza l'autorizza in tal senso.

Senatrice Bottici, l'attuale Presidenza condivide il suo intento, che quindi può sollecitare, con l'augurio di ottenere soddisfazione.

ENDRIZZI (*M5S*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ENDRIZZI (*M5S*). Signor Presidente, colleghi, è di queste ultime ore la notizia, riportata dal «Corriere Veneto», di fabbriche tessili cinesi "ri-convertite" alla marijuana. A Riese Pio X, in provincia di Treviso, le Forze dell'ordine hanno scoperto un capannone, dove ufficialmente doveva avere sede un'azienda tessile, trasformato però in serra per la coltivazione della canapa indiana, con tanto di irrigazione e illuminazione giorno e notte. Bisogna essere chiari: non stiamo parlando della canapa per uso industriale o tessile. La varietà coltivata era di tipo geneticamente selezionato per potenziare al massimo gli effetti psicotropi, cioè come droga. Secondo gli inquirenti il prodotto era destinato ai mercati del Nord Europa (Gran Bretagna, Olanda e Germania in particolare) e viaggiava approfittando delle rotte del tessile *made in China*: la marijuana veniva infatti confezionata sottovuoto e nascosta all'interno degli imballaggi di abiti, camicie e altri capi d'abbigliamento.

Non si tratta di un caso isolato: altri quattro capannoni con la stessa identica situazione sono stati scoperti a Piove di Sacco, Bagnoli, Codevigo e Agna, tutti in provincia di Padova. Se però guardiamo l'asse tra la Toscana e il Veneto, passando per l'Emilia-Romagna, sono una decina ormai i casi a livello nazionale, nel solo 2017. Ne emerge un vero e proprio sistema diffuso e connesso alla rete commerciale cinese. Ma perché parlo di asse tra Toscana e Veneto? Perché risulterebbe che l'operazione sia partita da un imprenditore cinese residente in Toscana e che le attività fossero state trasferite in poi in Veneto. Ebbene, già in una mia interrogazione dello scorso anno segnalavo la verosimile migrazione di attività illecite cinesi da Prato al Veneto, con particolare riferimento alle Province di Padova e Rovigo e che questa migrazione servisse a sfuggire ai controlli, che a Prato si fanno più stringenti, era evidente. Pare infine che i controlli siano scattati per il consumo anormale di corrente elettrica ed è quanto segnalavo sempre in quella interrogazione: il consumo ingiustificato di elettricità, soprattutto notturna, poteva e doveva essere una spia d'allarme importante della presenza di attività illecite.

Signor Presidente, l'interrogazione è stata pubblicata il 28 aprile del 2016: è passato quasi un anno ed è sconcertante vedere che un Ministero non sia in grado di attivarsi tempestivamente su fatti così gravi. Auspico che

ora si abbiano le risposte: le aspettano artigiani e commercianti onesti. (*Applausi dal Gruppo M5S*).

SILVESTRO (*PD*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SILVESTRO (*PD*). Signor Presidente, il tema che intendo trattare nel mio intervento riguarda per la seconda volta il servizio di emergenza sanitaria 118 nella Regione Emilia-Romagna. È di pochi giorni fa la notizia che l'ordine dei medici della Provincia di Bologna ha comminato la sanzione della sospensione dall'esercizio professionale per un periodo di sei mesi al direttore sanitario dell'azienda USL di Bologna. Si tratta di una sanzione pesante, che si aggiunge a quelle già erogata da altri ordini dei medici delle Province dell'Emilia-Romagna e sempre dall'ordine dei medici di Bologna al direttore del dipartimento di emergenza e urgenza dell'azienda USL di Bologna stessa. Non ha dunque fine questa saga, che diventa facile rubricare come oscurantista e fuori dal tempo, che persegue logiche e obiettivi ormai evidentemente ben lontani da quelli dichiarati, che destabilizza un sistema assolutamente rilevante per i cittadini di Bologna e dell'intera Emilia-Romagna, come quella dell'emergenza e urgenza sanitaria, che mortifica le competenze di medici ed infermieri e il loro diuturno impegno professionale, che si pone fuori da ogni consesso scientifico, professionale e organizzativo.

La sospensione del direttore sanitario conseguirebbe al non aver bloccato un'aleatoria istigazione all'abuso della professione medica, che si concretizzerebbe nel fatto che alcune ben definite e puntuali azioni assistenziali cosiddette salvavita possano essere effettuate da infermieri, in questo caso operativi da anni sulle ambulanze del 118 dell'Emilia-Romagna, con risultati ottimi e oggettivamente verificabili. Si tratta di azioni specifiche e puntuali, che sono parte integrante della loro pregevole e apprezzata funzione assistenziale, che derivano da competenze certificate, che sono inserite in protocolli e procedure correlate a diffuse buone pratiche, a linee guida e ad evidenze scientifiche già in uso a livello internazionale, oltre che in altre Regioni del nostro Paese. Sono azioni specifiche e puntuali, formalmente validate dal direttore medico dell'unità operativa in cui quei medici e quegli infermieri prestano servizio.

Colpisce ancora di più che quest'ultima sanzione avvenga dopo che una legge da poco approvata da questo Parlamento sul tema della tutela del paziente e della responsabilità professionale sanitaria, indica espressamente come elemento fondante del comportamento professionale degli esercenti le professioni sanitarie l'aver operato richiamandosi a linee guida, protocolli e buone pratiche professionali riconosciute come tali dalla comunità scientifica di riferimento. Il fatto, oltretutto, è particolarmente grave anche perché un ente ausiliario dello Stato, qual è un ordine o un collegio professionale, continua a non muoversi in una logica di leale collaborazione fra istituzioni - in questo caso ordine e Regione - ma procede in maniera arbitraria, con proce-

dure sanzionatorie che si richiamano ad autodefinitive competenze riservate e a ipotetici *shifting* diagnostici e prestazionali.

L'arma utilizzata dall'ordine dei medici della provincia di Bologna, che viene utilizzata con logiche brute per imporre la propria unilaterale e autoreferenziale e visione di risposte ai bisogni dei cittadini e alle aspettative decontestualizzate di una parte non rilevante dei professionisti sanitari, evidenzia un uso assolutamente improprio della deontologia professionale, oltretutto assai distante dai dettati dello stesso codice di deontologia medica. Un'arma impropria ed esagerata, come da più parti è stato detto, che produce un danno di immagine a tutti gli ordini e collegi sanitari che in quanto enti ausiliari dello Stato non possono ad esso sovraordinarsi. Il pensiero critico, la dialettica anche accesa degli ordini e collegi con il relativo Ministero vigilante, per quanto utile, è segno di democrazia e non può produrre una dicotomia così ruvida tra tali istituzioni dello Stato. Intervengano dunque, per porre fine a questa situazione paradossale, il Ministero della salute e l'organo direttivo della Federazione nazionale degli ordini dei medici. Il loro silenzio assordante colpisce tutti coloro che credono ancora nella leale collaborazione tra i diversi poteri che operano nello e per lo Stato. Non è solo auspicabile ma anche doveroso che si agisca e che non si debba attendere che succeda dell'altro ancor prima che chi ne ha la potestà prenda posizione.

Queste sono vicende che alterano profondamente le relazioni, anche fra le diverse componenti professionali sanitarie, cosa di cui i cittadini e il nostro sistema salute non hanno assolutamente bisogno.

Mozioni, interpellanze e interrogazioni, annunzio

PRESIDENTE. Le mozioni, interpellanze e interrogazioni pervenute alla Presidenza saranno pubblicate nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Ordine del giorno per le sedute di mercoledì 15 marzo 2017

PRESIDENTE. Il Senato tornerà a riunirsi domani, mercoledì 15 marzo, in due sedute pubbliche, la prima alle ore 9,30 e la seconda alle ore 15,30, con il seguente ordine del giorno:

I. Seguito della discussione dei disegni di legge:

Modifiche al codice penale e al codice di procedura penale per il rafforzamento delle garanzie difensive e la durata ragionevole dei processi nonché all'ordinamento penitenziario per l'effettività rieducativa della pena (*Approvato dalla Camera dei deputati*) (2067)

- Deputati Donatella FERRANTI ed altri. - Modifiche al codice penale in materia di prescrizione del reato (*Approvato dalla Camera dei deputati*) (1844)

- Deputati MOLTENI ed altri. - Modifiche all'articolo 438 del codice di procedura penale, in materia di inapplicabilità e di svolgimento del giudizio abbreviato (*Approvato dalla Camera dei deputati*) (2032)
- SCILIPOTI ISGRÒ. - Modifiche agli articoli 408 e 409 del codice di procedura penale, in materia di opposizione della persona offesa alla richiesta di archiviazione e di ricorso per Cassazione avverso l'ordinanza di archiviazione (176)
- TORRISI. - Interventi a favore di attività lavorative autonome da parte di detenuti in espiazione di pena (209)
- MANCONI ed altri. - Misure alternative alla detenzione in carcere nel caso di inadeguata capienza dell'istituto di pena (286)
- COMPAGNA. - Modifiche alla legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di divieto di concessione di benefici penitenziari e di regime penitenziario (299)
- BARANI. - Modifiche alla legge 26 luglio 1975, n. 354, e altre disposizioni in materia di relazioni affettive e familiari dei detenuti (381)
- BARANI. - Modifica all'articolo 28 del codice penale e abrogazione dell'articolo 32 del medesimo codice nonché dei commi 1 e 2 dell'articolo 85 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, in materia di pene accessorie, per favorire il reinserimento sociale e lavorativo delle persone condannate (382)
- BARANI. - Modifiche al codice penale e al codice di procedura penale e altre disposizioni, nonché delega al Governo, per la riduzione del sovraffollamento degli istituti di pena (384)
- BARANI. - Modifiche al codice penale in materia di abolizione delle misure di sicurezza personali detentive (385)
- BARANI. - Modifiche al codice penale, concernenti l'introduzione dell'affidamento al servizio sociale tra le pene principali previste per i delitti (386)
- BARANI. - Modifiche alla legge 26 luglio 1975, n. 354, concernenti l'introduzione di una misura alternativa alla detenzione denominata "patto per il reinserimento e la sicurezza sociale" (387)
- BARANI. - Modifiche agli articoli 4-*bis*, 14-*bis*, 14-*ter*, 14-*quater* e 41-*bis* della legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di divieto di concessione dei benefici penitenziari, di regime di sorveglianza particolare e di soppressione del regime restrittivo con sospensione delle regole ordinarie di trattamento penitenziario per gravi motivi di ordine e di sicurezza pubblica (389)
- MARINELLO ed altri. - Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e alla legge 26 luglio 1975, n. 354, concernenti la limitazione dell'applicabilità delle circostanze attenuanti e dei procedimenti speciali nonché dei benefici penitenziari per i condannati per omicidio volontario (468)
- COMPAGNA. - Modifiche agli articoli 22, 176 e 177 del codice penale, in materia di conversione della pena dell'ergastolo (581)
- CARDIELLO ed altri. - Disposizioni in materia di personale addetto ai centri di prima accoglienza ed alle comunità per i minorenni (597)

- CARDIELLO ed altri. - Modifica dell'articolo 409 del codice di procedura penale in materia di ricorribilità per cassazione dell'ordinanza di archiviazione (609)
- CARDIELLO ed altri. - Modifiche al codice di procedura penale in materia di partecipazione della persona offesa alle varie fasi del processo (614)
- BARANI. - Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e alla legge 26 luglio 1975, n. 354, per favorire i rapporti tra detenute madri e figli minori e per l'istituzione di case-famiglia protette (700)
- CASSON ed altri. - Prescrizione del reato. Modifiche agli articoli 157 e 159 del codice penale (708)
- DE CRISTOFARO ed altri. - Abrogazione della legge 5 dicembre 2005, n. 251, recante modifiche al codice penale e alla legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di attenuanti generiche, di recidiva, di giudizio di comparazione delle circostanze di reato per i recidivi, di usura e di prescrizione (709)
- LO GIUDICE ed altri. - Semplificazione delle procedure per la liberazione anticipata (1008)
- CASSON ed altri. - Modifiche al codice penale e al codice di procedura penale in tema di notifiche, prescrizione del reato e recidiva, nonché disposizioni in materia di razionalizzazione e accelerazione dei temi del processo penale (1113)
- LUMIA ed altri. - Modifiche all'articolo 416-*ter* del codice penale, in materia di trattamento sanzionatorio del delitto di scambio elettorale politico-mafioso (1456)
- LO GIUDICE ed altri. - Modifiche alla legge 26 luglio 1975, n. 354, e altre disposizioni in materia di relazioni affettive e familiari dei detenuti (1587)
- GIARRUSSO ed altri. - Modifiche alla disciplina penale del voto di scambio politico-mafioso (1681)
- GIARRUSSO ed altri. - Modifica all'articolo 416-*ter* del codice penale, concernente lo scambio elettorale politico-mafioso (1682)
- GIARRUSSO ed altri. - Modifica all'articolo 416-*ter* del codice penale per l'inasprimento delle sanzioni per il voto di scambio politico-mafioso (1683)
- GIARRUSSO ed altri. - Modifica all'articolo 416-*bis* del codice penale per l'inasprimento delle pene per l'associazione mafiosa armata (1684)
- Nadia GINETTI ed altri. - Modifiche al codice penale e al codice di procedura penale in materia di sospensione della prescrizione penale (1693)
- CAMPANELLA ed altri. - Modifiche al codice penale in materia di prescrizione dei reati (1713)
- Lucrezia RICCHIUTI ed altri. - Modifica della disciplina della prescrizione (1824)
- BARANI. - Modifiche all'articolo 178 del codice penale in materia di benefici derivanti da sentenze di riabilitazione penale (1905)

- Maria MUSSINI ed altri. - Modifica all'articolo 53 della legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di concessione di licenze agli internati (1921)
- D'ASCOLA ed altri. - Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e al codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, in materia di furto in abitazione (1922)
- CAPPELLETTI. - Modifiche al codice penale in materia di prescrizione dei reati in generale nonché in materia di prescrizione per taluni delitti contro la pubblica amministrazione (2103)
- Nadia GINETTI. - Modifica dei requisiti per l'ammissione dei minori all'affidamento in prova al servizio sociale ed al regime di semilibertà (2295)
- Patrizia BISINELLA ed altri. - Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e all'ordinamento penitenziario in materia di furto in abitazione e negli esercizi commerciali e rapina (2457)
- *Relatori* CASSON e CUCCA (*Relazione orale*)

II. Discussione della mozione di sfiducia individuale n. 737, Montevecchi, nei riguardi del Ministro per lo sport (*nella seduta pomeridiana*)

La seduta è tolta (*ore 20,29*).

Allegato A

DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO UNIFICATO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e all'ordinamento penitenziario (2067-1844-2032-176-209-286-299-381-382-384-385-386-387-389-468-581-597-609-614-700-708-709-1008-1113-1456-1587-1681-1682-1683-1684-1693-1713-1824-1905-1921-1922-2103-2295-2457)

Risultante dall'unificazione dei disegni di legge:

Modifiche al codice penale e al codice di procedura penale per il rafforzamento delle garanzie difensive e la durata ragionevole dei processi nonché all'ordinamento penitenziario per l'effettività rieducativa della pena (2067)

Modifiche al codice penale in materia di prescrizione del reato (1844)

Modifiche all'articolo 438 del codice di procedura penale, in materia di inapplicabilità e di svolgimento del giudizio abbreviato (2032)

Modifiche agli articoli 408 e 409 del codice di procedura penale, in materia di opposizione della persona offesa alla richiesta di archiviazione e di ricorso per Cassazione avverso l'ordinanza di archiviazione (176)

Interventi a favore di attività lavorative autonome da parte di detenuti in espiatione di pena (209)

Misure alternative alla detenzione in carcere nel caso di inadeguata capienza dell'istituto di pena (286)

Modifiche alla legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di divieto di concessione di benefici penitenziari e di regime penitenziario (299)

Modifiche alla legge 26 luglio 1975, n. 354, e altre disposizioni in materia di relazioni affettive e familiari dei detenuti (381)

Modifica all'articolo 28 del codice penale e abrogazione dell'articolo 32 del medesimo codice nonché dei commi 1 e 2 dell'articolo 85 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, in materia di pene accessorie, per favorire il reinserimento sociale e lavorativo delle persone condannate (382)

Modifiche al codice penale e al codice di procedura penale e altre disposizioni, nonché delega al Governo, per la riduzione del sovraffollamento degli istituti di pena (384)

Modifiche al codice penale in materia di abolizione delle misure di sicurezza personali detentive (385)

Modifiche al codice penale, concernenti l'introduzione dell'affidamento al servizio sociale tra le pene principali previste per i delitti (386)

Modifiche alla legge 26 luglio 1975, n. 354, concernenti l'introduzione di una misura alternativa alla detenzione denominata «patto per il reinserimento e la sicurezza sociale» (387)

Modifiche agli articoli 4-*bis*, 14-*bis*, 14-*ter*, 14-*quater* e 41-*bis* della legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di divieto di concessione dei benefici penitenziari, di regime di sorveglianza particolare e di soppressione del regime restrittivo con sospensione delle regole ordinarie di trattamento penitenziario per gravi motivi di ordine e di sicurezza pubblica (389)

Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e alla legge 26 luglio 1975, n. 354, concernenti la limitazione dell'applicabilità delle circostanze attenuanti e dei procedimenti speciali nonché dei benefici penitenziari per i condannati per omicidio volontario (468)

Modifiche agli articoli 22, 176 e 177 del codice penale, in materia di conversione della pena dell'ergastolo (581)

Disposizioni in materia di personale addetto ai centri di prima accoglienza ed alle comunità per i minorenni (597)

Modifica dell'articolo 409 del codice di procedura penale in materia di ricorribilità per cassazione dell'ordinanza di archiviazione (609)

Modifiche al codice di procedura penale in materia di partecipazione della persona offesa alle varie fasi del processo (614)

Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e alla legge 26 luglio 1975, n. 354, per favorire i rapporti tra detenute madri e figli minori e per l'istituzione di case-famiglia protette (700)

Prescrizione del reato. Modifiche agli articoli 157 e 159 del codice penale (708)

Abrogazione della legge 5 dicembre 2005, n. 251, recante modifiche al codice penale e alla legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di attenuanti generiche, di recidiva, di giudizio di comparazione delle circostanze di reato per i recidivi, di usura e di prescrizione (709)

Semplificazione delle procedure per la liberazione anticipata (1008)

Modifiche al codice penale e al codice di procedura penale in tema di notifiche, prescrizione del reato e recidiva, nonché disposizioni in materia di razionalizzazione e accelerazione dei tempi del processo penale (1113)

Modifiche all'articolo 416-*ter* del codice penale, in materia di trattamento sanzionatorio del delitto di scambio elettorale politico-mafioso (1456)

Modifiche alla legge 26 luglio 1975, n. 354, e altre disposizioni in materia di relazioni affettive e familiari dei detenuti (1587)

Modifiche alla disciplina penale del voto di scambio politico-mafioso (1681)

Modifica all'articolo 416-*ter* del codice penale, concernente lo scambio elettorale politico-mafioso (1682)

Modifica all'articolo 416-*ter* del codice penale per l'inasprimento delle sanzioni per il voto di scambio politico-mafioso (1683)

Modifica all'articolo 416-*bis* del codice penale per l'inasprimento delle pene per l'associazione mafiosa armata (1684)

Modifiche al codice penale e al codice di procedura penale in materia di sospensione della prescrizione penale (1693)

Modifiche al codice penale in materia di prescrizione dei reati (1713)

Modifica della disciplina della prescrizione (1824)

Modifiche all'articolo 178 del codice penale in materia di benefici derivanti da sentenze di riabilitazione penale (1905)

Modifica all'articolo 53 della legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di concessione di licenze agli internati (1921)

Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e al codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, in materia di furto in abitazione (1922)

Modifiche al codice penale in materia di prescrizione dei reati in generale nonché in materia di prescrizione per taluni delitti contro la pubblica amministrazione (2103)

Modifica dei requisiti per l'ammissione dei minori all'affidamento in prova al servizio sociale ed al regime di semilibertà (2295)

Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e all'ordinamento penitenziario in materia di furto in abitazione e negli esercizi commerciali e rapina (2457)

EMENDAMENTO 1.900 (TESTO CORRETTO), SU CUI IL GOVERNO HA POSTO LA QUESTIONE DI FIDUCIA, INTERAMENTE SOSTITUTIVO DEGLI ARTICOLI DA 1 A 40 NEL TESTO UNIFICATO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

1.900

Il Governo

V. testo corretto

Emendamento 1.900 (in formato PDF) (*vedi annesso*)

1.900 (testo corretto)

Il Governo

Emendamento 1.900 (testo corretto) (in formato PDF) (*vedi annesso*)

Allegato B**Pareri espressi dalla 1ª e dalla 5ª Commissione permanente sul testo del disegno di legge n. 2067-1844-2032-176-209-286-299-381-382-384-385-386-387-389-468-581-597-609-614-700-708-709-1008-1113-1456-1587-1681-1682-1683-1684-1693-1713-1824-1905-1921-1922-2103-2295-2457 e sui relativi emendamenti**

La Commissione, affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'interno, ordinamento generale dello Stato e della pubblica amministrazione esaminato il testo proposto all'Assemblea dalla Commissione di merito per i disegni di legge in titolo, nonché gli emendamenti ad esso riferiti, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo, nel presupposto che le attività di cui all'articolo 37, comma 1, lettera d), possano essere svolte con le risorse umane e materiali previste a legislazione vigente.

In merito agli emendamenti esprime parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 17.100, 38.0.100, 12.122, 12.123, 34.103, 35.133, 05.100, 14.0.100, 36.117 e 36.119.

Esprime parere non ostativo su tutti i restanti emendamenti.

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato l'ulteriore emendamento 4.102 (testo 2), trasmesso dall'Assemblea, relativo al disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo.

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli ulteriori emendamenti 18.110 (testo 2) e 18.111 (testo 2), trasmessi dall'Assemblea, relativi al disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo.

Testo integrale dell'intervento della senatrice Fasiolo nella discussione della questione di fiducia posta sull'emendamento 1.900 (testo corretto) interamente sostitutivo del testo del disegno di legge n. 2067-1844-2032-176-209-286-299-381-382-384-385-386-387-389-468-581-597-609-614-700-708-709-1008-1113-1456-1587-1681-1682-1683-1684-1693-1713-1824-1905-1921-1922-2103-2295-2457

Il disegno di legge in esame di modifica al codice penale e al codice di procedura penale per il rafforzamento delle garanzie difensive e per la durata ragionevole dei processi affronta con autentico spirito riformatore anche l'ordinamento penitenziario, quindi il complesso tema della giustizia, tema che viene declinato sotto il profilo organizzativo, strutturale e dell'organico

inadeguato sotto vari profili: sia della magistratura inquirente sia di quella giudicante, sia del personale amministrativo di vario livello.

Le criticità, che ho verificato anche nel mio territorio, solo in parte risolte grazie a piccoli aggiustamenti e integrazioni parziali, sono sotto gli occhi di tutti e investono sia la materia civile, sia quella penale e amministrativa, sia l'ambito carcerario.

Il disegno di legge in discussione riguarda anche l'ordinamento penitenziario. È su questo che vorrei spendere qualche osservazione, dopo aver ascoltato in varie sedi gli importanti contributi dei colleghi, che hanno affrontato - ad esempio - il tema dell'introduzione dell'istituto della messa alla prova e la revisione delle incriminazioni penali, con l'introduzione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, o di altre forme di estinzione del reato come la riparazione del danno subito dalla vittima, o di specifiche forme riparative per i reati ambientali e contro la pubblica amministrazione.

Il disegno di legge si propone di rivedere tecnicamente le disposizioni in modo da rendere il processo penale più efficiente e affidabile. In particolare, si propone di snellire e velocizzare la durata dei processi penali, secondo il principio della ragionevole durata, nella piena garanzia degli imputati, anche in applicazione delle convenzioni e direttive europee.

All'articolo 31, attraverso una delega, si tende a modificare l'ordinamento penitenziario. I principi e i criteri direttivi della delega, molto dettagliati, affidano al Governo il compito di ridisegnare un equilibrato rapporto tra l'esigenza della funzione rieducativa della pena e le misure di sicurezza sociale.

È su questo articolo che mi vorrei soffermare per i principi e i criteri direttivi molto articolati che include, tra cui la semplificazione delle procedure, la revisione delle modalità dei presupposti di accesso alle misure alternative al carcere, che vengono facilitate; salvo casi di eccezionale gravità e pericolosità, condanne per delitti di mafia e terrorismo internazionale.

Se da un lato vengono previste misure per rendere più efficace il sistema dei controlli, anche attraverso il coinvolgimento della polizia penitenziaria, il che fa presupporre l'adeguamento dell'organico, oggi fortemente sottodimensionato, dall'altro vengono giustamente eliminati automatismi o preclusioni che impediscono, o rendono difficile per alcune categorie di reati, un trattamento rieducativo e il ricorso a benefici penitenziari, in particolare per gli ergastolani, fatti salvi i casi di eccezionale gravità e pericolosità.

Diventano dunque particolarmente qualificanti il recupero sociale del condannato e la ricerca di misure alternative. Viene valorizzato il ricorso al lavoro, elemento fondamentale per responsabilizzare il detenuto e reinserirlo socialmente, lavoro da potenziare sia internamente alla struttura carceraria, sia esternamente.

Viene valorizzato il principio dell'intervento in carcere del volontariato, come il riconoscimento del diritto del condannato a mantenere vivi i rapporti affettivi con i propri cari, quantunque in condizioni generali ben disciplinate. Le norme devono considerare i bisogni sociali e culturali, le esigenze di esprimere, anche per i detenuti stranieri, l'adesione alla propria re-

ligione, il diritto alle cure mediche nelle modalità previste dal decreto legislativo n. 230 del 1999.

Viene riservata poi un'attenzione particolare ai minori nell'obiettivo della socializzazione e soprattutto di un'educazione che promuova la crescita sociale e umana e il senso della responsabilità personale. Per i minori e gli adulti giovani vengano particolarmente sottolineati l'importanza di accesso a misure alternative alla detenzione, il rafforzamento dell'istruzione e formazione professionale, il rafforzamento dei rapporti con il mondo esterno come elemento chiave per un positivo reinserimento sociale.

La pena dunque si trasforma, in qualche modo, da luogo della punizione in un luogo rieducativo a un luogo in cui mettere in atto le possibili strategie per orientare soggetti in situazioni di difficoltà verso percorsi di vita alternativi alla devianza. Dunque con questo provvedimento viene data risposta a esigenze dettate dalla sicurezza e dall'ordine pubblico e viene posto particolare accento sul ruolo di prevenzione e di formazione e su programmi di rieducazione che l'amministrazione penitenziaria dovrebbe svolgere. Nelle carceri è purtroppo oggi in vigore un vero e proprio trattamento penitenziario perpetrato dai detenuti anziani nei confronti dei detenuti giovani, tema al quale la polizia penitenziaria è particolarmente attenta. Oggi, finalmente, i giovani potranno più facilmente uscire dal rischio di assorbimento nel circuito della criminalità e della malavita, L'esperienza detentiva dovrebbe essere, infatti, un momento di vera e propria riflessione, un'occasione di crescita dal punto di vista umano e sociale. Insomma, bisogna puntare maggiormente sulla logica educativa prima che punitiva, con percorsi di risocializzazione indirizzati a detenuti giovani, poiché gli obiettivi delle carceri dovrebbero essere, *in primis*, la riduzione dell'effetto negativo della carcerazione sulla popolazione giovane e l'avvio di un rapporto costruttivo tra i detenuti e i soggetti del mondo esterno fatto dal mondo degli affetti, della famiglia, dal mondo del lavoro e del volontariato.

In tal senso, l'attività lavorativa all'interno della struttura carceraria assicura una valenza pedagogica-trattamentale con il preciso fine di rispettare gli impegni assunti volontariamente. L'esperienza lavorativa, infatti, sarà utile, indispensabile per acquisire abilità e competenze spendibili nel mondo del lavoro.

Spero che, grazie a questa riforma, vi sia l'impegno a stimolare i reclusi a scegliere una via diversa e a spronarli all'assunzione di responsabilità con l'impegno di reinserirsi nel tessuto sociale. A queste persone, giovani o meno giovani, va garantito un futuro; va garantita una speranza; vanno assicurati locali dignitosi da destinare alle attività di studio, di laboratorio professionalizzante; vanno garantite sale polivalenti; va garantito uno spazio palestra, una sala teatrale, un locale ambulatoriale, medico di pronto soccorso e odontoiatrico.

Il carcere non è un purgatorio, è un luogo che deve favorire un percorso personale di riflessione e di rivisitazione del proprio vissuto per modificare profondamente i comportamenti che determinato la delinquenza.

Ho visitato alcuni carceri; ho seguito alcune vite di carcerati e la fatica del reinserimento lavorativo, i tempi lunghi, esasperanti della rincorsa a qualche firma necessaria a un tirocinio formativo. Le depressioni conse-

guenti, a cui neppure il volontariato organizzato riesce a far fronte, dovrebbero appartenere a un'altra "filosofia" della detenzione.

Con la riacquisizione dello *status* di libero cittadino bisognerebbe anche poter trovare nella società cosiddetta civile una mansione lavorativa, ore dedicate alla formazione, all'interno di un processo virtuoso che attraverso fasi transitorie di semi-libertà e/o affidamento, come previsto dal disegno di legge.

In tale prospettiva, anche il territorio e le imprese ivi operanti vanno sensibilizzati per concrete prospettive formative e lavorative in un clima positivo, che è il presupposto necessario al successo riabilitativo.

Bene dunque questo disegno di legge, che dovrà avvalersi delle esperienze più avanzate e delle migliori pratiche presenti nel Paese. Il carcere è lo specchio della società: una società non può permettersi, oggi, l'indifferenza rispetto a un bisogno estremo di riscatto, che passa attraverso la sfida di una normativa solidale e in grado di sfatare pregiudizi e luoghi comuni.

Vogliamo realizzare una "Cittadella della Giustizia" dedicata al lavoro, a laboratori professionalizzanti, a un'altra filosofia della detenzione nel nostro territorio di confine, e speriamo di farcela.

Integrazione all'intervento del senatore Castaldi su argomenti non iscritti all'ordine del giorno

È giunto il momento di esigere dal Presidente della Regione che chiarisca formalmente questa vicenda in sede consiliare e assuma una posizione pubblica chiara, indipendentemente dagli eventuali profili penali, sulle condotte di un suo assessore nonché vice presidente della Giunta!

Invito inoltre il Governatore del Molise a raccogliere la sfida - seppur con colpevole ritardo - che nel 2013 egli stesso lanciò, con la consueta spavalderia, proprio al Movimento 5 Stelle: presentare una proposta di legge seria e rigorosa sul conflitto di interessi. Una legge ineludibile tenendo presente che i partiti non prendono nessun provvedimento sui propri amministratori che mettono in atto comportamenti come questo, una legge non più rinviabile in una terra che ne ha un disperato bisogno.

Documento allegato all'intervento della senatrice Bottici su argomenti non iscritti all'ordine del giorno

Dal capitolo «Genitori improvvisati», tratto dal libro «Setta di Stato», di Francesco Pini e Duccio Tronci: «Prima di prendere il bambino mi sembra si sia fatto un incontro solo con l'assistente sociale Rovai e il capo dei servizi sociali Egizia Badiani di Prato», ricorda Valeria, cresciuta al Forteto ma oggi uscita dalla comunità. «Si fece un incontro solo, tutti noi affidatari alla presenza di Goffredi e di Rodolfo Fiesoli», prosegue Valeria: il piccolo che le veniva affidato aveva infatti altri tre fratelli, e ciascuno fu assegnato ad una coppia diversa del Forteto. Matteo è l'affidatario di un altro dei fratelli e riporta la stessa versione sulle assistenti: «Hanno parlato con

noi... gli abbiamo detto: "Noi siamo le coppie" la prima volta. Ci siamo presentati e poi sono andati via con Goffredi». Com'è possibile che prima di quell'incontro non ci siano stati contatti con i servizi sociali? Da dove nascevano gli affidamenti? Chi sapeva dell'arrivo al Forteto dei quattro fratelli? «Fiesoli e Goffredi», ha risposto in tribunale Marcello, un altro degli affidatari. «Ci avevano detto che a breve sarebbe arrivata l'assistente sociale che ci avrebbe proposto questi quattro bambini».

Il recente caso dei quattro fratellini seguiti dai servizi sociali di Prato - uno dei minori è rimasto al Forteto un periodo anche dopo l'arresto di Fiesoli nel 2011 - non si discosta da una prassi consolidata nei decenni di vita della comunità mugellana.

«Io mi ricordo di aver avuto solo un colloquio col giudice Scarcella», ha testimoniato in tribunale Elsa, altra madre affidataria. Nessuno si rese conto che Elsa soffriva di depressione e non molto tempo prima aveva tentato il suicidio. Ciononostante ebbe non uno, ma due figli assegnati. Il maschio aveva gravi problemi neuropsichiatrici, era una sorta di "bambino lupo". Un caso difficile. «Qualcuno le ha detto come si doveva fare?», ha chiesto a Elsa il giudice Bouchard. «No, gli assistenti sociali spiegarono la sua situazione, nel senso com'era vissuto... noi si guardava un po' via via così come fare». "Un po', via via".

Daria - quattro bambini affidati contemporaneamente - vedeva le assistenti sociali al Forteto, ma non vi scambiava tante parole. «Non ci parlavo. Non ci parlavano neanche i bambini. Le assistenti sociali facevano riferimento a Rodolfo, a Luigi... a loro. Anche quando rimanevano a pranzo stavano con loro». Anziché relazionarsi con la madre affidataria, le assistenti parlavano con Fiesoli e Goffredi, due condannati in via definitiva.

Lucia, dopo essere stata affidata al Forteto, diventa a sua volta affidataria di una bambina di 8 anni, quando ne ha appena 22, nel 1998. È meglio sulla carta la piccola è assegnata ad altre due persone del Forteto, ma nella pratica è Lucia ad occuparsi di lei, a parlare a scuola con i professori, sotto gli sguardi perplessi degli altri genitori che potrebbero scambiare per una ragazza madre. Secondo Lucia l'assistente era consapevole di tutto: "Sapeva che l'avrei gestita io". Anche in questo caso la preparazione all'affidamento è pari a zero, Lucia non riceve una sola informazione sulla piccola, neppure il nome: «Seppi come si chiamava e l'età la mattina, tre ore prima che arrivasse». In più Lucia, ascoltata al processo, ha detto che non voleva quella bambina, che non si sentiva pronta, che nella sua vita sognava un figlio proprio, da avere con un compagno. Fu Fiesoli, ha raccontato, a decidere per lei, e lei come quasi tutti al Forteto non seppe opporsi ai voleri del profeta. «A tutti era Rodolfo che diceva chi doveva prendere i bambini, e con chi».

I servizi sociali, dal canto loro, nella maggior parte dei casi si sarebbero adeguati alle indicazioni del fondatore del Forteto. Lo schema, stando alle ricostruzioni di molti testimoni ma anche ad alcuni documenti ufficiali, sembra essere questo: gli assistenti parlano con Fiesoli o con Goffredi degli affidamenti, il profeta decide a chi assegnare il bambino e quando è necessario costruisce pure la coppia fittizia di genitori, la cosiddetta "famiglia funzionale". Poi comunica i nomi agli assistenti sociali, che li indicano al tri-

bunale per il decreto di affidamento. Se le proposte sono troppo "stravaganti" (come nel caso di Lucia, che era sola e molto giovane per crescere una bambina), Fiesoli indica degli affidatari formalmente più accettabili, ma poi nella pratica al Forteto si fa come vuole lui, col tacito assenso degli assistenti che - almeno in certi casi - sembrano al corrente di tutto.

Congedi e missioni

Sono in congedo i senatori: Amati, Anitori, Bubbico, Cassano, Cattalfo, Cattaneo, Chiavaroli, Crosio, Della Vedova, De Poli, Di Maggio, Divina, D'Onghia, Donno, Fattori, Gentile, Lai, Lanzillotta, Longo Fausto, Guilherme, Marino Mauro Maria, Monti, Nencini, Olivero, Piano, Pizzetti, Puglisi, Quagliariello, Rubbia, Stucchi, Turano, Vicari e Zanoni.

Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori: Casson, Crimi, Esposito Giuseppe, Marton e Romani Paolo, per attività del Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica; Fazzone, per attività dell'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa.

Commissioni permanenti, trasmissione di documenti

In data 13 marzo 2017, è stata trasmessa alla Presidenza una risoluzione della 13ª Commissione permanente (Territorio, ambiente, beni ambientali), approvata nella seduta del 9 marzo 2017, ai sensi dell'articolo 144, commi 1 e 6, del Regolamento, sulla proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica della direttiva 87/217/CEE del Parlamento europeo e del Consiglio, della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, della direttiva 2009/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del regolamento (UE) n. 1257/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, della direttiva 86/278/CEE del Consiglio e della direttiva 94/63/CE del Consiglio per quanto riguarda le norme procedurali in materia di elaborazione delle relazioni in materia ambientale e che abroga la direttiva 91/692/CEE del Consiglio (COM (2016) 789 definitivo) (*Doc. XVIII, n. 193*).

Ai sensi dell'articolo 144, comma 2, del Regolamento, il predetto documento è stato trasmesso al Presidente del Consiglio dei ministri e al Presidente della Camera dei deputati.

Disegni di legge, trasmissione dalla Camera dei deputati

Onn. Bindi Rosy, Attaguile Angelo, D'Uva Francesco, Garavini Laura, Maggorno Ernesto, Mattiello Davide, Naccarato Alessandro, Prestigiacomio Stefania, Vecchio Andrea, Ferranti Donatella, Verini Walter, Ermini David,

Guerini Giuseppe, Gandolfi Paolo, Marzano Michela, Tentori Veronica, Zampa Sandra, Manfredi Massimiliano, Miotto Anna Margherita
Disposizioni per la protezione dei testimoni di giustizia (2740)
(presentato in data 14/03/2017)
C.3500 approvato dalla Camera dei deputati.

Disegni di legge, annuncio di presentazione

Senatori Donno Daniela, Puglia Sergio, Fattori Elena
Modifica delle sanzioni previste per le catture di prodotto ittico di taglia inferiore al minimo (2738)
(presentato in data 14/03/2017);

senatore Sacconi Maurizio
Disposizioni in materia di lavoro occasionale e intermittente nonché di responsabilità solidale tra committente e appaltatore (2739)
(presentato in data 14/03/2017);

senatori Lezzi Barbara, Bottici Laura, Serra Manuela, Buccarella Maurizio, Mangili Giovanna, Moronese Vilma, Lucidi Stefano, Bertorotta Ornella, Puglia Sergio, Cotti Roberto
Modifiche all'articolo 3-bis del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 462, in materia di rateazione delle somme dovute a seguito di controlli automatici e di controlli formali emessi dall'Agenzia delle entrate (2741)
(presentato in data 14/03/2017);

senatore Barozzino Giovanni
Introduzione del reato di omicidio sul lavoro e del reato di lesioni personali sul lavoro gravi o gravissime (2742)
(presentato in data 14/03/2017);

senatori Centinaio Gian Marco, Arrigoni Paolo, Calderoli Roberto, Candiani Stefano, Comaroli Silvana Andreina, Consiglio Nunziante, Crosio Jonny, Divina Sergio, Stefani Erika, Stucchi Giacomo, Tosato Paolo, Volpi Raffaele
Nuove norme in materia di incentivi fiscali e contrasto alla delocalizzazione delle imprese (2743)
(presentato in data 14/03/2017);

senatori Donno Daniela, Lucidi Stefano, Paglini Sara, Santangelo Vincenzo, Puglia Sergio, Mangili Giovanna, Giarrusso Mario Michele, Nugnes Paola, Moronese Vilma, Scibona Marco, Castaldi Gianluca, Bertorotta Ornella, Blundo Rosetta Enza, Montevecchi Michela
Istituzione dell'Attestato di qualità della terra (2744)
(presentato in data 14/03/2017);

DDL Costituzionale

senatori Borioli Daniele Gaetano, Angioni Ignazio, Astorre Bruno, Buemi Enrico, Cirinnà Monica, Esposito Stefano, Puppato Laura, Scalia Francesco, Silvestro Annalisa, Sposetti Ugo, Susta Gianluca, Vaccari Stefano
Modifiche all'articolo 94 della Costituzione in materia di dimissioni volontarie del Governo, mozione di sfiducia costruttiva e questione di fiducia (2745)
(presentato in data 14/03/2017).

Governo, richieste di parere per nomine in enti pubblici

Il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, con lettera in data 3 marzo 2017, ha trasmesso - per l'acquisizione del parere parlamentare, ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo 18 novembre 1997, n. 426, come modificato dall'articolo 6 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 32 - la proposta di nomina del signor Giancarlo Giannini a componente del Consiglio di amministrazione della Fondazione Centro sperimentale di cinematografia (n. 101).

Ai sensi della predetta disposizione e dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, la proposta di nomina è deferita alla 7ª Commissione permanente, che esprimerà il parere entro il 3 aprile 2017.

Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con lettera in data 7 marzo 2017, ha trasmesso - per l'acquisizione del parere parlamentare, ai sensi dell'articolo 1 della legge 24 gennaio 1978, n. 14 - la proposta di nomina dell'avvocato Andrea Annunziata a Presidente dell'Autorità di sistema portuale del Mare di Sicilia orientale (n. 102).

Ai sensi della predetta disposizione e dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, la proposta di nomina è deferita alla 8ª Commissione permanente, che esprimerà il parere entro il termine del 3 aprile 2017.

Governo, trasmissione di documenti

Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con lettera in data 8 marzo 2017, ha inviato, ai sensi dell'articolo 13, comma 3, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, la relazione sul funzionamento del Sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI), corredata dal rapporto - predisposto dall'Agenzia per l'Italia digitale - sulla verifica del funzionamento del SISTRI, aggiornati al 31 dicembre 2017.

Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 13ª Commissione permanente (*Doc.* CCXXI, n. 6).

Il Ministro della salute, con lettera in data 8 marzo 2017, ha inviato, ai sensi dell'articolo 25 della legge 7 agosto 1973, n. 519, la relazione sui risultati dell'attività svolta dall'Istituto superiore di sanità nell'anno 2015.

Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 12ª Commissione permanente (*Doc. XXIX*, n. 4).

Autorità nazionale anticorruzione, trasmissione di atti

Il Presidente dell'Autorità nazionale anticorruzione, con lettera in data 10 marzo 2017, ha inviato una segnalazione, ai sensi degli articoli 21 e 22 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, in merito alla riforma del settore della mobilità non di linea.

Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 8ª e alla 10ª Commissione permanente (Atto n. 965).

Garante del contribuente, trasmissione di atti

Con lettere in data 22 e 27 febbraio 2017, sono state inviate, ai sensi dell'articolo 13, comma 13-*bis*, della legge 27 luglio 2000, n. 212, le relazioni sull'attività svolta nell'anno 2016 dai seguenti Garanti del contribuente:

- della regione Campania (Atto n. 966);
- della regione Sardegna (Atto n. 967).

I predetti documenti sono stati trasmessi, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 6ª Commissione permanente.

Corte di conti, trasmissione di documentazione

Il Presidente della Sezione centrale di controllo sulla gestione delle Amministrazioni dello Stato della Corte dei conti, con lettera in data 7 marzo 2017, ha inviato la deliberazione n. 3/2017/G - concernente "il recupero delle spese di giustizia e i rapporti convenzionali tra il Ministero della giustizia ed Equitalia giustizia".

La predetta deliberazione è stata trasmessa, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 2ª, alla 5ª e alla 6ª Commissione permanente (Atto n. 968).

Commissione europea, trasmissione di progetti di atti normativi per il parere motivato ai fini del controllo sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità

La Commissione europea, in data 14 marzo 2017, ha inviato, per l'acquisizione del parere motivato previsto dal protocollo n. 2 del Trattato sull'Unione europea e del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea relativo all'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità, la proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che adatta all'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea una serie di atti giuridici nel settore della giustizia che prevedono il ricorso alla procedura di regolamentazione con controllo (COM (2016) 798 definitivo).

Ai sensi dell'articolo 144 del Regolamento, il predetto atto è deferito alla 14ª Commissione permanente che, ai fini del controllo sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e proporzionalità, esprimerà il parere motivato entro il termine del 27 aprile 2017.

Le Commissioni 1ª e 3ª potranno formulare osservazioni e proposte alla 14ª Commissione entro il 20 aprile 2017.

La Commissione europea, in data 14 marzo 2017, ha inviato, per l'acquisizione del parere motivato previsto dal protocollo n. 2 del Trattato sull'Unione europea e del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea relativo all'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità, la proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al riconoscimento reciproco dei provvedimenti di congelamento e di confisca (COM (2016) 819 definitivo).

Ai sensi dell'articolo 144 del Regolamento, il predetto atto è deferito alla 2ª Commissione permanente che, ai fini del controllo sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e proporzionalità, esprimerà il parere motivato entro il termine del 27 aprile 2017.

Le Commissioni 1ª, 3ª e 14ª potranno formulare osservazioni e proposte alla 2ª Commissione entro il 20 aprile 2017.

La Commissione europea, in data 14 marzo 2017, ha inviato, per l'acquisizione del parere motivato previsto dal protocollo n. 2 del Trattato sull'Unione europea e del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea relativo all'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità, la proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica (COM (2016) 864 definitivo).

Ai sensi dell'articolo 144 del Regolamento, il predetto atto è deferito alla 10ª Commissione permanente che, ai fini del controllo sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e proporzionalità, esprimerà il parere motivato entro il termine del 27 aprile 2017.

Le Commissioni 3ª e 14ª potranno formulare osservazioni e proposte alla 10ª Commissione entro il 20 aprile 2017.

Mozioni, apposizione di nuove firme

I senatori Razzi, Sollo, D'adda, Amati, Valentini, Granaiola, Capacchione, Cardinali, Vaccari, Borioli, Cuomo e Chiti hanno aggiunto la propria firma alla mozione 1-00405 del senatore Cotti ed altri.

Interpellanze

GIOVANARDI - *Al Ministro della difesa* - Premesso che, secondo quanto risulta all'interpellante:

nella riapertura delle indagini relative alla morte di Stefano Cucchi, sono state determinanti le dichiarazioni rese ai magistrati dagli appuntati dei Carabinieri Riccardo Casamassima e Maria Rosati;

l'appuntato Casamassima, nella sua qualità di agente di polizia giudiziaria, è stato rinviato a giudizio dal Tribunale di Roma con procedimento penale n. 19062/15, per aver omesso di denunciare all'autorità giudiziaria un reato di sequestro di persona, un reato di rapina e un reato di evasione e procurata evasione di persona agli arresti domiciliari;

lo stesso Casamassima veniva a suo tempo trasferito dalla stazione Carabinieri Roma Divino Amore a quella di Tor Vergata, a seguito di un violento pestaggio nei confronti di un commilitone, tanto da determinarne l'allontanamento immediato e, soprattutto, la privazione precauzionale delle pistole di ordinanza da parte del comandante della stazione a tutti i militari, per il timore che Casamassima, in preda ad uno dei suoi numerosi attacchi d'ira, avrebbe potuto usarle contro i colleghi;

nel dicembre 2008, fra Casamassima e la collega appuntato Maria Rosati c'erano forti frizioni e contrasti fino a spingere Maria Rosati ad annunciare ai superiori di voler procedere nei confronti dello stesso con denunce e querele;

nel dicembre 2009, un'altra persona, Chiara Rosati, all'epoca fidanzata di Casamassima, faceva una denuncia-segnalazione contro di lui per *stalking* presso un centro antiviolenza di Roma;

nel dicembre 2009, Chiara Rosati e la madre Giuseppa Ferraro si presentavano in caserma a Tor Vergata, per riferire di un ennesimo episodio di *stalking* dove venivano aggredite verbalmente da Casamassima che dava in escandescenze con agitazione psicomotoria, venendo trattenuto a stento dai numerosi militari presenti;

successivamente, l'appuntato Riccardo Casamassima e l'appuntato Maria Rosati, dopo un lungo periodo di conflitto, le cui vicende venivano più volte trattate dalla scala gerarchica, intessevano pubblicamente fra loro una relazione;

sono numerosi gli episodi nei quali l'appuntato Casamassima e l'appuntato Maria Rosati dimostravano atteggiamenti di risentimento, in particolare nei confronti del luogotenente Mastronardi, comandante della stazione di Tor Vergata, da dove erano stati precedentemente allontanati (nel 2010), tentando di coinvolgere in questa azione mirata di delegittimazione e rivalsa anche soggetti esterni all'Arma, per ultimo, denunciando alla Procura militare nel 2014 non soltanto il luogotenente Mastronardi, ma anche il luogotenente Sergio Bennici della stazione Divino Amore dove Casamassima aveva precedentemente prestato servizio, il colonnello Rosario Castello, comandante del gruppo di Frascati, ed il capitano Giuseppe Jacoviello, già comandante della compagnia di Frascati, tutti superiori diretti con cui egli avrebbe avuto motivi di contrasto;

in questa formale denuncia non c'era alcun riferimento, neanche *de relato*, secondo quanto risulta all'interpellante, alla vicenda della morte di Stefano Cucchi;

improvvisamente, nel maggio 2015, l'appuntato Riccardo Casamassima e l'appuntato Maria Rosati si ricordavano di un colloquio, senza essere in grado di indicare la data precisa, che sarebbe avvenuto circa 6 anni prima fra il luogotenente Mastronardi e il maresciallo Roberto Mandolini, attualmente imputato di falsa testimonianza nel caso Cucchi, e di un ulteriore colloquio che sarebbe avvenuto sempre all'epoca fra lo stesso Riccardo Casamassima e il maresciallo Sabatino Mastronardi, figlio del luogotenente Enrico Mastronardi;

tali dichiarazioni, per quanto riguarda il luogotenente Enrico Mastronardi, sarebbero state suffragate soltanto dalle dichiarazioni dell'appuntato Maria Rosati;

secondo quanto risulta all'interpellante, in un articolo di stampa del 23 dicembre 2015 ("Il Messaggero"), la squadra mobile della Questura di Roma (titolare dell'inchiesta *bis*) avrebbe asserito che Casamassima agirebbe per spirito di vendetta, riferendo inoltre che si sarebbe approvvigionato di droga da Fabiola Moretti, compagna di Danilo Abbruciati, già appartenente alla famigerata banda della Magliana;

in seguito interpellati a proposito dalle autorità giudiziarie, ambedue i sottoufficiali presentavano nel settembre 2015 due distinte denunce-querelle nei confronti di Riccardo Casamassima e Maria Rosati,

si chiede di sapere se tali notizie corrispondano a verità e i motivi per i quali gli appuntati Riccardo Casamassima e Maria Rosati non siano stati mai sospesi dal servizio, malgrado i comportamenti descritti.

(2-00453)

Interrogazioni

ORELLANA - *Ai Ministri dello sviluppo economico e del lavoro e delle politiche sociali* - Premesso che:

la multinazionale Marvell Ltd, nata nel 1995 nella Silicon Valley, specializzata nella produzione di semiconduttori, realizza prodotti per l'archiviazione e la comunicazione; conta migliaia di dipendenti e fattura poco più di 2 miliardi di dollari all'anno, vanta tra i *partner* commerciali aziende *leader* del settore come: Alcatel, Ericsson, Fujitsu, Huawei, Intel, LG, Samsung, Asus;

la Marvell nel 2009 ha aperto, quale unica sede in Italia, un polo in provincia di Pavia registrando un consistente incremento dei dipendenti, passati, tra il 2012 e il 2015, da 70 a 100;

si tratta di personale altamente qualificato, anche grazie alla sinergia tra il polo e la facoltà di Ingegneria dell'università di Pavia, che ha formato molti ingegneri specializzati in microelettrica, successivamente assunti in questa azienda innovativa;

la Marvell, punta di diamante dell'industria "4.0" pavese, ha inoltre contribuito in questi anni alla crescita della produzione industriale nella provincia, che nel 2016 è salita del 2,2 per cento rispetto all'anno precedente, piazzandosi al di sopra della media regionale (1,3 per cento);

considerato che:

nel 2015, la multinazionale, a causa di una ristrutturazione aziendale, ha chiuso il ramo di telefonia mobile e ha annunciato un taglio del 17 per cento del personale di tutto il mondo; a Pavia sono stati dichiarati 55 esuberi poi ridotti a 17;

nel mese di marzo, la società ha annunciato la chiusura della sede di Pavia, avviando la procedura di licenziamento di 78 dipendenti, lavoratori altamente qualificati e specializzati nella ricerca e sviluppo del settore mobile (*smarthphone* e *tablet*) di età compresa tra i 27 e i 51 anni;

la procedura di licenziamento collettivo prevede una fase di confronto sindacale di 45 giorni, alla quale seguirà la fase della consultazione pub-

blica presso l'Agenzia regionale per l'istruzione la formazione e il lavoro (A-rifl). Nel caso in cui, scaduti 30 giorni, non si troverà un accordo, la procedura finirà e l'azienda confermerà i licenziamenti;

l'annunciata chiusura della sede pavese della Marvell, peraltro non giustificata dai risultati raggiunti dall'azienda in questi anni in termini produttivi, desta molta preoccupazione per la ricollocazione dei 78 dipendenti ultra specializzati che rappresentano una risorsa importante per il territorio pavese, cui sarebbe auspicabile non rinunciare;

difatti, qualora il sito di Pavia chiudesse, questo importante *know how* andrebbe probabilmente disperso, poiché molti lavoratori, proprio in virtù del proprio profilo altamente specializzato, lascerebbero l'Italia. Un evento che determinerebbe una grave perdita per il Paese, attualmente impegnato sul fronte dell'innovazione dell'industria 4.0 e dello sviluppo della banda ultralarga;

inoltre, la chiusura del polo italiano della Marvell nuocerebbe molto all'economia pavese, anche alla luce della proficua collaborazione instaurata tra l'azienda e l'università di Pavia,

si chiede di sapere:

quali azioni intendano intraprendere i Ministri in indirizzo, per scongiurare la chiusura del polo pavese della Marvell e salvaguardare 78 posti di lavoro;

se non intendano favorire l'ingresso di nuovi investitori, al fine di mantenere in attività questo polo di eccellenza e, in tal caso, a quali strumenti intendano ricorrere per evitare un depauperamento della realtà produttiva pavese.

(3-03576)

Interrogazioni con richiesta di risposta scritta

CAPACCHIONE - *Al Ministro della difesa -*

(4-07165)

(Già 3-03215)

STUCCHI, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, TOSATO, VOLPI - *Ai Ministri dell'economia e delle finanze e del lavoro e delle politiche sociali -* Premesso che:

i centri di assistenza fiscale (CAF) sono organizzazioni (costituitesi in società) che hanno ottenuto dal Ministero dell'economia e delle finanze l'autorizzazione a iscriversi in un apposito albo nazionale;

i servizi principali svolti dai CAF sono la compilazione del modello 730 e delle altre dichiarazioni fiscali, la compilazione dei modelli RED (richiesta dichiarazione redditi) per i pensionati, l'ISEE (indicatore della situazione economica equivalente) per la concessione di agevolazioni in merito ai servizi e l'ISEU (indicatore della situazione economica equivalente universitario) per le agevolazioni più specifiche riferite agli studi universitari;

il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 159 del 2013, recante "Regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE)", prevede, all'articolo 11, un forte ridimensionamento dell'autocertificazione delle informazioni da parte del cittadino, perché molti dati reddituali sono attinti direttamente dagli archivi dell'Agenzia delle entrate e dell'INPS;

per quanto riguarda i cittadini stranieri, invece, per i quali tali riscontri non sono effettuabili, si applica quanto disposto dal decreto del Presidente della Repubblica n. 334 del 2004 che, all'articolo 2, di modifica all'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394 del 1999, stabilisce che "gli stati, fatti e qualità personali (...) sono documentati mediante certificati o attestazioni rilasciati dalla competente autorità dello Stato estero, legalizzati (...) dall'autorità consolare italiana attestante la conformità all'originale"; lo stesso articolo ha aggiunto poi un comma 2-*bis* al medesimo articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394 del 1999, che prevede: "ove gli stati, fatti e qualità personali (...) non possono essere documentati mediante certificati o attestazioni rilasciati da competenti autorità straniere, in ragione della mancanza di una autorità riconosciuta o della presunta inaffidabilità dei documenti, rilasciati dall'autorità locale, rilevata anche in sede di cooperazione consolare Schengen locale (...), le rappresentanze diplomatiche o consolari provvedono al rilascio di certificazioni, (...) sulla base delle verifiche ritenute necessarie, effettuate a spese degli interessati";

in base a quanto previsto dall'articolo 35, comma 2, del decreto legislativo n. 241 del 1997, i modelli elaborati dai CAF, sono obbligatoriamente provvisti di visto di conformità;

così come indicato all'articolo 2, comma 1, del decreto ministeriale n. 164 del 1999 e con circolare n. 7 del 26 febbraio 2015, il visto di conformità implica il riscontro della corrispondenza dei dati esposti nella dichiarazione alle risultanze della relativa documentazione;

a quanto risulta agli interroganti alcune amministrazioni comunali lamentano il rilascio a cittadini stranieri da parte di taluni CAF di attestazioni documentali, non opportunamente suffragate dalla relativa documentazione, ma da semplici "autodichiarazioni/autocertificazioni", non verificabili in alcun modo dalle banche dati italiane;

tali attestazioni documentali danno diritto ad accedere ad agevolazioni fiscali e patrimoniali, che vanno dai pagamenti di mense scolastiche e libri per la scuola dell'obbligo fino alle graduatorie per asili nido, quindi, se non adeguatamente valutate e verificate, sono suscettibili di creare grave pregiudizio a quei cittadini, che avrebbero invece i requisiti, e la reale necessità, di accesso ai servizi sociali ed assistenziali, come da garanzia costituzionale,

si chiede di sapere quali urgenti iniziative i Ministri in indirizzo vogliono intraprendere al fine di attuare una serie di controlli capillari presso i centri di assistenza fiscale, i quali, come specificato in premessa, apponendo il loro visto di conformità per il rilascio di certificazioni, che danno diritto ad agevolazioni fiscali e sociali, senza verificare l'effettivo possesso dei requisiti dichiarati, ingenerano a parere degli interroganti una pesante discriminazione nei confronti di altri cittadini e un dispendio di risorse pubbliche per lo Stato e per le sofferenti amministrazioni comunali che, in ogni modo, sono costrette ad erogare i servizi.

(4-07166)

BONFRISCO - Ai Ministri dell'economia e delle finanze e della giustizia - Premesso che a quanto risulta all'interrogante:

la stampa quotidiana ("Il Sole 24 Ore" del 28 febbraio 2017) riferisce le asserzioni della direttrice dell'Agenzia delle entrate, dottoressa Rossella Orlandi, in merito ad una supposta collaborazione tra la sezione tributaria della Suprema Corte di cassazione e l'Agenzia stessa per predisporre delle sentenze pilota che uniformino gli esiti dei giudizi tributari;

in particolare, l'edizione de "Il Sole 24 Ore" del 28 febbraio 2017 scrive che, a fronte dell'invito rivolto all'Agenzia e all'Avvocatura dal primo presidente della Corte di cassazione "a chiudere le controversie inutili" la direttrice Orlandi avrebbe affermato: «Stiamo lavorando con la Corte per avere sentenze pilota» e «sui ricorsi presentati in Cassazione nel 2015-2016 e su cui l'Agenzia si oppone vinciamo 9 volte su 10»;

nei giudizi tributari l'Agenzia delle entrate è una delle parti, al pari del contribuente;

l'art. 111 della Costituzione dispone che «Ogni processo si svolge nel contraddittorio tra le parti, in condizioni di parità, davanti a giudice terzo e imparziale»;

una eventuale collaborazione tra l'Agenzia delle entrate e la Corte di cassazione «per avere sentenze pilota» lederebbe i principi costituzionali di parità fra le parti del processo e minerebbe la terzietà e l'imparzialità del giudicante;

l'assoluta separazione del potere giudiziario dal potere esecutivo è un argomento fondante della Carta costituzionale a presidio della democrazia e dei diritti dei cittadini;

al fine di garantire la totale indipendenza della magistratura dagli altri poteri dello Stato, l'articolo 104 della Costituzione dispone che «La magistratura costituisce un ordine autonomo e indipendente da ogni altro potere»;

considerato che a seguito delle affermazioni della direttrice Orlandi sul lavoro svolto dall'Agenzia delle entrate per avere sentenze pilota dalla Corte di cassazione, le associazioni sindacali dei dottori commercialisti, in particolare l'AIDC (Associazione italiana dottori commercialisti), l'Unione nazionale giovani dottori commercialisti ed esperti contabili e il SIC (Sindacato italiano commercialisti), hanno stigmatizzato tale dichiarazione,

si chiede di sapere:

se le affermazioni del direttore dell'Agenzia delle entrate riportate in premessa corrispondano a quanto riportato dalla stampa;

in caso affermativo, se i Ministri in indirizzo siano a conoscenza del piano di lavoro tra l'Agenzia delle entrate e la Corte di cassazione sulle "sentenze pilota", in cosa esse si sostanzino e quale sia la loro reale portata;

se la "collaborazione" fra Agenzia delle entrate e Corte di cassazione sia in essere, o lo sia mai stata, anche solo su un piano fattuale, quali siano le modalità in cui essa si esplica, in che modo i magistrati della Suprema Corte intendano interpretare tale "collaborazione" con una sola delle parti del processo tributario e se essa abbia il sostegno politico dei Ministri in indirizzo;

infine, se e quali misure di propria competenza intendano adottare, per censurare gli attori della grave situazione esposta.

(4-07167)

URAS, DE PETRIS, CERVellini, DE CRISTOFARO, BAROZZINO, PETRAGLIA, STEFANO, MUSSINI, CAMPANELLA, Maurizio ROMANI, PEPE - *Ai Ministri della salute, delle infrastrutture e dei trasporti, dell'istruzione, dell'università e della ricerca e per gli affari regionali* - Premesso che:

le isole minori rappresentano una ricchezza territoriale, naturalistica, paesaggistica, culturale ed economica di assoluto rilievo, in Italia e in Europa, e anche in Sardegna, e pertanto va contrastato il loro spopolamento progressivo;

attorno alle loro bellezze di assoluto pregio si è da tempo sviluppato un interessante movimento turistico, anche economicamente importante, tale da determinare nei mesi estivi un notevole incremento della popolazione anche fino a 10 volte quella residente, causando una significativa criticità in relazione all'adeguatezza dei servizi pubblici in generale e quelli alla persona in particolare;

in gran parte delle isole minori, le attività economiche e la vita sociale delle popolazioni residenti è fortemente condizionata dalla qualità degli

interventi pubblici a garanzia dei servizi essenziali, soprattutto quelli sanitari, per l'istruzione e quelli di trasporto di persone e merci e di collegamento alle reti di comunicazione;

considerato che:

i servizi sanitari di assistenza e cura, ricomprendendo anche quelli di emergenza e urgenza, risultano, nell'attualità, molto lontani dal raggiungere una qualità sufficiente, e in particolare corre l'obbligo di evidenziare l'esigenza di professionalità mediche e paramediche idonee all'esecuzione *in loco* degli interventi necessari alla salvaguardia della vita e alla tutela della salute (particolarmente necessari risultano anestesisti, chirurghi e cardiologi);

inoltre appare insostenibile lo stato di alcune rilevanti strutture sanitarie e la palese insufficienza di mezzi di trasporto interno (ambulanze medicalizzate e personale addetto) e di presidi idonei alla gestione di situazioni di emergenza (piena funzionalità della camera iperbarica e adeguate scorte in frigo-emoteca);

risulta incomprensibile ed intollerabile un progetto di ulteriore ridimensionamento della capacità operativa delle strutture sanitarie esistenti, che al contrario dovrebbero essere fortemente potenziate per assicurare alle popolazioni, residenti e non, delle isole minori lo stesso diritto di tutti i cittadini italiani ed europei;

appare, pertanto, inaccettabile che a La Maddalena e a Carloforte non venga assicurata un'adeguata assistenza sanitaria, a partire dal diritto delle donne a partorire in totale sicurezza, senza che tale sicurezza dipenda dalla situazione climatica o dalla disponibilità occasionale di un soccorso aereo;

in troppi casi si è consumata la tragedia per l'inadeguatezza dell'immediata assistenza fornita, come di dovere, da centri idonei presenti nelle isole,

si chiede di conoscere:

se siano in corso iniziative atte a promuovere condizioni di salvaguardia dei diritti degli abitanti delle isole minori in via generale, ed in particolare riguardo alla salute, all'istruzione, al collegamento alle reti di comunicazione e ai trasporti di persone e merci, per La Maddalena, Carloforte e le altre realtà nazionali di piccole isole;

se il Ministro della salute abbia assunto, verso l'amministrazione regionale competente, nel rispetto della autonomia statutaria, iniziative dirette a verificare e sostenere le strutture mediche e ospedaliere istituite presso le isole minori, al fine di assicurare un livello dei servizi essenziali, in particolare quelli sanitari, pari a quelli garantiti nel resto del territorio nazionale;

se il piano di razionalizzazione della sanità e i conseguenti ridimensionamenti operati in questi territori non abbiano compromesso il mantenimento dei livelli essenziali di assistenza sanitaria;

quali azioni intenda intraprendere per garantire alla popolazione che risiede anche temporaneamente nelle isole minori un adeguato livello di assistenza medica e in particolare per garantire alle partorienti e ai nati di godere tempestivamente delle necessarie cure specialistiche, evitando che si ripetano tragici eventi causa di decessi delle partorienti o dei neonati (si rammenta episodio del 12 luglio 2016);

se vi sia la possibilità di godere, da parte della Regione Sardegna, di una deroga alla normativa nazionale che consente l'operatività dei punti nascita solo se superino la soglia minima di 500 parti all'anno, in ragione della particolare condizione insulare e climatica e della contestuale attuale inoperatività dei servizi STEM (trasporto neonatale d'urgenza) e STAM (trasporto assistito materno) indispensabili per evitare il rischio che si verifichino ulteriori gravi episodi di malasanità.

(4-07168)

CARDIELLO - Ai Ministri dell'economia e delle finanze, dell'interno e per gli affari regionali e le autonomie -

(4-07169)

(Già 3-02651)

AMORUSO - Al Ministro dello sviluppo economico - Premesso che a quanto risulta all'interrogante:

la situazione relativa ai contributi annuali per le tv locali risulta essere decisamente molto grave, non essendo stati, ad oggi, ancora erogati i contributi relativi all'anno 2015;

il bando per la presentazione delle domande per il riconoscimento dei contributi relativi all'anno 2016, il cui termine per la relativa emanazione scadeva il 31 gennaio 2016, non risulta essere stato ancora pubblicato;

non è stato ancora approvato dal Consiglio dei ministri lo schema di decreto del Presidente della Repubblica relativo al nuovo regolamento, come previsto dall'art. 1, comma 163, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità per il 2016), per il riconoscimento dei contributi annuali in favore delle emittenti locali;

tale situazione risulta insostenibile per le imprese televisive locali, il cui settore sta affrontando un momento di grande difficoltà conseguente alla crisi del mercato pubblicitario, ai cambiamenti tecnologici e alla concorrenza delle nuove piattaforme,

si chiede di sapere come il Governo intenda procedere per addivenire con opportuna sollecitudine alla soluzione delle problematiche esposte in premessa e quali siano i tempi previsti per l'emanazione del bando relativo ai contributi per l'anno 2016.

(4-07170)

Interrogazioni, da svolgere in Commissione

A norma dell'articolo 147 del Regolamento, la seguente interrogazione sarà svolta presso la Commissione permanente:

10ª Commissione permanente (Industria, commercio, turismo):

3-03576, del senatore Orellana, sulla possibile chiusura del polo tecnologico della Marvell in provincia di Pavia.

A N N E S S I

EMENDAMENTO 1.900 (TESTO CORRETTO), SU CUI IL GOVERNO HA POSTO LA QUESTIONE DI FIDUCIA, INTERAMENTE SOSTITUTIVO DEGLI ARTICOLI DA 1 A 40 NEL TESTO UNIFICATO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Emendamento 1.900 (in formato PDF) (vedi annesso)

1.900
IL GOVERNO

MAXIEMENDAMENTO AS 2067-A

Gli articoli da 1 a 40 sono sostituiti dal seguente:

"Art. 1 (Modifiche al codice penale e al codice di procedura penale per il rafforzamento delle garanzie difensive e la durata ragionevole dei processi nonché all'ordinamento penitenziario per l'effettività rieducativa della pena)

1. Dopo l'articolo 162-*bis* del codice penale è inserito il seguente:
«Art. 162-*ter*. - (*Estinzione del reato per condotte riparatorie*). - Nei casi di procedibilità a querela soggetta a remissione, il giudice dichiara estinto il reato, sentite le parti e la persona offesa, quando l'imputato ha riparato interamente, entro il termine massimo della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, il danno cagionato dal reato, mediante le restituzioni o il risarcimento, e ha eliminato, ove possibile, le conseguenze dannose o pericolose del reato. Il risarcimento del danno può essere riconosciuto anche in seguito ad offerta reale ai sensi degli articoli 1208 e seguenti del codice civile, formulata dall'imputato e non accettata dalla persona offesa, ove il giudice riconosca la congruità della somma offerta a tale titolo.

Quando dimostra di non aver potuto adempiere, per fatto a lui non addebitabile, entro il termine di cui al primo comma, l'imputato può chiedere al giudice la fissazione di un ulteriore termine, non superiore a sei mesi, per provvedere al pagamento, anche in forma rateale, di quanto dovuto a titolo di risarcimento; in tal caso il giudice, se accoglie la richiesta, ordina la sospensione del processo e fissa la successiva udienza alla scadenza del termine stabilito e comunque non oltre novanta giorni dalla predetta scadenza, imponendo specifiche prescrizioni. Durante la sospensione del processo, il corso della prescrizione resta sospeso. Si applica l'articolo 240, secondo comma.

Il giudice dichiara l'estinzione del reato, di cui al primo comma, all'esito positivo delle condotte riparatorie.».

2. Le disposizioni dell'articolo 162-*ter* del codice penale, introdotto dal comma 1, si applicano anche ai processi in corso alla data di entrata in vigore della presente legge e il giudice dichiara l'estinzione anche quando le condotte riparatorie siano state



compiute oltre il termine della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado.

3. L'imputato, nella prima udienza, fatta eccezione per quella del giudizio di legittimità, successiva alla data di entrata in vigore della presente legge, può chiedere la fissazione di un termine, non superiore a sessanta giorni, per provvedere alle restituzioni, al pagamento di quanto dovuto a titolo di risarcimento e all'eliminazione, ove possibile, delle conseguenze dannose o pericolose del reato, a norma dell'articolo 162-ter del codice penale, introdotto dal comma 1. Nella stessa udienza l'imputato, qualora dimostri di non poter adempiere, per fatto a lui non addebitabile, nel termine di sessanta giorni, può chiedere al giudice la fissazione di un ulteriore termine, non superiore a sei mesi, per provvedere al pagamento, anche in forma rateale, di quanto dovuto a titolo di risarcimento.

4. Nei casi previsti dal comma 3, il giudice, se accoglie la richiesta, ordina la sospensione del processo e fissa la successiva udienza alla scadenza del termine stabilito ai sensi del citato comma 3. Durante la sospensione del processo, il corso della prescrizione resta sospeso. Si applica l'articolo 240, secondo comma, del codice penale.

5. Al l'articolo 416-ter, primo comma, del codice penale, le parole: «da quattro a dieci anni» sono sostituite dalle seguenti: «da sei a dodici anni».

6. All'articolo 624-bis del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma, le parole: «è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da euro 309 a euro 1.032» sono sostituite dalle seguenti: «è punito con la reclusione da tre a sei anni e con la multa da euro 927 a euro 1.500»;

b) al terzo comma, le parole: «La pena è della reclusione da tre a dieci anni e della multa da euro 206 a euro 1.549» sono sostituite dalle seguenti: «La pena è della reclusione da quattro a dieci anni e della multa da euro 927 a euro 2.000»;

c) dopo il terzo comma è aggiunto il seguente:

«Le circostanze attenuanti, diverse da quelle previste dagli articoli 98 e 625-bis, concorrenti con una o più delle circostanze aggravanti di cui all'articolo 625, non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a queste e le diminuzioni di pena si operano sulla quantità della stessa risultante dall'aumento conseguente alle predette circostanze aggravanti.».

7. Al l'articolo 625, primo comma, alinea, del codice penale, le parole: «La pena per il fatto previsto dall'articolo 624 è della reclusione da uno a sei anni e della multa da euro 103 a euro 1.032» sono sostituite dalle seguenti: «La pena per il fatto previsto dall'articolo 624 è della reclusione da due a sei anni e della multa da euro 927 a euro 1.500».

8. Al l'articolo 628 del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma, le parole: «è punito con la reclusione da tre a dieci anni e con la multa da euro 516 a euro 2.065» sono sostituite dalle seguenti: «è punito con la reclusione da quattro a dieci anni e con la multa da euro 927 a euro 2.500»;

b) al terzo comma, le parole: «La pena è della reclusione da quattro anni e sei mesi a venti anni e della multa da euro 1.032 a euro 3.098» sono sostituite dalle seguenti: «La pena è della reclusione da cinque a venti anni e della multa da euro 1.290 a euro 3.098»;

c) dopo il terzo comma è inserito il seguente:

«Se concorrono due o più delle circostanze di cui al terzo comma del presente articolo, ovvero se una di tali circostanze concorre con altra fra quelle indicate nell'articolo 61, la pena è della reclusione da sei a venti anni e della multa da euro 1.538 a euro 3.098.».

9. All'articolo 629, secondo comma, del codice penale le parole: «da sei a venti anni» sono sostituite dalle seguenti: «da sette a venti anni».

10. All'articolo 158 del codice penale è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«Per i reati previsti dall'articolo 392, comma 1-bis, del codice di procedura penale, se commessi nei confronti di minore, il termine della prescrizione decorre dal compimento del diciottesimo anno di età della persona offesa, salvo che l'azione penale sia stata esercitata precedentemente. In quest'ultimo caso il termine di prescrizione decorre dall'acquisizione della notizia di reato.».

11. Al l'articolo 159 del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma:

1) i numeri 1) e 2) sono sostituiti dai seguenti:

«1) autorizzazione a procedere, dalla data del provvedimento con cui il pubblico ministero presenta la richiesta sino al giorno in cui l'autorità competente la accoglie;



2) deferimento della questione ad altro giudizio, sino al giorno in cui viene decisa la questione;»;

2) dopo il numero 3-*bis*) è aggiunto il seguente:

«3-*ter*) rogatorie all'estero, dalla data del provvedimento che dispone una rogatoria sino al giorno in cui l'autorità richiedente riceve la documentazione richiesta, o comunque decorsi sei mesi dal provvedimento che dispone la rogatoria.»;

b) dopo il primo comma sono inseriti i seguenti:

«Il corso della prescrizione rimane altresì sospeso nei seguenti casi:

1) dal termine previsto dall'articolo 544 del codice di procedura penale per il deposito della motivazione della sentenza di condanna di primo grado, anche se emessa in sede di rinvio, sino alla pronuncia del dispositivo della sentenza che definisce il grado successivo di giudizio, per un tempo comunque non superiore a un anno e sei mesi;

2) dal termine previsto dall'articolo 544 del codice di procedura penale per il deposito della motivazione della sentenza di condanna di secondo grado, anche se emessa in sede di rinvio, sino alla pronuncia del dispositivo della sentenza definitiva, per un tempo comunque non superiore a un anno e sei mesi.

I periodi di sospensione di cui al secondo comma sono computati ai fini della determinazione del tempo necessario a prescrivere dopo che la sentenza del grado successivo ha prosciolto l'imputato ovvero ha annullato la sentenza di condanna nella parte relativa all'accertamento della responsabilità o ne ha dichiarato la nullità ai sensi dell'articolo 604, commi 1, 4 e 5-*bis*, del codice di procedura penale.

Se durante i termini di sospensione di cui al secondo comma si verifica un'ulteriore causa di sospensione di cui al primo comma, i termini sono prolungati per il periodo corrispondente.»;

c) il secondo comma è abrogato.

12. Al l'articolo 160, secondo comma, del codice penale, dopo le parole: «davanti al pubblico ministero» sono inserite le seguenti: «o alla polizia giudiziaria, su delega del pubblico ministero;».

13. Il primo comma dell'articolo 161 del codice penale è sostituito dal seguente:

«L'interruzione della prescrizione ha effetto per tutti coloro che hanno commesso il reato. La sospensione della prescrizione ha effetto limitatamente agli imputati nei cui confronti si sta procedendo.».



14. Al secondo comma dell'articolo 161 del codice penale, dopo le parole: «della metà» sono inserite le seguenti: «per i reati di cui agli articoli 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322-bis, limitatamente ai delitti richiamati dal presente comma, e 640-bis, nonché».

15. Le disposizioni di cui ai commi da 10 a 14 si applicano ai fatti commessi dopo la data della entrata in vigore della presente legge.

16. Il Governo è delegato ad adottare, nel termine di un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, decreti legislativi per la modifica della disciplina del regime di procedibilità per taluni reati e delle misure di sicurezza personali e per il riordino di alcuni settori del codice penale, secondo i seguenti principi e criteri direttivi:

a) prevedere la procedibilità a querela per i reati contro la persona puniti con la sola pena edittale pecuniaria o con la pena edittale detentiva non superiore nel massimo a quattro anni, sola, congiunta o alternativa alla pena pecuniaria, fatta eccezione per il delitto di cui all'articolo 610 del codice penale, e per i reati contro il patrimonio previsti dal codice penale, salva in ogni caso la procedibilità d'ufficio qualora ricorra una delle seguenti condizioni:

- 1) la persona offesa sia incapace per età o per infermità;
- 2) ricorrano circostanze aggravanti ad effetto speciale ovvero le circostanze indicate nell'articolo 339 del codice penale;
- 3) nei reati contro il patrimonio, il danno arrecato alla persona offesa sia di rilevante gravità;

b) prevedere che, per i reati perseguibili a querela ai sensi della lettera a), commessi prima della data di entrata in vigore delle disposizioni emanate in attuazione della medesima lettera a), il termine per presentare la querela decorre dalla predetta data, se la persona offesa ha avuto in precedenza notizia del fatto costituente reato; prevedere che, se è pendente il procedimento, il pubblico ministero o il giudice informa la persona offesa dal reato della facoltà di esercitare il diritto di querela e il termine decorre dal giorno in cui la persona offesa è stata informata;

c) revisione della disciplina delle misure di sicurezza personali ai fini della espressa indicazione del divieto di sottoporre a misure di sicurezza personali per fatti non preveduti come reato dalla legge del tempo in cui furono commessi; rivisitazione, con riferimento ai soggetti imputabili, del regime del cosiddetto «doppio binario», prevedendo l'applicazione congiunta di pena e misure di sicurezza personali, nella prospettiva del minor sacrificio possibile della



libertà personale, soltanto per i delitti di cui all'articolo 407, comma 2, lettera a), del codice di procedura penale e prevedendo comunque la durata massima delle misure di sicurezza personali, l'accertamento periodico della persistenza della pericolosità sociale e la revoca delle misure di sicurezza personali quando la pericolosità sia venuta meno; revisione del modello definitorio dell'infermità, mediante la previsione di clausole in grado di attribuire rilevanza, in conformità a consolidate posizioni scientifiche, ai disturbi della personalità; previsione, nei casi di non imputabilità al momento del fatto, di misure terapeutiche e di controllo, determinate nel massimo e da applicare tenendo conto della necessità della cura, e prevedendo l'accertamento periodico della persistenza della pericolosità sociale e della necessità della cura e la revoca delle misure quando la necessità della cura o la pericolosità sociale siano venute meno; previsione, in caso di capacità diminuita, dell'abolizione del sistema del doppio binario e previsione di un trattamento sanzionatorio finalizzato al superamento delle condizioni che hanno diminuito la capacità dell'agente, anche mediante il ricorso a trattamenti terapeutici o riabilitativi e l'accesso a misure alternative, fatte salve le esigenze di prevenzione a tutela della collettività;

d) tenuto conto dell'effettivo superamento degli ospedali psichiatrici giudiziari e dell'assetto delle nuove residenze per l'esecuzione delle misure di sicurezza (REMS), previsione della destinazione alle REMS prioritariamente dei soggetti per i quali sia stato accertato in via definitiva lo stato di infermità al momento della commissione del fatto, da cui derivi il giudizio di pericolosità sociale, nonché dei soggetti per i quali l'infermità di mente sia sopravvenuta durante l'esecuzione della pena, degli imputati sottoposti a misure di sicurezza provvisorie e di tutti coloro per i quali occorra accertare le relative condizioni psichiche, qualora le sezioni degli istituti penitenziari alle quali sono destinati non siano idonee, di fatto, a garantire i trattamenti terapeutico-riabilitativi, con riferimento alle peculiari esigenze di trattamento dei soggetti e nel pieno rispetto dell'articolo 32 della Costituzione.

17. I decreti legislativi di cui al comma 16 sono adottati, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, su proposta del Ministro della giustizia. I relativi schemi sono trasmessi alle Camere, corredati di relazione tecnica che dia conto della neutralità finanziaria dei medesimi, per l'espressione dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili



finanziari. I pareri sono resi nel termine di quarantacinque giorni, decorsi i quali i decreti legislativi possono essere comunque emanati. Qualora tale termine venga a scadere nei trenta giorni antecedenti la scadenza del termine di delega previsto dal comma 16, o successivamente, quest'ultimo termine è prorogato di sessanta giorni. Il Governo, qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, trasmette nuovamente i testi alle Camere con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, corredate dei necessari elementi integrativi di informazione e motivazione. I pareri definitivi delle Commissioni competenti per materia e per i profili finanziari sono espressi entro venti giorni dalla data della nuova trasmissione. Decorso tale termine, i decreti possono essere comunque emanati.

18. Il Governo è delegato ad adottare, nel termine di un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo per la revisione della disciplina del casellario giudiziale, secondo i seguenti principi e criteri direttivi:

a) rivedere la disciplina del casellario giudiziale adeguandola alle modifiche intervenute nella materia penale, anche processuale, e ai principi e criteri contenuti nella normativa nazionale e nel diritto dell'Unione europea in materia di protezione dei dati personali, perseguendo gli obiettivi di semplificazione e di riduzione degli adempimenti amministrativi, e provvedere all'abrogazione del comma 1 dell'articolo 5 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313, nonché rivedere i presupposti in tema di eliminazione delle iscrizioni per adeguarli alla attuale durata media della vita umana;

b) consentire alle pubbliche amministrazioni e ai gestori di pubblici servizi di ottenere dall'Ufficio del casellario centrale il certificato generale contenente le iscrizioni presenti nella banca dati al nome di una determinata persona, quando tale certificato è necessario all'esercizio delle loro funzioni, previamente riservando ad apposite convenzioni, stipulate con le amministrazioni interessate, la puntuale fissazione, per ciascun procedimento amministrativo di competenza, delle norme di riferimento, di limiti e condizioni di accesso volti ad assicurare la riservatezza dei dati personali e degli specifici reati ostativi inerenti ogni singolo procedimento, nonché comunque di ogni ulteriore indicazione necessaria per consentire la realizzazione di una procedura automatizzata di accesso selettivo alla banca dati;



c) eliminare la previsione dell'iscrizione dei provvedimenti applicativi della causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto, prevedendo che sia il pubblico ministero a verificare, prima che venga emesso il provvedimento, che il fatto addebitato sia occasionale; rimodulare i limiti temporali per l'eliminazione delle iscrizioni delle condanne per fatti di modesta entità, quali quelle irrogate con decreto penale, con provvedimento della giurisdizione di pace, con provvedimento applicativo della pena su richiesta delle parti, per pene determinate in misura comunque non superiore a sei mesi, in modo tale da favorire il reinserimento sociale con modalità meno gravose.

19. Il decreto legislativo di cui al comma 18 è adottato, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, su proposta del Ministro della giustizia. Il relativo schema è trasmesso alle Camere, corredato di relazione tecnica che dia conto della neutralità finanziaria del medesimo, per l'espressione dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari. I pareri sono resi nel termine di quarantacinque giorni, decorsi i quali il decreto può essere comunque emanato. Qualora tale termine venga a scadere nei trenta giorni antecedenti la scadenza del termine di delega previsto dal comma 18, o successivamente, quest'ultimo termine è prorogato di sessanta giorni.

20. Il Governo è delegato ad adottare, nei termini e con la procedura di cui ai commi 16 e 17 decreti legislativi recanti le norme di attuazione delle disposizioni previste nei commi 16 e 18 e le norme di coordinamento delle stesse con tutte le altre leggi dello Stato, nonché le norme di carattere transitorio.

21. All'articolo 71, comma 1, del codice di procedura penale, dopo le parole: «partecipazione al procedimento» sono inserite le seguenti: «e che tale stato è reversibile» e le parole: «che questo» sono sostituite dalle seguenti: «che il procedimento».

22. Dopo l'articolo 72 del codice di procedura penale è inserito il seguente:

«Art. 72-bis. - (*Definizione del procedimento per incapacità irreversibile dell'imputato*). - 1. Se, a seguito degli accertamenti previsti dall'articolo 70, risulta che lo stato mentale dell'imputato è tale da impedire la cosciente partecipazione al procedimento e che tale stato è irreversibile, il giudice, revocata l'eventuale ordinanza di sospensione del procedimento, pronuncia sentenza di non luogo a procedere o sentenza di non doversi procedere, salvo che



ricorrano i presupposti per l'applicazione di una misura di sicurezza diversa dalla confisca.».

23. All'articolo 345, comma 2, del codice di procedura penale sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, nonché quando, dopo che è stata pronunciata sentenza di non luogo a procedere o di non doversi procedere a norma dell'articolo 72-*bis*, lo stato di incapacità dell'imputato viene meno o si accerta che è stato erroneamente dichiarato.».

24. All'articolo 162 del codice di procedura penale, dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:

«4-*bis*. L'elezione di domicilio presso il difensore d'ufficio non ha effetto se l'autorità che procede non riceve, unitamente alla dichiarazione di elezione, l'assenso del difensore domiciliatario.».

25. All'articolo 104, comma 3, del codice di procedura penale, dopo le parole: «indagini preliminari» sono inserite le seguenti: «per i delitti di cui all'articolo 51, commi 3-*bis* e 3-*quater*».

26. All'articolo 335 del codice di procedura penale, dopo il comma 3-*bis* è aggiunto il seguente:

«3-*ter*. Senza pregiudizio del segreto investigativo, decorsi sei mesi dalla data di presentazione della denuncia, ovvero della querela, la persona offesa dal reato può chiedere di essere informata dall'autorità che ha in carico il procedimento circa lo stato del medesimo.».

27. All'articolo 90-*bis*, comma 1, del codice di procedura penale, la lettera *b*) è sostituita dalla seguente:

«*b*) alla facoltà di ricevere comunicazione del procedimento e delle iscrizioni di cui all'articolo 335, commi 1, 2 e 3-*ter*;».

28. All'articolo 360 del codice di procedura penale, dopo il comma 4 è inserito il seguente:

«4-*bis*. La riserva di cui al comma 4 perde efficacia e non può essere ulteriormente formulata se la richiesta di incidente probatorio non è proposta entro il termine di dieci giorni dalla formulazione della riserva stessa.».

29. All'articolo 360, comma 5, del codice di procedura penale sono premesse le seguenti parole: «Fuori del caso di inefficacia della riserva di incidente probatorio previsto dal comma 4-*bis*,».

30. Al codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 407, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:



«3-bis. In ogni caso il pubblico ministero è tenuto a esercitare l'azione penale o a richiedere l'archiviazione entro il termine di tre mesi dalla scadenza del termine massimo di durata delle indagini e comunque dalla scadenza dei termini di cui all'articolo 415-bis. Nel caso di cui al comma 2, lettera b), del presente articolo, su richiesta presentata dal pubblico ministero prima della scadenza, il procuratore generale presso la corte di appello può prorogare, con decreto motivato, il termine per non più di tre mesi, dandone notizia al procuratore della Repubblica. Il termine di cui al primo periodo del presente comma è di quindici mesi per i reati di cui al comma 2, lettera a), numeri 1), 3) e 4), del presente articolo. Ove non assuma le proprie determinazioni in ordine all'azione penale nel termine stabilito dal presente comma, il pubblico ministero ne dà immediata comunicazione al procuratore generale presso la corte di appello.»;

b) il primo periodo del comma 1 dell'articolo 412 è sostituito dal seguente: «Il procuratore generale presso la corte di appello, se il pubblico ministero non esercita l'azione penale o non richiede l'archiviazione nel termine previsto dall'articolo 407, comma 3-bis, dispone, con decreto motivato, l'avocazione delle indagini preliminari.».

31. All'articolo 408 del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3, le parole: «nel termine di dieci giorni» sono sostituite dalle seguenti: «nel termine di venti giorni»;

b) al comma 3-bis, dopo le parole: «per i delitti commessi con violenza alla persona» sono inserite le seguenti: «e per il reato di cui all'articolo 624-bis del codice penale» e le parole: «venti giorni» sono sostituite dalle seguenti: «trenta giorni».

32. All'articolo 409 del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, primo periodo, dopo le parole: «il giudice» sono inserite le seguenti: «entro tre mesi»;

b) al comma 4 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, altrimenti provvede entro tre mesi sulle richieste»;

c) il comma 6 è abrogato.

33. Dopo l'articolo 410 del codice di procedura penale è inserito il seguente:

«Art. 410-bis. - (Nullità del provvedimento di archiviazione). - 1. Il decreto di archiviazione è nullo se è emesso in mancanza



dell'avviso di cui ai commi 2 e 3-*bis* dell'articolo 408 e al comma 1-*bis* dell'articolo 411 ovvero prima che il termine di cui ai commi 3 e 3-*bis* del medesimo articolo 408 sia scaduto senza che sia stato presentato l'atto di opposizione. Il decreto di archiviazione è altresì nullo se, essendo stata presentata opposizione, il giudice omette di pronunciarsi sulla sua ammissibilità o dichiara l'opposizione inammissibile, salvi i casi di inosservanza dell'articolo 410, comma 1.

2. L'ordinanza di archiviazione è nulla solo nei casi previsti dall'articolo 127, comma 5.

3. Nei casi di nullità previsti dai commi 1 e 2, l'interessato, entro quindici giorni dalla conoscenza del provvedimento, può proporre reclamo innanzi al tribunale in composizione monocratica, che provvede con ordinanza non impugnabile, senza intervento delle parti interessate, previo avviso, almeno dieci giorni prima, dell'udienza fissata per la decisione alle parti medesime, che possono presentare memorie non oltre il quinto giorno precedente l'udienza.

4. Il giudice, se il reclamo è fondato, annulla il provvedimento oggetto di reclamo e ordina la restituzione degli atti al giudice che ha emesso il provvedimento. Altrimenti conferma il provvedimento o dichiara inammissibile il reclamo, condannando la parte privata che lo ha proposto al pagamento delle spese del procedimento e, nel caso di inammissibilità, anche al pagamento di una somma in favore della cassa delle ammende nei limiti di quanto previsto dall'articolo 616, comma 1.».

34. Al comma 1 dell'articolo 411 del codice di procedura penale, le parole: «degli articoli 408, 409 e 410» sono sostituite dalle seguenti: «degli articoli 408, 409, 410 e 410-*bis*».

35. All'articolo 415 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

«2-*bis*. Il termine di cui al comma 2 dell'articolo 405 decorre dal provvedimento del giudice.».

36. Le disposizioni di cui al comma 30 si applicano ai procedimenti nei quali le notizie di reato sono iscritte nell'apposito registro di cui all'articolo 335 del codice di procedura penale successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge.

37. Al l'articolo 15, comma 1, della legge 16 aprile 2015, n. 47, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La relazione contiene inoltre i dati relativi alle sentenze di riconoscimento del diritto alla riparazione per ingiusta detenzione, pronunciate nell'anno



precedente, con specificazione delle ragioni di accoglimento delle domande e dell'entità delle riparazioni, nonché i dati relativi al numero di procedimenti disciplinari iniziati nei riguardi dei magistrati per le accertate ingiuste detenzioni, con indicazione dell'esito, ove conclusi.».

38. All'articolo 428, commi 1, alinea, e 2, primo periodo, del codice di procedura penale, le parole: «ricorso per cassazione» sono sostituite dalla seguente: «appello».

39. Al l'articolo 428 del codice di procedura penale, il secondo periodo del comma 2 è soppresso.

40. Al l'articolo 428 del codice di procedura penale, il comma 3 è sostituito dai seguenti:

«3. Sull'impugnazione la corte di appello decide in camera di consiglio con le forme previste dall'articolo 127. In caso di appello del pubblico ministero, la corte, se non conferma la sentenza, pronuncia decreto che dispone il giudizio, formando il fascicolo per il dibattimento secondo le disposizioni degli articoli 429 e 431, o sentenza di non luogo a procedere con formula meno favorevole all'imputato. In caso di appello dell'imputato, la corte, se non conferma la sentenza, pronuncia sentenza di non luogo a procedere con formula più favorevole all'imputato.

3-bis. Contro la sentenza di non luogo a procedere pronunciata in grado di appello possono ricorrere per cassazione l'imputato e il procuratore generale solo per i motivi di cui alle lettere *a)*, *b)* e *c)* del comma 1 dell'articolo 606.

3-ter. Sull'impugnazione la Corte di cassazione decide in camera di consiglio con le forme previste dall'articolo 611.».

41. Il comma 4 dell'articolo 438 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

«4. Sulla richiesta il giudice provvede con ordinanza con la quale dispone il giudizio abbreviato. Quando l'imputato chiede il giudizio abbreviato immediatamente dopo il deposito dei risultati delle indagini difensive, il giudice provvede solo dopo che sia decorso il termine non superiore a sessanta giorni, eventualmente richiesto dal pubblico ministero, per lo svolgimento di indagini suppletive limitatamente ai temi introdotti dalla difesa. In tal caso, l'imputato ha facoltà di revocare la richiesta.».

42. All'articolo 438 del codice di procedura penale, dopo il comma 5 è inserito il seguente:

«*5-bis.* Con la richiesta presentata ai sensi del comma 5 può essere proposta, subordinatamente al suo rigetto, la richiesta di cui al



comma 1, oppure quella di applicazione della pena ai sensi dell'articolo 444.».

43. Al l'articolo 438 del codice di procedura penale è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«6-bis. La richiesta di giudizio abbreviato proposta nell'udienza preliminare determina la sanatoria delle nullità, sempre che non siano assolute, e la non rilevabilità delle inutilizzabilità, salve quelle derivanti dalla violazione di un divieto probatorio. Essa preclude altresì ogni questione sulla competenza per territorio del giudice.».

44. Al primo periodo del comma 2 dell'articolo 442 del codice di procedura penale, le parole: «è diminuita di un terzo» sono sostituite dalle seguenti: «è diminuita della metà se si procede per una contravvenzione e di un terzo se si procede per un delitto».

45. All'articolo 452, comma 2, del codice di procedura penale, dopo le parole: «442 e 443;» sono inserite le seguenti: «si applicano altresì le disposizioni di cui all'articolo 438, comma 6-bis;».

46. All'articolo 458, comma 1, del codice di procedura penale sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 438, comma 6-bis. Con la richiesta l'imputato può eccepire l'incompetenza per territorio del giudice.».

47. Al l'articolo 458 del codice di procedura penale, il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Il giudice fissa con decreto l'udienza in camera di consiglio dandone avviso almeno cinque giorni prima al pubblico ministero, all'imputato, al difensore e alla persona offesa. Qualora riconosca la propria incompetenza, il giudice la dichiara con sentenza e ordina la trasmissione degli atti al pubblico ministero presso il giudice competente. Nel giudizio si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni degli articoli 438, commi 3 e 5, 441, 441-bis, 442 e 443; nel caso di cui all'articolo 441-bis, comma 4, il giudice, revocata l'ordinanza con cui era stato disposto il giudizio abbreviato, fissa l'udienza per il giudizio immediato.».

48. All'articolo 464, comma 1, del codice di procedura penale, dopo le parole: «442 e 443;» sono inserite le seguenti: «si applicano altresì le disposizioni di cui all'articolo 438, comma 6-bis;».

49. All'articolo 130 del codice di procedura penale, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

«1-bis. Quando nella sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti si devono rettificare solo la specie e la quantità della pena per errore di denominazione o di computo, la correzione



è disposta, anche d'ufficio, dal giudice che ha emesso il provvedimento. Se questo è impugnato, alla rettificazione provvede la Corte di cassazione a norma dell'articolo 619, comma 2.».

50. All'articolo 448 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

«2-bis. Il pubblico ministero e l'imputato possono proporre ricorso per cassazione contro la sentenza solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza.».

51. Le disposizioni del comma 2-bis dell'articolo 448 del codice di procedura penale, introdotto dal comma 50, non si applicano nei procedimenti nei quali la richiesta di applicazione della pena ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale è stata presentata anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge.

52. Al comma 1 dell'articolo 546 del codice di procedura penale, la lettera e) è sostituita dalla seguente:

«e) la concisa esposizione dei motivi di fatto e di diritto su cui la decisione è fondata, con l'indicazione dei risultati acquisiti e dei criteri di valutazione della prova adottati e con l'enunciazione delle ragioni per le quali il giudice ritiene non attendibili le prove contrarie, con riguardo:

- 1) all'accertamento dei fatti e delle circostanze che si riferiscono all'imputazione e alla loro qualificazione giuridica;
- 2) alla punibilità e alla determinazione della pena, secondo le modalità stabilite dal comma 2 dell'articolo 533, e della misura di sicurezza;
- 3) alla responsabilità civile derivante dal reato;
- 4) all'accertamento dei fatti dai quali dipende l'applicazione di norme processuali;».

53. All'articolo 459 del codice di procedura penale, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

«1-bis. Nel caso di irrogazione di una pena pecuniaria in sostituzione di una pena detentiva, il giudice, per determinare l'ammontare della pena pecuniaria, individua il valore giornaliero al quale può essere assoggettato l'imputato e lo moltiplica per i giorni di pena detentiva. Nella determinazione dell'ammontare di cui al periodo precedente il giudice tiene conto della condizione economica complessiva dell'imputato e del suo nucleo familiare. Il valore giornaliero non può essere inferiore alla somma di euro 75 di



pena pecuniaria per un giorno di pena detentiva e non può superare di tre volte tale ammontare. Alla pena pecuniaria irrogata in sostituzione della pena detentiva si applica l'articolo 133-ter del codice penale.».

54. All'articolo 571, comma 1, del codice di procedura penale sono premesse le seguenti parole: «Salvo quanto previsto per il ricorso per cassazione dall'articolo 613, comma 1,».

55. L'articolo 581 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

«Art. 581. - (*Forma dell'impugnazione*). - 1. L'impugnazione si propone con atto scritto nel quale sono indicati il provvedimento impugnato, la data del medesimo e il giudice che lo ha emesso, con l'enunciazione specifica, a pena di inammissibilità:

a) dei capi o dei punti della decisione ai quali si riferisce l'impugnazione;

b) delle prove delle quali si deduce l'inesistenza, l'omessa assunzione o l'omessa o erronea valutazione;

c) delle richieste, anche istruttorie;

d) dei motivi, con l'indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta.».

56. Dopo l'articolo 599 del codice di procedura penale è inserito il seguente:

«Art. 599-bis. - (*Concordato anche con rinuncia ai motivi di appello*). - 1. La corte provvede in camera di consiglio anche quando le parti, nelle forme previste dall'articolo 589, ne fanno richiesta dichiarando di concordare sull'accoglimento, in tutto o in parte, dei motivi di appello, con rinuncia agli altri eventuali motivi. Se i motivi dei quali viene chiesto l'accoglimento comportano una nuova determinazione della pena, il pubblico ministero, l'imputato e la persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria indicano al giudice anche la pena sulla quale sono d'accordo.

2. Sono esclusi dall'applicazione del comma 1 i procedimenti per i delitti di cui all'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, i procedimenti per i delitti di cui agli articoli 600-bis, 600-ter, primo, secondo, terzo e quinto comma, 600-quater, secondo comma, 600-quater.1, relativamente alla condotta di produzione o commercio di materiale pornografico, 600-quinquies, 609-bis, 609-ter, 609-quater e 609-octies del codice penale, nonché quelli contro coloro che siano stati dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza.



3. Il giudice, se ritiene di non poter accogliere, allo stato, la richiesta, ordina la citazione a comparire al dibattimento. In questo caso la richiesta e la rinuncia perdono effetto, ma possono essere riproposte nel dibattimento.

4. Fermo restando quanto previsto dal comma 1 dell'articolo 53, il procuratore generale presso la corte di appello, sentiti i magistrati dell'ufficio e i procuratori della Repubblica del distretto, indica i criteri idonei a orientare la valutazione dei magistrati del pubblico ministero nell'udienza, tenuto conto della tipologia dei reati e della complessità dei procedimenti.».

57. All'articolo 602 del codice di procedura penale, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

«1-bis. Se le parti richiedono concordemente l'accoglimento, in tutto o in parte, dei motivi di appello a norma dell'articolo 599-bis, il giudice, quando ritiene che la richiesta deve essere accolta, provvede immediatamente; altrimenti dispone la prosecuzione del dibattimento. La richiesta e la rinuncia ai motivi non hanno effetto se il giudice decide in modo difforme dall'accordo.».

58. Dopo il comma 3 dell'articolo 603 del codice di procedura penale è inserito il seguente:

«3-bis. Nel caso di appello del pubblico ministero contro una sentenza di proscioglimento per motivi attinenti alla valutazione della prova dichiarativa, il giudice dispone la rinnovazione dell'istruzione dibattimentale.».

59. All'articolo 48 del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 6 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, che può essere aumentata fino al doppio, tenuto conto della causa di inammissibilità della richiesta»;

b) dopo il comma 6 è aggiunto il seguente:

«6-bis. Gli importi di cui al comma 6 sono adeguati ogni due anni con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, in relazione alla variazione, accertata dall'Istituto nazionale di statistica, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, verificatasi nel biennio precedente.».

60. All'articolo 325, comma 3, del codice di procedura penale, le parole: «dell'articolo 311, commi 3 e 4» sono sostituite dalle seguenti: «dell'articolo 311, commi 3, 4 e 5».



61. Al l'articolo 610, comma 1, quarto periodo, del codice di procedura penale sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «con riferimento al contenuto dei motivi di ricorso».

62. Dopo il comma 5 dell'articolo 610 del codice di procedura penale è aggiunto il seguente:

«5-bis. Nei casi previsti dall'articolo 591, comma 1, lettere a), limitatamente al difetto di legittimazione, b), c), esclusa l'inosservanza delle disposizioni dell'articolo 581, e d), la corte dichiara senza formalità di procedura l'inammissibilità del ricorso. Allo stesso modo la corte dichiara l'inammissibilità del ricorso contro la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti e contro la sentenza pronunciata a norma dell'articolo 599-bis. Contro tale provvedimento è ammesso il ricorso straordinario a norma dell'articolo 625-bis.».

63. Al l'articolo 613, comma 1, del codice di procedura penale, le parole: «Salvo che la parte non vi provveda personalmente,» sono soppresse.

64. Al l'articolo 616, comma 1, secondo periodo, del codice di procedura penale sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, che può essere aumentata fino al triplo, tenuto conto della causa di inammissibilità del ricorso».

65. All'articolo 616 del codice di procedura penale, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

«1-bis. Gli importi di cui al comma 1 sono adeguati ogni due anni con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, in relazione alla variazione, accertata dall'Istituto nazionale di statistica, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, verificatasi nel biennio precedente.».

66. All'articolo 618 del codice di procedura penale, dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti:

«1-bis. Se una sezione della corte ritiene di non condividere il principio di diritto enunciato dalle sezioni unite, rimette a queste ultime, con ordinanza, la decisione del ricorso.

1-ter. Il principio di diritto può essere enunciato dalle sezioni unite, anche d'ufficio, quando il ricorso è dichiarato inammissibile per una causa sopravvenuta.».

67. Al l'articolo 620, comma 1, del codice di procedura penale, la lettera l) è sostituita dalla seguente:



«/) se la corte ritiene di poter decidere, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, o di rideterminare la pena sulla base delle statuizioni del giudice di merito o di adottare i provvedimenti necessari, e in ogni altro caso in cui ritiene superfluo il rinvio.».

68. Al l'articolo 625-*bis*, comma 3, del codice di procedura penale sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e senza formalità. L'errore di fatto può essere rilevato dalla corte di cassazione, d'ufficio, entro novanta giorni dalla deliberazione».

69. All'articolo 608 del codice di procedura penale, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

«1-*bis*. Se il giudice di appello pronuncia sentenza di conferma di quella di proscioglimento, il ricorso per cassazione può essere proposto solo per i motivi di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1 dell'articolo 606.».

70. L'articolo 625-*ter* del codice di procedura penale è abrogato.

71. Dopo l'articolo 629 del codice di procedura penale è inserito il seguente:

«Art. 629-*bis*. - (*Rescissione del giudicato*). - 1. Il condannato o il sottoposto a misura di sicurezza con sentenza passata in giudicato, nei cui confronti si sia proceduto in assenza per tutta la durata del processo, può ottenere la rescissione del giudicato qualora provi che l'assenza è stata dovuta ad una incolpevole mancata conoscenza della celebrazione del processo.

2. La richiesta è presentata alla corte di appello nel cui distretto ha sede il giudice che ha emesso il provvedimento, a pena di inammissibilità, personalmente dall'interessato o da un difensore munito di procura speciale autenticata nelle forme previste dall'articolo 583, comma 3, entro trenta giorni dal momento dell'avvenuta conoscenza del procedimento.

3. La corte di appello provvede ai sensi dell'articolo 127 e, se accoglie la richiesta, revoca la sentenza e dispone la trasmissione degli atti al giudice di primo grado. Si applica l'articolo 489, comma 2.

4. Si applicano gli articoli 635 e 640.».

72. I presidenti delle corti di appello, con la relazione sull'amministrazione della giustizia prevista dall'articolo 86 dell'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e successive modificazioni, riferiscono dati e valutazioni circa la durata dei giudizi di appello avverso le sentenze di condanna, nonché dati e notizie sull'andamento dei giudizi di



appello definiti ai sensi dell'articolo 599-*bis* del codice di procedura penale, introdotto dal comma 56 della presente legge.

73. Al comma 3-*ter* dell'articolo 129 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, dando notizia dell'imputazione»;

b) il terzo periodo è soppresso.

74. Al l'articolo 132-*bis*, comma 1, delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, dopo la lettera *f*) è aggiunta la seguente:

«*f-bis*) ai processi relativi ai delitti di cui agli articoli 317, 319, 319-*ter*, 319-*quater*, 320, 321 e 322-*bis* del codice penale.».

75. Al l'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 20 febbraio 2006, n. 106, dopo le parole: «azione penale» sono inserite le seguenti: «, l'osservanza delle disposizioni relative all'iscrizione delle notizie di reato».

76. Al l'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 20 febbraio 2006, n. 106, dopo le parole: «azione penale» sono inserite le seguenti: «, l'osservanza delle disposizioni relative all'iscrizione delle notizie di reato».

77. All'articolo 146-*bis* delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. La persona che si trova in stato di detenzione per taluno dei delitti indicati nell'articolo 51, comma 3-*bis*, nonché nell'articolo 407, comma 2, lettera *a*), numero 4), del codice, partecipa a distanza alle udienze dibattimentali dei processi nei quali è imputata, anche relativi a reati per i quali sia in libertà. Allo stesso modo partecipa alle udienze penali e alle udienze civili nelle quali deve essere esaminata quale testimone.»;

b) il comma 1-*bis* è sostituito dal seguente:

«1-*bis*. La persona ammessa a programmi o misure di protezione, comprese quelle di tipo urgente o provvisorio, partecipa a distanza alle udienze dibattimentali dei processi nei quali è imputata.»;

c) dopo il comma 1-*bis* sono inseriti i seguenti:



«1-ter. Ad esclusione del caso in cui sono state applicate le misure di cui all'articolo 41-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, il giudice può disporre con decreto motivato, anche su istanza di parte, la presenza alle udienze delle persone indicate nei commi 1 e 1-bis del presente articolo qualora lo ritenga necessario.

1-quater. Fuori dei casi previsti dai commi 1 e 1-bis, il giudice può disporre con decreto motivato la partecipazione a distanza anche quando sussistano ragioni di sicurezza, qualora il dibattimento sia di particolare complessità e sia necessario evitare ritardi nel suo svolgimento, ovvero quando si deve assumere la testimonianza di persona a qualunque titolo in stato di detenzione presso un istituto penitenziario.»;

d) il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Il presidente del tribunale o della corte di assise nella fase degli atti preliminari, oppure il giudice nel corso del dibattimento, dà comunicazione alle autorità competenti nonché alle parti e ai difensori della partecipazione al dibattimento a distanza.»;

e) dopo il comma 4 è inserito il seguente:

«4-bis. In tutti i processi nei quali si procede con il collegamento audiovisivo ai sensi dei commi precedenti, il giudice, su istanza, può consentire alle altre parti e ai loro difensori di intervenire a distanza assumendosi l'onere dei costi del collegamento.».

78. All'articolo 45-bis delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: «Nei casi previsti dall'articolo 146-bis, commi 1 e 1-bis,» sono soppresse e dopo le parole: «avviene a distanza» sono inserite le seguenti: «nei casi e secondo quanto previsto dall'articolo 146-bis, commi 1, 1-bis, 1-ter e 1-quater»;

b) al comma 2, le parole: «disposta dal giudice con ordinanza o dal presidente del collegio con decreto motivato, che sono comunicati o notificati» sono sostituite dalle seguenti: «comunicata o notificata dal giudice o dal presidente del collegio»;

c) al comma 3, dopo le parole: «3, 4» è inserita la seguente: «, 4-bis».

79. Al l'articolo 134-bis, comma 1, delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al



decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, le parole: «e 1-*bis*» sono sostituite dalle seguenti: «, 1-*bis* e 1-*quater*».

80. Al l'articolo 7 del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, il comma 8 è sostituito dal seguente:

«8. Per l'esame dei testimoni si applicano le disposizioni degli articoli 146-*bis* e 147-*bis* delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale.».

81. Le disposizioni di cui ai commi 77, 78, 79 e 80 acquistano efficacia decorso un anno dalla pubblicazione della presente legge nella *Gazzetta Ufficiale*, fatta eccezione per le disposizioni di cui al comma 77, relativamente alle persone che si trovano in stato di detenzione per i delitti di cui agli articoli 270-*bis*, primo comma, e 416-*bis*, secondo comma, del codice penale, nonché di cui all'articolo 74, comma 1, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni.

82. Il Governo è delegato ad adottare decreti legislativi per la riforma della disciplina in materia di intercettazione di conversazioni o comunicazioni e di giudizi di impugnazione nel processo penale nonché per la riforma dell'ordinamento penitenziario, secondo i principi e criteri direttivi previsti dai commi 84 e 85.

83. I decreti legislativi di cui al comma 82 sono adottati, su proposta del Ministro della giustizia, relativamente alle materie a cui si riferiscono i principi e criteri direttivi di cui alle lettere a), b), c), d), e) del comma 84 nel termine di tre mesi, e relativamente alle restanti materie nel termine di un anno, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. I termini per l'esercizio delle deleghe decorrono dalla data di entrata in vigore della presente legge. I relativi schemi sono trasmessi alle Camere, corredati di relazione tecnica che dia conto della neutralità finanziaria dei medesimi, per l'espressione dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari. I pareri sono resi nel termine di quarantacinque giorni, decorsi i quali i decreti possono essere comunque emanati. Qualora tale termine venga a scadere nei trenta giorni antecedenti la scadenza del termine di delega, o successivamente, quest'ultimo termine è prorogato di sessanta giorni. Il Governo, qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, trasmette nuovamente i testi alle Camere con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, corredate dei necessari elementi integrativi di



informazione e motivazione. I pareri definitivi delle Commissioni competenti per materia e per i profili finanziari sono espressi entro il termine di dieci giorni dalla data della nuova trasmissione. Decorso tale termine, i decreti possono essere comunque emanati. 84.Nell'esercizio della delega di cui al comma 82, i decreti legislativi recanti modifiche alla disciplina del processo penale, per i profili di seguito indicati, sono adottati nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) prevedere disposizioni dirette a garantire la riservatezza delle comunicazioni, in particolare dei difensori nei colloqui con l'assistito, e delle conversazioni telefoniche e telematiche oggetto di intercettazione, in conformità all'articolo 15 della Costituzione, attraverso prescrizioni che incidano anche sulle modalità di utilizzazione cautelare dei risultati delle captazioni e che diano una precisa scansione procedimentale per la selezione di materiale intercettativo nel rispetto del contraddittorio tra le parti e fatte salve le esigenze di indagine, avendo speciale riguardo alla tutela della riservatezza delle comunicazioni e delle conversazioni delle persone occasionalmente coinvolte nel procedimento, e delle comunicazioni comunque non rilevanti a fini di giustizia penale, disponendo in particolare, fermi restando i limiti e i criteri di utilizzabilità vigenti, che:

1) ai fini della selezione del materiale da inviare al giudice a sostegno della richiesta di misura cautelare, il pubblico ministero, oltre che per necessità di prosecuzione delle indagini, assicuri la riservatezza anche degli atti contenenti registrazioni di conversazioni o comunicazioni informatiche o telematiche inutilizzabili a qualunque titolo ovvero contenenti dati sensibili ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera d), del codice di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, che non siano pertinenti all'accertamento delle responsabilità per i reati per cui si procede o per altri reati emersi nello stesso procedimento o nel corso delle indagini, ovvero irrilevanti ai fini delle indagini in quanto riguardanti esclusivamente fatti o circostanze ad esse estranei;

2) gli atti di cui al numero 1) non allegati a sostegno della richiesta di misura cautelare siano custoditi in apposito archivio riservato, con facoltà di esame e ascolto ma non di copia, da parte dei difensori delle parti e del giudice, fino al momento di conclusione della procedura di cui all'articolo 268, commi 6 e 7, del codice di procedura penale, con il quale soltanto viene meno il divieto di cui



al comma 1 dell'articolo 114 del medesimo codice relativamente agli atti acquisiti;

3) successivamente alla conclusione di tale procedura, i difensori delle parti possano ottenere copia degli atti e trascrizione in forma peritale delle intercettazioni, ritenuti rilevanti dal giudice ovvero il cui rilascio sia stato autorizzato dal giudice nella fase successiva alla conclusione delle indagini preliminari;

4) in vista della richiesta di giudizio immediato ovvero del deposito successivo all'avviso di cui all'articolo 415-*bis* del codice di procedura penale, il pubblico ministero, ove riscontri tra gli atti la presenza di registrazioni di conversazioni o comunicazioni informatiche o telematiche inutilizzabili a qualunque titolo ovvero contenenti dati sensibili ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera *d*), del codice di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, che non siano pertinenti all'accertamento delle responsabilità per i reati per cui si procede ovvero irrilevanti ai fini delle indagini in quanto riguardanti esclusivamente fatti o circostanze ad esse estranei, qualora non sia già intervenuta la procedura di cui ai commi 6 e 7 dell'articolo 268 del codice di procedura penale, ne dispone l'avvio, indicando espressamente le conversazioni di cui intenda richiedere lo stralcio;

5) le conversazioni o comunicazioni di cui al numero 1) non siano oggetto di trascrizione sommaria ai sensi dell'articolo 268, comma 2, del codice di procedura penale, ma ne vengano soltanto indicati data, ora e apparato su cui la registrazione è intervenuta, previa informazione al pubblico ministero, che ne verifica la rilevanza con decreto motivato autorizzandone, in tal caso, la trascrizione ai sensi del citato comma 2;

b) prevedere che costituisca delitto, punibile con la reclusione non superiore a quattro anni, la diffusione, al solo fine di recare danno alla reputazione o all'immagine altrui, di riprese audiovisive o registrazioni di conversazioni, anche telefoniche, svolte in sua presenza ed effettuate fraudolentemente. La punibilità è esclusa quando le registrazioni o le riprese sono utilizzate nell'ambito di un procedimento amministrativo o giudiziario o per l'esercizio del diritto di difesa o del diritto di cronaca;

c) tenere conto delle decisioni e dei principi adottati con le sentenze della Corte europea dei diritti dell'uomo, a tutela della libertà di stampa e del diritto dei cittadini all'informazione;

d) prevedere la semplificazione delle condizioni per l'impiego delle intercettazioni delle conversazioni e delle comunicazioni telefoniche



e telematiche nei procedimenti per i più gravi reati dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione;

e) disciplinare le intercettazioni di comunicazioni o conversazioni tra presenti mediante immissione di captatori informatici in dispositivi elettronici portatili, prevedendo che:

1) l'attivazione del microfono avvenga solo in conseguenza di apposito comando inviato da remoto e non con il solo inserimento del captatore informatico, nel rispetto dei limiti stabiliti nel decreto autorizzativo del giudice;

2) la registrazione audio venga avviata dalla polizia giudiziaria o dal personale incaricato ai sensi dell'articolo 348, comma 4, del codice di procedura penale, su indicazione della polizia giudiziaria operante che è tenuta a indicare l'ora di inizio e fine della registrazione, secondo circostanze da attestare nel verbale descrittivo delle modalità di effettuazione delle operazioni di cui all'articolo 268 del medesimo codice;

3) l'attivazione del dispositivo sia sempre ammessa nel caso in cui si proceda per i delitti di cui all'articolo 51, commi 3-*bis* e 3-*quater*, del codice di procedura penale e, fuori da tali casi, nei luoghi di cui all'articolo 614 del codice penale soltanto qualora ivi si stia svolgendo l'attività criminosa, nel rispetto dei requisiti di cui all'articolo 266, comma 1, del codice di procedura penale; in ogni caso il decreto autorizzativo del giudice deve indicare le ragioni per le quali tale specifica modalità di intercettazione sia necessaria per lo svolgimento delle indagini;

4) il trasferimento delle registrazioni sia effettuato soltanto verso il *server* della procura così da garantire originalità e integrità delle registrazioni; al termine della registrazione il captatore informatico venga disattivato e reso definitivamente inutilizzabile su indicazione del personale di polizia giudiziaria operante;

5) siano utilizzati soltanto programmi informatici conformi a requisiti tecnici stabiliti con decreto ministeriale da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al presente comma, che tenga costantemente conto dell'evoluzione tecnica al fine di garantire che tali programmi si limitino ad effettuare le operazioni espressamente disposte secondo *standard* idonei di affidabilità tecnica, di sicurezza e di efficacia;

6) fermi restando i poteri del giudice nei casi ordinari, ove ricorrano concreti casi di urgenza, il pubblico ministero possa disporre le intercettazioni di cui alla presente lettera, limitatamente ai delitti di



cui all'articolo 51, commi 3-*bis* e 3-*quater*, del codice di procedura penale, con successiva convalida del giudice entro il termine massimo di quarantotto ore, sempre che il decreto d'urgenza dia conto delle specifiche situazioni di fatto che rendono impossibile la richiesta al giudice e delle ragioni per le quali tale specifica modalità di intercettazione sia necessaria per lo svolgimento delle indagini;

7) i risultati intercettativi così ottenuti possano essere utilizzati a fini di prova soltanto dei reati oggetto del provvedimento autorizzativo e possano essere utilizzati in procedimenti diversi a condizione che siano indispensabili per l'accertamento dei delitti di cui all'articolo 380 del codice di procedura penale;

8) non possano essere in alcun modo conoscibili, divulgabili e pubblicabili i risultati di intercettazioni che abbiano coinvolto occasionalmente soggetti estranei ai fatti per cui si procede;

f) prevedere la ricorribilità per cassazione soltanto per violazione di legge delle sentenze emesse in grado di appello nei procedimenti per i reati di competenza del giudice di pace;

g) prevedere che il procuratore generale presso la corte di appello possa appellare soltanto nei casi di avocazione e di acquiescenza del pubblico ministero presso il giudice di primo grado;

h) prevedere la legittimazione del pubblico ministero ad appellare avverso la sentenza di proscioglimento, nonché avverso la sentenza di condanna solo quando abbia modificato il titolo del reato o abbia escluso la sussistenza di una circostanza aggravante ad effetto speciale o abbia stabilito una pena di specie diversa da quella ordinaria del reato;

i) prevedere la legittimazione dell'imputato ad appellare avverso la sentenza di condanna, nonché avverso la sentenza di proscioglimento emessa al termine del dibattimento salvo che sia pronunciata con le formule: «il fatto non sussiste» o «l'imputato non ha commesso il fatto»;

l) escludere l'appellabilità delle sentenze di condanna alla sola pena dell'ammenda e delle sentenze di proscioglimento o di non luogo a procedere relative a contravvenzioni punite con la sola pena dell'ammenda o con una pena alternativa;

m) prevedere la titolarità dell'appello incidentale in capo all'imputato e limiti di proponibilità.

85. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 41-*bis* della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, nell'esercizio della delega di cui al comma 82, i decreti legislativi recanti



modifiche all'ordinamento penitenziario, per i profili di seguito indicati, sono adottati nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) semplificazione delle procedure, anche con la previsione del contraddittorio differito ed eventuale, per le decisioni di competenza del magistrato e del tribunale di sorveglianza, fatta eccezione per quelle relative alla revoca delle misure alternative alla detenzione;

b) revisione delle modalità e dei presupposti di accesso alle misure alternative, sia con riferimento ai presupposti soggettivi sia con riferimento ai limiti di pena, al fine di facilitare il ricorso alle stesse, salvo che per i casi di eccezionale gravità e pericolosità e in particolare per le condanne per i delitti di mafia e terrorismo anche internazionale;

c) revisione della disciplina concernente le procedure di accesso alle misure alternative, prevedendo che il limite di pena che impone la sospensione dell'ordine di esecuzione sia fissato in ogni caso a quattro anni e che il procedimento di sorveglianza garantisca il diritto alla presenza dell'interessato e la pubblicità dell'udienza;

d) previsione di una necessaria osservazione scientifica della personalità da condurre in libertà, stabilendone tempi, modalità e soggetti chiamati a intervenire; integrazione delle previsioni sugli interventi degli uffici dell'esecuzione penale esterna; previsione di misure per rendere più efficace il sistema dei controlli, anche mediante il coinvolgimento della polizia penitenziaria;

e) eliminazione di automatismi e di preclusioni che impediscono ovvero ritardano, sia per i recidivi sia per gli autori di determinate categorie di reati, l'individualizzazione del trattamento rieducativo e la differenziazione dei percorsi penitenziari in relazione alla tipologia dei reati commessi e alle caratteristiche personali del condannato, nonché revisione della disciplina di preclusione dei benefici penitenziari per i condannati alla pena dell'ergastolo, salvo che per i casi di eccezionale gravità e pericolosità specificatamente individuati e comunque per le condanne per i delitti di mafia e terrorismo anche internazionale;

f) previsione di attività di giustizia riparativa e delle relative procedure, quali momenti qualificanti del percorso di recupero sociale sia in ambito intramurario sia nell'esecuzione delle misure alternative;

g) incremento delle opportunità di lavoro retribuito, sia intramurario sia esterno, nonché di attività di volontariato



individuale e di reinserimento sociale dei condannati, anche attraverso il potenziamento del ricorso al lavoro domestico e a quello con committenza esterna, aggiornando quanto il detenuto deve a titolo di mantenimento;

h) previsione di una maggiore valorizzazione del volontariato sia all'interno del carcere, sia in collaborazione con gli uffici di esecuzione penale esterna;

i) disciplina dell'utilizzo dei collegamenti audiovisivi sia a fini processuali, con modalità che garantiscano il rispetto del diritto di difesa, sia per favorire le relazioni familiari;

l) revisione delle disposizioni dell'ordinamento penitenziario alla luce del riordino della medicina penitenziaria disposto dal decreto legislativo 22 giugno 1999, n. 230, tenendo conto della necessità di potenziare l'assistenza psichiatrica negli istituti di pena;

m) previsione della esclusione del sanitario dal consiglio di disciplina istituito presso l'istituto penitenziario;

n) riconoscimento del diritto all'affettività delle persone detenute e internate e disciplina delle condizioni generali per il suo esercizio;

o) previsione di norme che favoriscano l'integrazione delle persone detenute straniere;

p) adeguamento delle norme dell'ordinamento penitenziario alle esigenze educative dei detenuti minori di età secondo i seguenti criteri:

1) giurisdizione specializzata e affidata al tribunale per i minorenni, fatte salve le disposizioni riguardanti l'incompatibilità del giudice di sorveglianza che abbia svolto funzioni giudicanti nella fase di cognizione;

2) previsione di disposizioni riguardanti l'organizzazione penitenziaria degli istituti penali per minorenni nell'ottica della socializzazione, della responsabilizzazione e della promozione della persona;

3) previsione dell'applicabilità della disciplina prevista per i minorenni quantomeno ai detenuti giovani adulti, nel rispetto dei processi educativi in atto;

4) previsione di misure alternative alla detenzione conformi alle istanze educative del condannato minorenne;

5) ampliamento dei criteri per l'accesso alle misure alternative alla detenzione, con particolare riferimento ai requisiti per l'ammissione dei minori all'affidamento in prova ai servizi sociali e alla



10

semilibertà, di cui rispettivamente agli articoli 47 e 50 della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni;

6) eliminazione di ogni automatismo e preclusione per la revoca o per la concessione dei benefici penitenziari, in contrasto con la funzione rieducativa della pena e con il principio dell'individuazione del trattamento;

7) rafforzamento dell'istruzione e della formazione professionale quali elementi centrali del trattamento dei detenuti minorenni;

8) rafforzamento dei contatti con il mondo esterno quale criterio guida nell'attività trattamentale in funzione del reinserimento sociale;

q) attuazione, sia pure tendenziale, del principio della riserva di codice nella materia penale, al fine di una migliore conoscenza dei precetti e delle sanzioni e quindi dell'effettività della funzione rieducativa della pena, presupposto indispensabile perché l'intero ordinamento penitenziario sia pienamente conforme ai principi costituzionali, attraverso l'inserimento nel codice penale di tutte le fattispecie criminose previste da disposizioni di legge in vigore che abbiano a diretto oggetto di tutela beni di rilevanza costituzionale, in particolare i valori della persona umana, e tra questi il principio di uguaglianza, di non discriminazione e di divieto assoluto di ogni forma di sfruttamento a fini di profitto della persona medesima, e i beni della salute, individuale e collettiva, della sicurezza pubblica e dell'ordine pubblico, della salubrità e integrità ambientale, dell'integrità del territorio, della correttezza e trasparenza del sistema economico di mercato;

r) previsione di norme volte al rispetto della dignità umana attraverso la responsabilizzazione dei detenuti, la massima conformità della vita penitenziaria a quella esterna, la sorveglianza dinamica;

s) revisione delle norme vigenti in materia di misure alternative alla detenzione al fine di assicurare la tutela del rapporto tra detenute e figli minori e di garantire anche all'imputata sottoposta a misura cautelare la possibilità che la detenzione sia sospesa fino al momento in cui la prole abbia compiuto il primo anno di età;

t) previsione di norme che considerino gli specifici bisogni e diritti delle donne detenute;

u) revisione del sistema delle pene accessorie improntata al principio della rimozione degli ostacoli al reinserimento sociale del



condannato ed esclusione di una loro durata superiore alla durata della pena principale;

v) revisione delle attuali previsioni in materia di libertà di culto e dei diritti ad essa connessi.

86. Il Governo è delegato ad adottare, nei termini e con la procedura di cui al comma 83, decreti legislativi recanti le norme di attuazione delle disposizioni previste dai commi 84 e 85 e le norme di coordinamento delle stesse con tutte le altre leggi dello Stato, nonché le norme di carattere transitorio.

87. Entro un anno dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 82, il Governo è autorizzato ad adottare, con la procedura indicata dal comma 83, uno o più decreti legislativi recanti disposizioni integrative e correttive, nel rispetto dei principi e criteri direttivi stabiliti dai commi 84 e 85.

88. Ai fini della ristrutturazione e della razionalizzazione delle spese relative alle prestazioni di cui all'articolo 5, comma 1, lettera i-bis), del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, all'articolo 96 del decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, secondo periodo, la parola «repertorio» è sostituita con la parola: «decreto»;

b) il comma 2 è sostituito con il seguente:

«2. Ai fini dell'adozione del canone annuo forfettario per le prestazioni obbligatorie di cui al comma 1, con decreto del Ministro della giustizia e del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro il 31 dicembre 2017, è attuata la revisione delle voci di listino di cui al decreto del Ministro delle comunicazioni di concerto con il Ministro della giustizia del 26 aprile 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, n. 104, del 7 maggio 2001. Il decreto:

a) disciplina le tipologie di prestazioni obbligatorie e ne determina le tariffe, tenendo conto dell'evoluzione dei costi e dei servizi, in modo da conseguire un risparmio di spesa di almeno il 50 per cento rispetto alle tariffe praticate. Nella tariffa sono ricompresi i costi per tutti i servizi contemporaneamente attivati o utilizzati da ogni identità di rete;

b) individua i soggetti tenuti alle prestazioni obbligatorie di intercettazione, anche tra i fornitori di servizi, le cui infrastrutture consentono l'accesso alla rete o la distribuzione



dei contenuti informativi o comunicativi, e coloro che a qualunque titolo forniscono servizi di comunicazione elettronica o applicazioni, anche se utilizzabili attraverso reti di accesso o trasporto non proprie;

c) definisce gli obblighi dei soggetti tenuti alle prestazioni obbligatorie e le modalità di esecuzione delle stesse, tra cui l'osservanza di procedure informatiche omogenee nella trasmissione e gestione delle comunicazioni di natura amministrativa, anche con riguardo alle fasi preliminari al pagamento delle medesime prestazioni.»;

c) al comma 3, la parola «repertorio» è sostituita con la parola: «decreto»;

d) al comma 4, sono eliminate le parole: «, secondo periodo,».

89. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, vengono definite, con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, le prestazioni funzionali alle operazioni di intercettazione e sono determinate le corrispondenti tariffe. Il decreto, da aggiornarsi ogni due anni, sulla base delle innovazioni scientifiche, tecnologiche e organizzative e delle variazioni dei costi dei servizi:

a) individua le tipologie di prestazioni funzionali erogate, tenendo conto, altresì, delle prestazioni obbligatorie; dell'acquisizione e della elaborazione della documentazione del traffico telefonico o telematico; della strumentazione tecnica utilizzabile e delle altre eventuali necessità atte ad assicurare l'intrusione nei sistemi telefonici, informatici e telematici;

b) determina la tariffa per ogni tipo di prestazione in misura non superiore al costo medio di ciascuna, come rilevato, nel biennio precedente, dal Ministero della giustizia tra i cinque centri distrettuali con il maggiore indice di spesa per intercettazioni, così da conseguire un risparmio della spesa complessiva;

c) specifica gli obblighi dei fornitori delle prestazioni in relazione ai livelli qualitativi e quantitativi minimi dei servizi offerti e alle modalità di conservazione e gestione, mediante canali cifrati, dei dati raccolti negli archivi informatizzati, nel rispetto dei requisiti di sicurezza e delle necessità del loro trattamento secondo criteri di riservatezza, disponibilità e integrità.

90. Ai fini della razionalizzazione delle spese relative alle prestazioni di cui all'articolo 5, comma 1, lettera *i-bis*), del testo



unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, il Governo è delegato ad adottare, nel termine di un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge e secondo le procedure di cui al comma 83, uno o più decreti legislativi per armonizzare le disposizioni di cui ai commi 89 e 90 con quelle di cui al testo unico in materia di liquidazione delle spese di giustizia, secondo i seguenti principi e criteri direttivi:


- a) accelerazione dei tempi di pagamento delle prestazioni rese;
- b) individuazione dell'autorità giudiziaria competente alla liquidazione;
- c) natura esecutiva del provvedimento;
- d) modalità di opposizione al provvedimento di liquidazione della spesa.

91. Dall'attuazione della presente legge e dei decreti legislativi da essa previsti non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.


92. I decreti legislativi di attuazione delle deleghe contenute nella presente legge sono corredati di relazione tecnica che dia conto della neutralità finanziaria dei medesimi ovvero dei nuovi o maggiori oneri da essi derivanti e dei corrispondenti mezzi di copertura.

93. In conformità all'articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e successive modificazioni, qualora uno o più decreti legislativi determinino nuovi o maggiori oneri che non trovino compensazione al proprio interno, i medesimi decreti legislativi sono emanati solo successivamente o contestualmente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanziino le occorrenti risorse finanziarie.

94. La presente legge, salvo quanto previsto dal comma 81, entra in vigore il trentesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*."

IL GOVERNO






1.900 (Testo ~~cometto~~)
MAXIEMENDAMENTO AS 2067-A
IL GOVERNO

Gli articoli da 1 a 40 sono sostituiti dal seguente:

"Art. 1 (Modifiche al codice penale e al codice di procedura penale per il rafforzamento delle garanzie difensive e la durata ragionevole dei processi nonché all'ordinamento penitenziario per l'effettività rieducativa della pena)

1. Dopo l'articolo 162-*bis* del codice penale è inserito il seguente:

«Art. 162-*ter.* - (*Estinzione del reato per condotte riparatorie*). - Nei casi di procedibilità a querela soggetta a remissione, il giudice dichiara estinto il reato, sentite le parti e la persona offesa, quando l'imputato ha riparato interamente, entro il termine massimo della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, il danno cagionato dal reato, mediante le restituzioni o il risarcimento, e ha eliminato, ove possibile, le conseguenze dannose o pericolose del reato. Il risarcimento del danno può essere riconosciuto anche in seguito ad offerta reale ai sensi degli articoli 1208 e seguenti del codice civile, formulata dall'imputato e non accettata dalla persona offesa, ove il giudice riconosca la congruità della somma offerta a tale titolo.

Quando dimostra di non aver potuto adempiere, per fatto a lui non addebitabile, entro il termine di cui al primo comma, l'imputato può chiedere al giudice la fissazione di un ulteriore termine, non superiore a sei mesi, per provvedere al pagamento, anche in forma rateale, di quanto dovuto a titolo di risarcimento; in tal caso il giudice, se accoglie la richiesta, ordina la sospensione del processo e fissa la successiva udienza alla scadenza del termine stabilito e comunque non oltre novanta giorni dalla predetta scadenza, imponendo specifiche prescrizioni. Durante la sospensione del processo, il corso della prescrizione resta sospeso. Si applica l'articolo 240, secondo comma.

Il giudice dichiara l'estinzione del reato, di cui al primo comma, all'esito positivo delle condotte riparatorie.».

2. Le disposizioni dell'articolo 162-*ter* del codice penale, introdotto dal comma 1, si applicano anche ai processi in corso alla data di entrata in vigore della presente legge e il giudice dichiara l'estinzione anche quando le condotte riparatorie siano state



compiute oltre il termine della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado.

3. L'imputato, nella prima udienza, fatta eccezione per quella del giudizio di legittimità, successiva alla data di entrata in vigore della presente legge, può chiedere la fissazione di un termine, non superiore a sessanta giorni, per provvedere alle restituzioni, al pagamento di quanto dovuto a titolo di risarcimento e all'eliminazione, ove possibile, delle conseguenze dannose o pericolose del reato, a norma dell'articolo 162-ter del codice penale, introdotto dal comma 1. Nella stessa udienza l'imputato, qualora dimostri di non poter adempiere, per fatto a lui non addebitabile, nel termine di sessanta giorni, può chiedere al giudice la fissazione di un ulteriore termine, non superiore a sei mesi, per provvedere al pagamento, anche in forma rateale, di quanto dovuto a titolo di risarcimento.

4. Nei casi previsti dal comma 3, il giudice, se accoglie la richiesta, ordina la sospensione del processo e fissa la successiva udienza alla scadenza del termine stabilito ai sensi del citato comma 3. Durante la sospensione del processo, il corso della prescrizione resta sospeso. Si applica l'articolo 240, secondo comma, del codice penale.

5. All'articolo 416-ter, primo comma, del codice penale, le parole: «da quattro a dieci anni» sono sostituite dalle seguenti: «da sei a dodici anni».

6. All'articolo 624-bis del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma, le parole: «è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da euro 309 a euro 1.032» sono sostituite dalle seguenti: «è punito con la reclusione da tre a sei anni e con la multa da euro 927 a euro 1.500»;

b) al terzo comma, le parole: «La pena è della reclusione da tre a dieci anni e della multa da euro 206 a euro 1.549» sono sostituite dalle seguenti: «La pena è della reclusione da quattro a dieci anni e della multa da euro 927 a euro 2.000»;

c) dopo il terzo comma è aggiunto il seguente:

«Le circostanze attenuanti, diverse da quelle previste dagli articoli 98 e 625-bis, concorrenti con una o più delle circostanze aggravanti di cui all'articolo 625, non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a queste e le diminuzioni di pena si operano sulla quantità della stessa risultante dall'aumento conseguente alle predette circostanze aggravanti.».

7. Al l'articolo 625, primo comma, alinea, del codice penale, le parole: «La pena per il fatto previsto dall'articolo 624 è della reclusione da uno a sei anni e della multa da euro 103 a euro 1.032» sono sostituite dalle seguenti: «La pena per il fatto previsto dall'articolo 624 è della reclusione da due a sei anni e della multa da euro 927 a euro 1.500».

8. Al l'articolo 628 del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma, le parole: «è punito con la reclusione da tre a dieci anni e con la multa da euro 516 a euro 2.065» sono sostituite dalle seguenti: «è punito con la reclusione da quattro a dieci anni e con la multa da euro 927 a euro 2.500»;

b) al terzo comma, le parole: «La pena è della reclusione da quattro anni e sei mesi a venti anni e della multa da euro 1.032 a euro 3.098» sono sostituite dalle seguenti: «La pena è della reclusione da cinque a venti anni e della multa da euro 1.290 a euro 3.098»;

c) dopo il terzo comma è inserito il seguente:

«Se concorrono due o più delle circostanze di cui al terzo comma del presente articolo, ovvero se una di tali circostanze concorre con altra fra quelle indicate nell'articolo 61, la pena è della reclusione da sei a venti anni e della multa da euro 1.538 a euro 3.098.».

9. All'articolo 629, secondo comma, del codice penale le parole: «da sei a venti anni» sono sostituite dalle seguenti: «da sette a venti anni».

10. All'articolo 158 del codice penale è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«Per i reati previsti dall'articolo 392, comma 1-*bis*, del codice di procedura penale, se commessi nei confronti di minore, il termine della prescrizione decorre dal compimento del diciottesimo anno di età della persona offesa, salvo che l'azione penale sia stata esercitata precedentemente. In quest'ultimo caso il termine di prescrizione decorre dall'acquisizione della notizia di reato.».

11. Al l'articolo 159 del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma:

1) i numeri 1) e 2) sono sostituiti dai seguenti:

«1) autorizzazione a procedere, dalla data del provvedimento con cui il pubblico ministero presenta la richiesta sino al giorno in cui l'autorità competente la accoglie;



2) deferimento della questione ad altro giudizio, sino al giorno in cui viene decisa la questione;»;

2) dopo il numero 3-*bis*) è aggiunto il seguente:

«3-*ter*) rogatorie all'estero, dalla data del provvedimento che dispone una rogatoria sino al giorno in cui l'autorità richiedente riceve la documentazione richiesta, o comunque decorsi sei mesi dal provvedimento che dispone la rogatoria.»;

b) dopo il primo comma sono inseriti i seguenti:

«Il corso della prescrizione rimane altresì sospeso nei seguenti casi:

1) dal termine previsto dall'articolo 544 del codice di procedura penale per il deposito della motivazione della sentenza di condanna di primo grado, anche se emessa in sede di rinvio, sino alla pronuncia del dispositivo della sentenza che definisce il grado successivo di giudizio, per un tempo comunque non superiore a un anno e sei mesi;

2) dal termine previsto dall'articolo 544 del codice di procedura penale per il deposito della motivazione della sentenza di condanna di secondo grado, anche se emessa in sede di rinvio, sino alla pronuncia del dispositivo della sentenza definitiva, per un tempo comunque non superiore a un anno e sei mesi.

I periodi di sospensione di cui al secondo comma sono computati ai fini della determinazione del tempo necessario a prescrivere dopo che la sentenza del grado successivo ha prosciolto l'imputato ovvero ha annullato la sentenza di condanna nella parte relativa all'accertamento della responsabilità o ne ha dichiarato la nullità ai sensi dell'articolo 604, commi 1, 4 e 5-*bis*, del codice di procedura penale.

Se durante i termini di sospensione di cui al secondo comma si verifica un'ulteriore causa di sospensione di cui al primo comma, i termini sono prolungati per il periodo corrispondente.»;

c) il secondo comma è abrogato.

12. Al l'articolo 160, secondo comma, del codice penale, dopo le parole: «davanti al pubblico ministero» sono inserite le seguenti: «o alla polizia giudiziaria, su delega del pubblico ministero;».

13. Il primo comma dell'articolo 161 del codice penale è sostituito dal seguente:

«L'interruzione della prescrizione ha effetto per tutti coloro che hanno commesso il reato. La sospensione della prescrizione ha effetto limitatamente agli imputati nei cui confronti si sta procedendo.».



14. Al secondo comma dell'articolo 161 del codice penale, dopo le parole: «della metà» sono inserite le seguenti: «per i reati di cui agli articoli 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322-bis, limitatamente ai delitti richiamati dal presente comma, e 640-bis, nonché».

15. Le disposizioni di cui ai commi da 10 a 14 si applicano ai fatti commessi dopo la data della entrata in vigore della presente legge.

16. Il Governo è delegato ad adottare, nel termine di un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, decreti legislativi per la modifica della disciplina del regime di procedibilità per taluni reati e delle misure di sicurezza personali e per il riordino di alcuni settori del codice penale, secondo i seguenti principi e criteri direttivi:

a) prevedere la procedibilità a querela per i reati contro la persona puniti con la sola pena edittale pecuniaria o con la pena edittale detentiva non superiore nel massimo a quattro anni, sola, congiunta o alternativa alla pena pecuniaria, fatta eccezione per il delitto di cui all'articolo 610 del codice penale, e per i reati contro il patrimonio previsti dal codice penale, salva in ogni caso la procedibilità d'ufficio qualora ricorra una delle seguenti condizioni:

1) la persona offesa sia incapace per età o per infermità;

2) ricorrano circostanze aggravanti ad effetto speciale ovvero le circostanze indicate nell'articolo 339 del codice penale;

3) nei reati contro il patrimonio, il danno arrecato alla persona offesa sia di rilevante gravità;

b) prevedere che, per i reati perseguibili a querela ai sensi della lettera a), commessi prima della data di entrata in vigore delle disposizioni emanate in attuazione della medesima lettera a), il termine per presentare la querela decorre dalla predetta data, se la persona offesa ha avuto in precedenza notizia del fatto costituente reato; prevedere che, se è pendente il procedimento, il pubblico ministero o il giudice informa la persona offesa del reato della facoltà di esercitare il diritto di querela e il termine decorre dal giorno in cui la persona offesa è stata informata;

c) revisione della disciplina delle misure di sicurezza personali ai fini della espressa indicazione del divieto di sottoporre a misure di sicurezza personali per fatti non preveduti come reato dalla legge del tempo in cui furono commessi; rivisitazione, con riferimento ai soggetti imputabili, del regime del cosiddetto «doppio binario», prevedendo l'applicazione congiunta di pena e misure di sicurezza personali, nella prospettiva del minor sacrificio possibile della



libertà personale, soltanto per i delitti di cui all'articolo 407, comma 2, lettera a), del codice di procedura penale e prevedendo comunque la durata massima delle misure di sicurezza personali, l'accertamento periodico della persistenza della pericolosità sociale e la revoca delle misure di sicurezza personali quando la pericolosità sia venuta meno; revisione del modello definitorio dell'infermità, mediante la previsione di clausole in grado di attribuire rilevanza, in conformità a consolidate posizioni scientifiche, ai disturbi della personalità; previsione, nei casi di non imputabilità al momento del fatto, di misure terapeutiche e di controllo, determinate nel massimo e da applicare tenendo conto della necessità della cura, e prevedendo l'accertamento periodico della persistenza della pericolosità sociale e della necessità della cura e la revoca delle misure quando la necessità della cura o la pericolosità sociale siano venute meno; previsione, in caso di capacità diminuita, dell'abolizione del sistema del doppio binario e previsione di un trattamento sanzionatorio finalizzato al superamento delle condizioni che hanno diminuito la capacità dell'agente, anche mediante il ricorso a trattamenti terapeutici o riabilitativi e l'accesso a misure alternative, fatte salve le esigenze di prevenzione a tutela della collettività;

d) tenuto conto dell'effettivo superamento degli ospedali psichiatrici giudiziari e dell'assetto delle nuove residenze per l'esecuzione delle misure di sicurezza (REMS), previsione della destinazione alle REMS prioritariamente dei soggetti per i quali sia stato accertato in via definitiva lo stato di infermità al momento della commissione del fatto, da cui derivi il giudizio di pericolosità sociale, nonché dei soggetti per i quali l'infermità di mente sia sopravvenuta durante l'esecuzione della pena, degli imputati sottoposti a misure di sicurezza provvisorie e di tutti coloro per i quali occorra accertare le relative condizioni psichiche, qualora le sezioni degli istituti penitenziari alle quali sono destinati non siano idonee, di fatto, a garantire i trattamenti terapeutico-riabilitativi, con riferimento alle peculiari esigenze di trattamento dei soggetti e nel pieno rispetto dell'articolo 32 della Costituzione.

17. I decreti legislativi di cui al comma 16 sono adottati, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, su proposta del Ministro della giustizia. I relativi schemi sono trasmessi alle Camere, corredati di relazione tecnica che dia conto della neutralità finanziaria dei medesimi, per l'espressione dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili



finanziari. I pareri sono resi nel termine di quarantacinque giorni, decorsi i quali i decreti legislativi possono essere comunque emanati. Qualora tale termine venga a scadere nei trenta giorni antecedenti la scadenza del termine di delega previsto dal comma 16, o successivamente, quest'ultimo termine è prorogato di sessanta giorni. Il Governo, qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, trasmette nuovamente i testi alle Camere con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, corredate dei necessari elementi integrativi di informazione e motivazione. I pareri definitivi delle Commissioni competenti per materia e per i profili finanziari sono espressi entro venti giorni dalla data della nuova trasmissione. Decorso tale termine, i decreti possono essere comunque emanati.

18. Il Governo è delegato ad adottare, nel termine di un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo per la revisione della disciplina del casellario giudiziale, secondo i seguenti principi e criteri direttivi:

a) rivedere la disciplina del casellario giudiziale adeguandola alle modifiche intervenute nella materia penale, anche processuale, e ai principi e criteri contenuti nella normativa nazionale e nel diritto dell'Unione europea in materia di protezione dei dati personali, perseguendo gli obiettivi di semplificazione e di riduzione degli adempimenti amministrativi, e provvedere all'abrogazione del comma 1 dell'articolo 5 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313, nonché rivedere i presupposti in tema di eliminazione delle iscrizioni per adeguarli alla attuale durata media della vita umana;

b) consentire alle pubbliche amministrazioni e ai gestori di pubblici servizi di ottenere dall'Ufficio del casellario centrale il certificato generale contenente le iscrizioni presenti nella banca dati al nome di una determinata persona, quando tale certificato è necessario all'esercizio delle loro funzioni, previamente riservando ad apposite convenzioni, stipulate con le amministrazioni interessate, la puntuale fissazione, per ciascun procedimento amministrativo di competenza, delle norme di riferimento, di limiti e condizioni di accesso volti ad assicurare la riservatezza dei dati personali e degli specifici reati ostativi inerenti ogni singolo procedimento, nonché comunque di ogni ulteriore indicazione necessaria per consentire la realizzazione di una procedura automatizzata di accesso selettivo alla banca dati;



c) eliminare la previsione dell'iscrizione dei provvedimenti applicativi della causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto, prevedendo che sia il pubblico ministero a verificare, prima che venga emesso il provvedimento, che il fatto addebitato sia occasionale; rimodulare i limiti temporali per l'eliminazione delle iscrizioni delle condanne per fatti di modesta entità, quali quelle irrogate con decreto penale, con provvedimento della giurisdizione di pace, con provvedimento applicativo della pena su richiesta delle parti, per pene determinate in misura comunque non superiore a sei mesi, in modo tale da favorire il reinserimento sociale con modalità meno gravose.

19. Il decreto legislativo di cui al comma 18 è adottato, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, su proposta del Ministro della giustizia. Il relativo schema è trasmesso alle Camere, corredato di relazione tecnica che dia conto della neutralità finanziaria del medesimo, per l'espressione dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari. I pareri sono resi nel termine di quarantacinque giorni, decorsi i quali il decreto può essere comunque emanato. Qualora tale termine venga a scadere nei trenta giorni antecedenti la scadenza del termine di delega previsto dal comma 18, o successivamente, quest'ultimo termine è prorogato di sessanta giorni.

20. Il Governo è delegato ad adottare, nei termini e con la procedura di cui ai commi 16 e 17 decreti legislativi recanti le norme di attuazione delle disposizioni previste nei commi 16 e 18 e le norme di coordinamento delle stesse con tutte le altre leggi dello Stato, nonché le norme di carattere transitorio.

21. All'articolo 71, comma 1, del codice di procedura penale, dopo le parole: «partecipazione al procedimento» sono inserite le seguenti: «e che tale stato è reversibile» e le parole: «che questo» sono sostituite dalle seguenti: «che il procedimento».

22. Dopo l'articolo 72 del codice di procedura penale è inserito il seguente:

«Art. 72-bis. - *(Definizione del procedimento per incapacità irreversibile dell'imputato)*. - 1. Se, a seguito degli accertamenti previsti dall'articolo 70, risulta che lo stato mentale dell'imputato è tale da impedire la cosciente partecipazione al procedimento e che tale stato è irreversibile, il giudice, revocata l'eventuale ordinanza di sospensione del procedimento, pronuncia sentenza di non luogo a procedere o sentenza di non doversi procedere, salvo che



ricorrano i presupposti per l'applicazione di una misura di sicurezza diversa dalla confisca.».

23. All'articolo 345, comma 2, del codice di procedura penale sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, nonché quando, dopo che è stata pronunciata sentenza di non luogo a procedere o di non doversi procedere a norma dell'articolo 72-*bis*, lo stato di incapacità dell'imputato viene meno o si accerta che è stato erroneamente dichiarato.».

24. All'articolo 162 del codice di procedura penale, dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:

«4-*bis*. L'elezione di domicilio presso il difensore d'ufficio non ha effetto se l'autorità che procede non riceve, unitamente alla dichiarazione di elezione, l'assenso del difensore domiciliatario.».

25. All'articolo 104, comma 3, del codice di procedura penale, dopo le parole: «indagini preliminari» sono inserite le seguenti: «per i delitti di cui all'articolo 51, commi 3-*bis* e 3-*quater*».

26. All'articolo 335 del codice di procedura penale, dopo il comma 3-*bis* è aggiunto il seguente:

«3-*ter*. Senza pregiudizio del segreto investigativo, decorsi sei mesi dalla data di presentazione della denuncia, ovvero della querela, la persona offesa dal reato può chiedere di essere informata dall'autorità che ha in carico il procedimento circa lo stato del medesimo.».

27. All'articolo 90-*bis*, comma 1, del codice di procedura penale, la lettera *b*) è sostituita dalla seguente:

«*b*) alla facoltà di ricevere comunicazione del procedimento e delle iscrizioni di cui all'articolo 335, commi 1, 2 e 3-*ter*;».

28. All'articolo 360 del codice di procedura penale, dopo il comma 4 è inserito il seguente:

«4-*bis*. La riserva di cui al comma 4 perde efficacia e non può essere ulteriormente formulata se la richiesta di incidente probatorio non è proposta entro il termine di dieci giorni dalla formulazione della riserva stessa.».

29. All'articolo 360, comma 5, del codice di procedura penale sono premesse le seguenti parole: «Fuori del caso di inefficacia della riserva di incidente probatorio previsto dal comma 4-*bis*,».

30. Al codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 407, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:



«3-bis. In ogni caso il pubblico ministero è tenuto a esercitare l'azione penale o a richiedere l'archiviazione entro il termine di tre mesi dalla scadenza del termine massimo di durata delle indagini e comunque dalla scadenza dei termini di cui all'articolo 415-bis. Nel caso di cui al comma 2, lettera b), del presente articolo, su richiesta presentata dal pubblico ministero prima della scadenza, il procuratore generale presso la corte di appello può prorogare, con decreto motivato, il termine per non più di tre mesi, dandone notizia al procuratore della Repubblica. Il termine di cui al primo periodo del presente comma è di quindici mesi per i reati di cui al comma 2, lettera a), numeri 1), 3) e 4), del presente articolo. Ove non assuma le proprie determinazioni in ordine all'azione penale nel termine stabilito dal presente comma, il pubblico ministero ne dà immediata comunicazione al procuratore generale presso la corte di appello.»;

b) il primo periodo del comma 1 dell'articolo 412 è sostituito dal seguente: «Il procuratore generale presso la corte di appello, se il pubblico ministero non esercita l'azione penale o non richiede l'archiviazione nel termine previsto dall'articolo 407, comma 3-bis, dispone, con decreto motivato, l'avocazione delle indagini preliminari.».

31. All'articolo 408 del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3, le parole: «nel termine di dieci giorni» sono sostituite dalle seguenti: «nel termine di venti giorni»;

b) al comma 3-bis, dopo le parole: «per i delitti commessi con violenza alla persona» sono inserite le seguenti: «e per il reato di cui all'articolo 624-bis del codice penale» e le parole: «venti giorni» sono sostituite dalle seguenti: «trenta giorni».

32. All'articolo 409 del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, primo periodo, dopo le parole: «il giudice» sono inserite le seguenti: «entro tre mesi»;

b) al comma 4 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, altrimenti provvede entro tre mesi sulle richieste»;

c) il comma 6 è abrogato.

33. Dopo l'articolo 410 del codice di procedura penale è inserito il seguente:

«Art. 410-bis. - (Nullità del provvedimento di archiviazione). - 1. Il decreto di archiviazione è nullo se è emesso in mancanza



dell'avviso di cui ai commi 2 e 3-*bis* dell'articolo 408 e al comma 1-*bis* dell'articolo 411 ovvero prima che il termine di cui ai commi 3 e 3-*bis* del medesimo articolo 408 sia scaduto senza che sia stato presentato l'atto di opposizione. Il decreto di archiviazione è altresì nullo se, essendo stata presentata opposizione, il giudice omette di pronunciarsi sulla sua ammissibilità o dichiara l'opposizione inammissibile, salvi i casi di inosservanza dell'articolo 410, comma 1.

2. L'ordinanza di archiviazione è nulla solo nei casi previsti dall'articolo 127, comma 5.

3. Nei casi di nullità previsti dai commi 1 e 2, l'interessato, entro quindici giorni dalla conoscenza del provvedimento, può proporre reclamo innanzi al tribunale in composizione monocratica, che provvede con ordinanza non impugnabile, senza intervento delle parti interessate, previo avviso, almeno dieci giorni prima, dell'udienza fissata per la decisione alle parti medesime, che possono presentare memorie non oltre il quinto giorno precedente l'udienza.

4. Il giudice, se il reclamo è fondato, annulla il provvedimento oggetto di reclamo e ordina la restituzione degli atti al giudice che ha emesso il provvedimento. Altrimenti conferma il provvedimento o dichiara inammissibile il reclamo, condannando la parte privata che lo ha proposto al pagamento delle spese del procedimento e, nel caso di inammissibilità, anche al pagamento di una somma in favore della cassa delle ammende nei limiti di quanto previsto dall'articolo 616, comma 1.».

34. Al comma 1 dell'articolo 411 del codice di procedura penale, le parole: «degli articoli 408, 409 e 410» sono sostituite dalle seguenti: «degli articoli 408, 409, 410 e 410-*bis*».

35. All'articolo 415 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

«2-*bis*. Il termine di cui al comma 2 dell'articolo 405 decorre dal provvedimento del giudice.».

36. Le disposizioni di cui al comma 30 si applicano ai procedimenti nei quali le notizie di reato sono iscritte nell'apposito registro di cui all'articolo 335 del codice di procedura penale successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge.

37. Al l'articolo 15, comma 1, della legge 16 aprile 2015, n. 47, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La relazione contiene inoltre i dati relativi alle sentenze di riconoscimento del diritto alla riparazione per ingiusta detenzione, pronunciate nell'anno



2017

precedente, con specificazione delle ragioni di accoglimento delle domande e dell'entità delle riparazioni, nonché i dati relativi al numero di procedimenti disciplinari iniziati nei riguardi dei magistrati per le accertate ingiuste detenzioni, con indicazione dell'esito, ove conclusi.».

38. All'articolo 428, commi 1, alinea, e 2, primo periodo, del codice di procedura penale, le parole: «ricorso per cassazione» sono sostituite dalla seguente: «appello».

39. Al l'articolo 428 del codice di procedura penale, il secondo periodo del comma 2 è soppresso.

40. Al l'articolo 428 del codice di procedura penale, il comma 3 è sostituito dai seguenti:

«3. Sull'impugnazione la corte di appello decide in camera di consiglio con le forme previste dall'articolo 127. In caso di appello del pubblico ministero, la corte, se non conferma la sentenza, pronuncia decreto che dispone il giudizio, formando il fascicolo per il dibattimento secondo le disposizioni degli articoli 429 e 431, o sentenza di non luogo a procedere con formula meno favorevole all'imputato. In caso di appello dell'imputato, la corte, se non conferma la sentenza, pronuncia sentenza di non luogo a procedere con formula più favorevole all'imputato.

3-bis. Contro la sentenza di non luogo a procedere pronunciata in grado di appello possono ricorrere per cassazione l'imputato e il procuratore generale solo per i motivi di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1 dell'articolo 606.

3-ter. Sull'impugnazione la Corte di cassazione decide in camera di consiglio con le forme previste dall'articolo 611.».

41. Il comma 4 dell'articolo 438 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

«4. Sulla richiesta il giudice provvede con ordinanza con la quale dispone il giudizio abbreviato. Quando l'imputato chiede il giudizio abbreviato immediatamente dopo il deposito dei risultati delle indagini difensive, il giudice provvede solo dopo che sia decorso il termine non superiore a sessanta giorni, eventualmente richiesto dal pubblico ministero, per lo svolgimento di indagini suppletive limitatamente ai temi introdotti dalla difesa. In tal caso, l'imputato ha facoltà di revocare la richiesta.».

42. All'articolo 438 del codice di procedura penale, dopo il comma 5 è inserito il seguente:

«*5-bis.* Con la richiesta presentata ai sensi del comma 5 può essere proposta, subordinatamente al suo rigetto, la richiesta di cui al



comma 1, oppure quella di applicazione della pena ai sensi dell'articolo 444.».

43. Al l'articolo 438 del codice di procedura penale è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«6-*bis*. La richiesta di giudizio abbreviato proposta nell'udienza preliminare determina la sanatoria delle nullità, sempre che non siano assolute, e la non rilevabilità delle inutilizzabilità, salve quelle derivanti dalla violazione di un divieto probatorio. Essa preclude altresì ogni questione sulla competenza per territorio del giudice.».

44. Al primo periodo del comma 2 dell'articolo 442 del codice di procedura penale, le parole: «è diminuita di un terzo» sono sostituite dalle seguenti: «è diminuita della metà se si procede per una contravvenzione e di un terzo se si procede per un delitto».

45. All'articolo 452, comma 2, del codice di procedura penale, dopo le parole: «442 e 443;» sono inserite le seguenti: «si applicano altresì le disposizioni di cui all'articolo 438, comma 6-*bis*;».

46. All'articolo 458, comma 1, del codice di procedura penale sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 438, comma 6-*bis*. Con la richiesta l'imputato può eccepire l'incompetenza per territorio del giudice.».

47. Al l'articolo 458 del codice di procedura penale, il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Il giudice fissa con decreto l'udienza in camera di consiglio dandone avviso almeno cinque giorni prima al pubblico ministero, all'imputato, al difensore e alla persona offesa. Qualora riconosca la propria incompetenza, il giudice la dichiara con sentenza e ordina la trasmissione degli atti al pubblico ministero presso il giudice competente. Nel giudizio si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni degli articoli 438, commi 3 e 5, 441, 441-*bis*, 442 e 443; nel caso di cui all'articolo 441-*bis*, comma 4, il giudice, revocata l'ordinanza con cui era stato disposto il giudizio abbreviato, fissa l'udienza per il giudizio immediato.».

48. All'articolo 464, comma 1, del codice di procedura penale, dopo le parole: «442 e 443;» sono inserite le seguenti: «si applicano altresì le disposizioni di cui all'articolo 438, comma 6-*bis*;».

49. All'articolo 130 del codice di procedura penale, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

«1-*bis*. Quando nella sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti si devono rettificare solo la specie e la quantità della pena per errore di denominazione o di computo, la correzione



è disposta, anche d'ufficio, dal giudice che ha emesso il provvedimento. Se questo è impugnato, alla rettificazione provvede la Corte di cassazione a norma dell'articolo 619, comma 2.».

50. All'articolo 448 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

«2-*bis*. Il pubblico ministero e l'imputato possono proporre ricorso per cassazione contro la sentenza solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza.».

51. Le disposizioni del comma 2-*bis* dell'articolo 448 del codice di procedura penale, introdotto dal comma 50, non si applicano nei procedimenti nei quali la richiesta di applicazione della pena ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale è stata presentata anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge.

52. Al comma 1 dell'articolo 546 del codice di procedura penale, la lettera e) è sostituita dalla seguente:

«e) la concisa esposizione dei motivi di fatto e di diritto su cui la decisione è fondata, con l'indicazione dei risultati acquisiti e dei criteri di valutazione della prova adottati e con l'enunciazione delle ragioni per le quali il giudice ritiene non attendibili le prove contrarie, con riguardo:

- 1) all'accertamento dei fatti e delle circostanze che si riferiscono all'imputazione e alla loro qualificazione giuridica;
- 2) alla punibilità e alla determinazione della pena, secondo le modalità stabilite dal comma 2 dell'articolo 533, e della misura di sicurezza;
- 3) alla responsabilità civile derivante dal reato;
- 4) all'accertamento dei fatti dai quali dipende l'applicazione di norme processuali;».

53. All'articolo 459 del codice di procedura penale, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

«1-*bis*. Nel caso di irrogazione di una pena pecuniaria in sostituzione di una pena detentiva, il giudice, per determinare l'ammontare della pena pecuniaria, individua il valore giornaliero al quale può essere assoggettato l'imputato e lo moltiplica per i giorni di pena detentiva. Nella determinazione dell'ammontare di cui al periodo precedente il giudice tiene conto della condizione economica complessiva dell'imputato e del suo nucleo familiare. Il valore giornaliero non può essere inferiore alla somma di euro 75 di



pena pecuniaria per un giorno di pena detentiva e non può superare di tre volte tale ammontare. Alla pena pecuniaria irrogata in sostituzione della pena detentiva si applica l'articolo 133-ter del codice penale.».

54. All'articolo 571, comma 1, del codice di procedura penale sono premesse le seguenti parole: «Salvo quanto previsto per il ricorso per cassazione dall'articolo 613, comma 1,».

55. L'articolo 581 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

«Art. 581. - (*Forma dell'impugnazione*). - 1. L'impugnazione si propone con atto scritto nel quale sono indicati il provvedimento impugnato, la data del medesimo e il giudice che lo ha emesso, con l'enunciazione specifica, a pena di inammissibilità:

a) dei capi o dei punti della decisione ai quali si riferisce l'impugnazione;

b) delle prove delle quali si deduce l'inesistenza, l'omessa assunzione o l'omessa o erronea valutazione;

c) delle richieste, anche istruttorie;

d) dei motivi, con l'indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta.».

56. Dopo l'articolo 599 del codice di procedura penale è inserito il seguente:

«Art. 599-bis. - (*Concordato anche con rinuncia ai motivi di appello*). - 1. La corte provvede in camera di consiglio anche quando le parti, nelle forme previste dall'articolo 589, ne fanno richiesta dichiarando di concordare sull'accoglimento, in tutto o in parte, dei motivi di appello, con rinuncia agli altri eventuali motivi. Se i motivi dei quali viene chiesto l'accoglimento comportano una nuova determinazione della pena, il pubblico ministero, l'imputato e la persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria indicano al giudice anche la pena sulla quale sono d'accordo.

2. Sono esclusi dall'applicazione del comma 1 i procedimenti per i delitti di cui all'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, i procedimenti per i delitti di cui agli articoli 600-bis, 600-ter, primo, secondo, terzo e quinto comma, 600-quater, secondo comma, 600-quater.1, relativamente alla condotta di produzione o commercio di materiale pornografico, 600-quinquies, 609-bis, 609-ter, 609-quater e 609-octies del codice penale, nonché quelli contro coloro che siano stati dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza.



3. Il giudice, se ritiene di non poter accogliere, allo stato, la richiesta, ordina la citazione a comparire al dibattimento. In questo caso la richiesta e la rinuncia perdono effetto, ma possono essere riproposte nel dibattimento.

4. Fermo restando quanto previsto dal comma 1 dell'articolo 53, il procuratore generale presso la corte di appello, sentiti i magistrati dell'ufficio e i procuratori della Repubblica del distretto, indica i criteri idonei a orientare la valutazione dei magistrati del pubblico ministero nell'udienza, tenuto conto della tipologia dei reati e della complessità dei procedimenti.».

57. All'articolo 602 del codice di procedura penale, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

«1-bis. Se le parti richiedono concordemente l'accoglimento, in tutto o in parte, dei motivi di appello a norma dell'articolo 599-bis, il giudice, quando ritiene che la richiesta deve essere accolta, provvede immediatamente; altrimenti dispone la prosecuzione del dibattimento. La richiesta e la rinuncia ai motivi non hanno effetto se il giudice decide in modo difforme dall'accordo.».

58. Dopo il comma 3 dell'articolo 603 del codice di procedura penale è inserito il seguente:

«3-bis. Nel caso di appello del pubblico ministero contro una sentenza di proscioglimento per motivi attinenti alla valutazione della prova dichiarativa, il giudice dispone la rinnovazione dell'istruzione dibattimentale.».

59. All'articolo 48 del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 6 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, che può essere aumentata fino al doppio, tenuto conto della causa di inammissibilità della richiesta»;

b) dopo il comma 6 è aggiunto il seguente:

«6-bis. Gli importi di cui al comma 6 sono adeguati ogni due anni con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, in relazione alla variazione, accertata dall'Istituto nazionale di statistica, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, verificatasi nel biennio precedente.».

60. All'articolo 325, comma 3, del codice di procedura penale, le parole: «dell'articolo 311, commi 3 e 4» sono sostituite dalle seguenti: «dell'articolo 311, commi 3, 4 e 5».



61. Al l'articolo 610, comma 1, quarto periodo, del codice di procedura penale sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «con riferimento al contenuto dei motivi di ricorso».

62. Dopo il comma 5 dell'articolo 610 del codice di procedura penale è aggiunto il seguente:

«5-bis. Nei casi previsti dall'articolo 591, comma 1, lettere a), limitatamente al difetto di legittimazione, b), c), esclusa l'inosservanza delle disposizioni dell'articolo 581, e d), la corte dichiara senza formalità di procedura l'inammissibilità del ricorso. Allo stesso modo la corte dichiara l'inammissibilità del ricorso contro la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti e contro la sentenza pronunciata a norma dell'articolo 599-bis. Contro tale provvedimento è ammesso il ricorso straordinario a norma dell'articolo 625-bis.».

63. Al l'articolo 613, comma 1, del codice di procedura penale, le parole: «Salvo che la parte non vi provveda personalmente,» sono soppresse.

64. Al l'articolo 616, comma 1, secondo periodo, del codice di procedura penale sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, che può essere aumentata fino al triplo, tenuto conto della causa di inammissibilità del ricorso».

65. All'articolo 616 del codice di procedura penale, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

«1-bis. Gli importi di cui al comma 1 sono adeguati ogni due anni con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, in relazione alla variazione, accertata dall'Istituto nazionale di statistica, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, verificatasi nel biennio precedente.».

66. All'articolo 618 del codice di procedura penale, dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti:

«1-bis. Se una sezione della corte ritiene di non condividere il principio di diritto enunciato dalle sezioni unite, rimette a queste ultime, con ordinanza, la decisione del ricorso.

1-ter. Il principio di diritto può essere enunciato dalle sezioni unite, anche d'ufficio, quando il ricorso è dichiarato inammissibile per una causa sopravvenuta.».

67. Al l'articolo 620, comma 1, del codice di procedura penale, la lettera l) è sostituita dalla seguente:



«/) se la corte ritiene di poter decidere, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, o di rideterminare la pena sulla base delle statuizioni del giudice di merito o di adottare i provvedimenti necessari, e in ogni altro caso in cui ritiene superfluo il rinvio.».

68. Al l'articolo 625-*bis*, comma 3, del codice di procedura penale sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e senza formalità. L'errore di fatto può essere rilevato dalla corte di cassazione, d'ufficio, entro novanta giorni dalla deliberazione».

69. All'articolo 608 del codice di procedura penale, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

«1-*bis*. Se il giudice di appello pronuncia sentenza di conferma di quella di proscioglimento, il ricorso per cassazione può essere proposto solo per i motivi di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1 dell'articolo 606.».

70. L'articolo 625-*ter* del codice di procedura penale è abrogato.

71. Dopo l'articolo 629 del codice di procedura penale è inserito il seguente:

«Art. 629-*bis*. - (*Rescissione del giudicato*). - 1. Il condannato o il sottoposto a misura di sicurezza con sentenza passata in giudicato, nei cui confronti si sia proceduto in assenza per tutta la durata del processo, può ottenere la rescissione del giudicato qualora provi che l'assenza è stata dovuta ad una incolpevole mancata conoscenza della celebrazione del processo.

2. La richiesta è presentata alla corte di appello nel cui distretto ha sede il giudice che ha emesso il provvedimento, a pena di inammissibilità, personalmente dall'interessato o da un difensore munito di procura speciale autenticata nelle forme previste dall'articolo 583, comma 3, entro trenta giorni dal momento dell'avvenuta conoscenza del procedimento.

3. La corte di appello provvede ai sensi dell'articolo 127 e, se accoglie la richiesta, revoca la sentenza e dispone la trasmissione degli atti al giudice di primo grado. Si applica l'articolo 489, comma 2.

4. Si applicano gli articoli 635 e 640.».

72. I presidenti delle corti di appello, con la relazione sull'amministrazione della giustizia prevista dall'articolo 86 dell'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e successive modificazioni, riferiscono dati e valutazioni circa la durata dei giudizi di appello avverso le sentenze di condanna, nonché dati e notizie sull'andamento dei giudizi di



appello definiti ai sensi dell'articolo 599-*bis* del codice di procedura penale, introdotto dal comma 56 della presente legge.

73. Al comma 3-*ter* dell'articolo 129 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, dando notizia dell'imputazione»;

b) il terzo periodo è soppresso.

74. Al l'articolo 132-*bis*, comma 1, delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, dopo la lettera *f*) è aggiunta la seguente:

«*f-bis*) ai processi relativi ai delitti di cui agli articoli 317, 319, 319-*ter*, 319-*quater*, 320, 321 e 322-*bis* del codice penale.».

75. Al l'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 20 febbraio 2006, n. 106, dopo le parole: «azione penale» sono inserite le seguenti: «, l'osservanza delle disposizioni relative all'iscrizione delle notizie di reato».

76. Al l'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 20 febbraio 2006, n. 106, dopo le parole: «azione penale» sono inserite le seguenti: «, l'osservanza delle disposizioni relative all'iscrizione delle notizie di reato».

77. All'articolo 146-*bis* delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. La persona che si trova in stato di detenzione per taluno dei delitti indicati nell'articolo 51, comma 3-*bis*, nonché nell'articolo 407, comma 2, lettera *a*), numero 4), del codice, partecipa a distanza alle udienze dibattimentali dei processi nei quali è imputata, anche relativi a reati per i quali sia in libertà. Allo stesso modo partecipa alle udienze penali e alle udienze civili nelle quali deve essere esaminata quale testimone.»;

b) il comma 1-*bis* è sostituito dal seguente:

«1-*bis*. La persona ammessa a programmi o misure di protezione, comprese quelle di tipo urgente o provvisorio, partecipa a distanza alle udienze dibattimentali dei processi nei quali è imputata.»;

c) dopo il comma 1-*bis* sono inseriti i seguenti:



«1-ter. Ad esclusione del caso in cui sono state applicate le misure di cui all'articolo 41-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, il giudice può disporre con decreto motivato, anche su istanza di parte, la presenza alle udienze delle persone indicate nei commi 1 e 1-bis del presente articolo qualora lo ritenga necessario.

1-quater. Fuori dei casi previsti dai commi 1 e 1-bis, il giudice può disporre con decreto motivato la partecipazione a distanza anche quando sussistano ragioni di sicurezza, qualora il dibattimento sia di particolare complessità e sia necessario evitare ritardi nel suo svolgimento, ovvero quando si deve assumere la testimonianza di persona a qualunque titolo in stato di detenzione presso un istituto penitenziario.»;

d) il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Il presidente del tribunale o della corte di assise nella fase degli atti preliminari, oppure il giudice nel corso del dibattimento, dà comunicazione alle autorità competenti nonché alle parti e ai difensori della partecipazione al dibattimento a distanza.»;

e) dopo il comma 4 è inserito il seguente:

«4-bis. In tutti i processi nei quali si procede con il collegamento audiovisivo ai sensi dei commi precedenti, il giudice, su istanza, può consentire alle altre parti e ai loro difensori di intervenire a distanza assumendosi l'onere dei costi del collegamento.».

78. All'articolo 45-bis delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: «Nei casi previsti dall'articolo 146-bis, commi 1 e 1-bis,» sono soppresse e dopo le parole: «avviene a distanza» sono inserite le seguenti: «nei casi e secondo quanto previsto dall'articolo 146-bis, commi 1, 1-bis, 1-ter e 1-quater»;

b) al comma 2, le parole: «disposta dal giudice con ordinanza o dal presidente del collegio con decreto motivato, che sono comunicati o notificati» sono sostituite dalle seguenti: «comunicata o notificata dal giudice o dal presidente del collegio»;

c) al comma 3, dopo le parole: «3, 4» è inserita la seguente: «, 4-bis».

79. Al l'articolo 134-bis, comma 1, delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al



decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, le parole: «e 1-*bis*» sono sostituite dalle seguenti: «, 1-*bis* e 1-*quater*».

80. Al l'articolo 7 del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, il comma 8 è sostituito dal seguente:

«8. Per l'esame dei testimoni si applicano le disposizioni degli articoli 146-*bis* e 147-*bis* delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale.».

81. Le disposizioni di cui ai commi 77, 78, 79 e 80 acquistano efficacia decorso un anno dalla pubblicazione della presente legge nella *Gazzetta Ufficiale*, fatta eccezione per le disposizioni di cui al comma 77, relativamente alle persone che si trovano in stato di detenzione per i delitti di cui agli articoli 270-*bis*, primo comma, e 416-*bis*, secondo comma, del codice penale, nonché di cui all'articolo 74, comma 1, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni.

82. Il Governo è delegato ad adottare decreti legislativi per la riforma della disciplina in materia di intercettazione di conversazioni o comunicazioni e di giudizi di impugnazione nel processo penale nonché per la riforma dell'ordinamento penitenziario, secondo i principi e criteri direttivi previsti dai commi 84 e 85.

83. I decreti legislativi di cui al comma 82 sono adottati, su proposta del Ministro della giustizia, relativamente alle materie a cui si riferiscono i principi e criteri direttivi di cui alle lettere a), b), c), d), e) del comma 84 nel termine di tre mesi, e relativamente alle restanti materie nel termine di un anno, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. I termini per l'esercizio delle deleghe decorrono dalla data di entrata in vigore della presente legge. I relativi schemi sono trasmessi alle Camere, corredati di relazione tecnica che dia conto della neutralità finanziaria dei medesimi, per l'espressione dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari. I pareri sono resi nel termine di quarantacinque giorni, decorsi i quali i decreti possono essere comunque emanati. Qualora tale termine venga a scadere nei trenta giorni antecedenti la scadenza del termine di delega, o successivamente, quest'ultimo termine è prorogato di sessanta giorni. Il Governo, qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, trasmette nuovamente i testi alle Camere con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, corredate dei necessari elementi integrativi di



informazione e motivazione. I pareri definitivi delle Commissioni competenti per materia e per i profili finanziari sono espressi entro il termine di dieci giorni dalla data della nuova trasmissione. Decorso tale termine, i decreti possono essere comunque emanati. 84.N ell'esercizio della delega di cui al comma 82, i decreti legislativi recanti modifiche alla disciplina del processo penale, per i profili di seguito indicati, sono adottati nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) prevedere disposizioni dirette a garantire la riservatezza delle comunicazioni, in particolare dei difensori nei colloqui con l'assistito, e delle conversazioni telefoniche e telematiche oggetto di intercettazione, in conformità all'articolo 15 della Costituzione, attraverso prescrizioni che incidano anche sulle modalità di utilizzazione cautelare dei risultati delle captazioni e che diano una precisa scansione procedimentale per la selezione di materiale intercettativo nel rispetto del contraddittorio tra le parti e fatte salve le esigenze di indagine, avendo speciale riguardo alla tutela della riservatezza delle comunicazioni e delle conversazioni delle persone occasionalmente coinvolte nel procedimento, e delle comunicazioni comunque non rilevanti a fini di giustizia penale, disponendo in particolare, fermi restando i limiti e i criteri di utilizzabilità vigenti, che:

1) ai fini della selezione del materiale da inviare al giudice a sostegno della richiesta di misura cautelare, il pubblico ministero, oltre che per necessità di prosecuzione delle indagini, assicuri la riservatezza anche degli atti contenenti registrazioni di conversazioni o comunicazioni informatiche o telematiche inutilizzabili a qualunque titolo ovvero contenenti dati sensibili ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera d), del codice di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, che non siano pertinenti all'accertamento delle responsabilità per i reati per cui si procede o per altri reati emersi nello stesso procedimento o nel corso delle indagini, ovvero irrilevanti ai fini delle indagini in quanto riguardanti esclusivamente fatti o circostanze ad esse estranei;

2) gli atti di cui al numero 1) non allegati a sostegno della richiesta di misura cautelare siano custoditi in apposito archivio riservato, con facoltà di esame e ascolto ma non di copia, da parte dei difensori delle parti e del giudice, fino al momento di conclusione della procedura di cui all'articolo 268, commi 6 e 7, del codice di procedura penale, con il quale soltanto viene meno il divieto di cui



al comma 1 dell'articolo 114 del medesimo codice relativamente agli atti acquisiti;

3) successivamente alla conclusione di tale procedura, i difensori delle parti possano ottenere copia degli atti e trascrizione in forma peritale delle intercettazioni, ritenuti rilevanti dal giudice ovvero il cui rilascio sia stato autorizzato dal giudice nella fase successiva alla conclusione delle indagini preliminari;

4) in vista della richiesta di giudizio immediato ovvero del deposito successivo all'avviso di cui all'articolo 415-*bis* del codice di procedura penale, il pubblico ministero, ove riscontri tra gli atti la presenza di registrazioni di conversazioni o comunicazioni informatiche o telematiche inutilizzabili a qualunque titolo ovvero contenenti dati sensibili ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera *d*), del codice di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, che non siano pertinenti all'accertamento delle responsabilità per i reati per cui si procede ovvero irrilevanti ai fini delle indagini in quanto riguardanti esclusivamente fatti o circostanze ad esse estranei, qualora non sia già intervenuta la procedura di cui ai commi 6 e 7 dell'articolo 268 del codice di procedura penale, ne dispone l'avvio, indicando espressamente le conversazioni di cui intenda richiedere lo stralcio;

5) le conversazioni o comunicazioni di cui al numero 1) non siano oggetto di trascrizione sommaria ai sensi dell'articolo 268, comma 2, del codice di procedura penale, ma ne vengano soltanto indicati data, ora e apparato su cui la registrazione è intervenuta, previa informazione al pubblico ministero, che ne verifica la rilevanza con decreto motivato autorizzandone, in tal caso, la trascrizione ai sensi del citato comma 2;

b) prevedere che costituisca delitto, punibile con la reclusione non superiore a quattro anni, la diffusione, al solo fine di recare danno alla reputazione o all'immagine altrui, di riprese audiovisive o registrazioni di conversazioni, anche telefoniche, svolte in sua presenza ed effettuate fraudolentemente. La punibilità è esclusa quando le registrazioni o le riprese sono utilizzate nell'ambito di un procedimento amministrativo o giudiziario o per l'esercizio del diritto di difesa o del diritto di cronaca;

c) tenere conto delle decisioni e dei principi adottati con le sentenze della Corte europea dei diritti dell'uomo, a tutela della libertà di stampa e del diritto dei cittadini all'informazione;

d) prevedere la semplificazione delle condizioni per l'impiego delle intercettazioni delle conversazioni e delle comunicazioni telefoniche



e telematiche nei procedimenti per i più gravi reati dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione;

e) disciplinare le intercettazioni di comunicazioni o conversazioni tra presenti mediante immissione di captatori informatici in dispositivi elettronici portatili, prevedendo che:

1) l'attivazione del microfono avvenga solo in conseguenza di apposito comando inviato da remoto e non con il solo inserimento del captatore informatico, nel rispetto dei limiti stabiliti nel decreto autorizzativo del giudice;

2) la registrazione audio venga avviata dalla polizia giudiziaria o dal personale incaricato ai sensi dell'articolo 348, comma 4, del codice di procedura penale, su indicazione della polizia giudiziaria operante che è tenuta a indicare l'ora di inizio e fine della registrazione, secondo circostanze da attestare nel verbale descrittivo delle modalità di effettuazione delle operazioni di cui all'articolo 268 del medesimo codice;

3) l'attivazione del dispositivo sia sempre ammessa nel caso in cui si proceda per i delitti di cui all'articolo 51, commi 3-*bis* e 3-*quater*, del codice di procedura penale e, fuori da tali casi, nei luoghi di cui all'articolo 614 del codice penale soltanto qualora ivi si stia svolgendo l'attività criminosa, nel rispetto dei requisiti di cui all'articolo 266, comma 1, del codice di procedura penale; in ogni caso il decreto autorizzativo del giudice deve indicare le ragioni per le quali tale specifica modalità di intercettazione sia necessaria per lo svolgimento delle indagini;

4) il trasferimento delle registrazioni sia effettuato soltanto verso il *server* della procura così da garantire originalità e integrità delle registrazioni; al termine della registrazione il captatore informatico venga disattivato e reso definitivamente inutilizzabile su indicazione del personale di polizia giudiziaria operante;

5) siano utilizzati soltanto programmi informatici conformi a requisiti tecnici stabiliti con decreto ministeriale da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al presente comma, che tenga costantemente conto dell'evoluzione tecnica al fine di garantire che tali programmi si limitino ad effettuare le operazioni espressamente disposte secondo *standard* idonei di affidabilità tecnica, di sicurezza e di efficacia;

6) fermi restando i poteri del giudice nei casi ordinari, ove ricorrano concreti casi di urgenza, il pubblico ministero possa disporre le intercettazioni di cui alla presente lettera, limitatamente ai delitti di



cui all'articolo 51, commi 3-*bis* e 3-*quater*, del codice di procedura penale, con successiva convalida del giudice entro il termine massimo di quarantotto ore, sempre che il decreto d'urgenza dia conto delle specifiche situazioni di fatto che rendono impossibile la richiesta al giudice e delle ragioni per le quali tale specifica modalità di intercettazione sia necessaria per lo svolgimento delle indagini;

7) i risultati intercettativi così ottenuti possano essere utilizzati a fini di prova soltanto dei reati oggetto del provvedimento autorizzativo e possano essere utilizzati in procedimenti diversi a condizione che siano indispensabili per l'accertamento dei delitti di cui all'articolo 380 del codice di procedura penale;

8) non possano essere in alcun modo conoscibili, divulgabili e pubblicabili i risultati di intercettazioni che abbiano coinvolto occasionalmente soggetti estranei ai fatti per cui si procede;

f) prevedere la ricorribilità per cassazione soltanto per violazione di legge delle sentenze emesse in grado di appello nei procedimenti per i reati di competenza del giudice di pace;

g) prevedere che il procuratore generale presso la corte di appello possa appellare soltanto nei casi di avocazione e di acquiescenza del pubblico ministero presso il giudice di primo grado;

h) prevedere la legittimazione del pubblico ministero ad appellare avverso la sentenza di proscioglimento, nonché avverso la sentenza di condanna solo quando abbia modificato il titolo del reato o abbia escluso la sussistenza di una circostanza aggravante ad effetto speciale o abbia stabilito una pena di specie diversa da quella ordinaria del reato;

i) prevedere la legittimazione dell'imputato ad appellare avverso la sentenza di condanna, nonché avverso la sentenza di proscioglimento emessa al termine del dibattimento salvo che sia pronunciata con le formule: «il fatto non sussiste» o «l'imputato non ha commesso il fatto»;

l) escludere l'appellabilità delle sentenze di condanna alla sola pena dell'ammenda e delle sentenze di proscioglimento o di non luogo a procedere relative a contravvenzioni punite con la sola pena dell'ammenda o con una pena alternativa;

m) prevedere la titolarità dell'appello incidentale in capo all'imputato e limiti di proponibilità.

85. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 41-*bis* della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, nell'esercizio della delega di cui al comma 82, i decreti legislativi recanti



modifiche all'ordinamento penitenziario, per i profili di seguito indicati, sono adottati nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) semplificazione delle procedure, anche con la previsione del contraddittorio differito ed eventuale, per le decisioni di competenza del magistrato e del tribunale di sorveglianza, fatta eccezione per quelle relative alla revoca delle misure alternative alla detenzione;

b) revisione delle modalità e dei presupposti di accesso alle misure alternative, sia con riferimento ai presupposti soggettivi sia con riferimento ai limiti di pena, al fine di facilitare il ricorso alle stesse, salvo che per i casi di eccezionale gravità e pericolosità e in particolare per le condanne per i delitti di mafia e terrorismo anche internazionale;

c) revisione della disciplina concernente le procedure di accesso alle misure alternative, prevedendo che il limite di pena che impone la sospensione dell'ordine di esecuzione sia fissato in ogni caso a quattro anni e che il procedimento di sorveglianza garantisca il diritto alla presenza dell'interessato e la pubblicità dell'udienza;

d) previsione di una necessaria osservazione scientifica della personalità da condurre in libertà, stabilendone tempi, modalità e soggetti chiamati a intervenire; integrazione delle previsioni sugli interventi degli uffici dell'esecuzione penale esterna; previsione di misure per rendere più efficace il sistema dei controlli, anche mediante il coinvolgimento della polizia penitenziaria;

e) eliminazione di automatismi e di preclusioni che impediscono ovvero ritardano, sia per i recidivi sia per gli autori di determinate categorie di reati, l'individualizzazione del trattamento rieducativo e la differenziazione dei percorsi penitenziari in relazione alla tipologia dei reati commessi e alle caratteristiche personali del condannato, nonché revisione della disciplina di preclusione dei benefici penitenziari per i condannati alla pena dell'ergastolo, salvo che per i casi di eccezionale gravità e pericolosità specificatamente individuati e comunque per le condanne per i delitti di mafia e terrorismo anche internazionale;

f) previsione di attività di giustizia riparativa e delle relative procedure, quali momenti qualificanti del percorso di recupero sociale sia in ambito intramurario sia nell'esecuzione delle misure alternative;

g) incremento delle opportunità di lavoro retribuito, sia intramurario sia esterno, nonché di attività di volontariato



individuale e di reinserimento sociale dei condannati, anche attraverso il potenziamento del ricorso al lavoro domestico e a quello con committenza esterna, aggiornando quanto il detenuto deve a titolo di mantenimento;

h) previsione di una maggiore valorizzazione del volontariato sia all'interno del carcere, sia in collaborazione con gli uffici di esecuzione penale esterna;

i) disciplina dell'utilizzo dei collegamenti audiovisivi sia a fini processuali, con modalità che garantiscano il rispetto del diritto di difesa, sia per favorire le relazioni familiari;

l) revisione delle disposizioni dell'ordinamento penitenziario alla luce del riordino della medicina penitenziaria disposto dal decreto legislativo 22 giugno 1999, n. 230, tenendo conto della necessità di potenziare l'assistenza psichiatrica negli istituti di pena;

m) previsione della esclusione del sanitario dal consiglio di disciplina istituito presso l'istituto penitenziario;

n) riconoscimento del diritto all'affettività delle persone detenute e internate e disciplina delle condizioni generali per il suo esercizio;

o) previsione di norme che favoriscano l'integrazione delle persone detenute straniere;

p) adeguamento delle norme dell'ordinamento penitenziario alle esigenze educative dei detenuti minori di età secondo i seguenti criteri:

1) giurisdizione specializzata e affidata al tribunale per i minorenni, fatte salve le disposizioni riguardanti l'incompatibilità del giudice di sorveglianza che abbia svolto funzioni giudicanti nella fase di cognizione;

2) previsione di disposizioni riguardanti l'organizzazione penitenziaria degli istituti penali per minorenni nell'ottica della socializzazione, della responsabilizzazione e della promozione della persona;

3) previsione dell'applicabilità della disciplina prevista per i minorenni quantomeno ai detenuti giovani adulti, nel rispetto dei processi educativi in atto;

4) previsione di misure alternative alla detenzione conformi alle istanze educative del condannato minorenne;

5) ampliamento dei criteri per l'accesso alle misure alternative alla detenzione, con particolare riferimento ai requisiti per l'ammissione dei minori all'affidamento in prova ai servizi sociali e alla



semilibertà, di cui rispettivamente agli articoli 47 e 50 della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni;

6) eliminazione di ogni automatismo e preclusione per la revoca o per la concessione dei benefici penitenziari, in contrasto con la funzione rieducativa della pena e con il principio dell'individuazione del trattamento;

7) rafforzamento dell'istruzione e della formazione professionale quali elementi centrali del trattamento dei detenuti minorenni;

8) rafforzamento dei contatti con il mondo esterno quale criterio guida nell'attività trattamentale in funzione del reinserimento sociale;

q) attuazione, sia pure tendenziale, del principio della riserva di codice nella materia penale, al fine di una migliore conoscenza dei precetti e delle sanzioni e quindi dell'effettività della funzione rieducativa della pena, presupposto indispensabile perché l'intero ordinamento penitenziario sia pienamente conforme ai principi costituzionali, attraverso l'inserimento nel codice penale di tutte le fattispecie criminose previste da disposizioni di legge in vigore che abbiano a diretto oggetto di tutela beni di rilevanza costituzionale, in particolare i valori della persona umana, e tra questi il principio di uguaglianza, di non discriminazione e di divieto assoluto di ogni forma di sfruttamento a fini di profitto della persona medesima, e i beni della salute, individuale e collettiva, della sicurezza pubblica e dell'ordine pubblico, della salubrità e integrità ambientale, dell'integrità del territorio, della correttezza e trasparenza del sistema economico di mercato;

r) previsione di norme volte al rispetto della dignità umana attraverso la responsabilizzazione dei detenuti, la massima conformità della vita penitenziaria a quella esterna, la sorveglianza dinamica;

s) revisione delle norme vigenti in materia di misure alternative alla detenzione al fine di assicurare la tutela del rapporto tra detenute e figli minori e di garantire anche all'imputata sottoposta a misura cautelare la possibilità che la detenzione sia sospesa fino al momento in cui la prole abbia compiuto il primo anno di età;

t) previsione di norme che considerino gli specifici bisogni e diritti delle donne detenute;

u) revisione del sistema delle pene accessorie improntata al principio della rimozione degli ostacoli al reinserimento sociale del



condannato ed esclusione di una loro durata superiore alla durata della pena principale;

v) revisione delle attuali previsioni in materia di libertà di culto e dei diritti ad essa connessi.

86. Il Governo è delegato ad adottare, nei termini e con la procedura di cui al comma 83, decreti legislativi recanti le norme di attuazione delle disposizioni previste dai commi 84 e 85 e le norme di coordinamento delle stesse con tutte le altre leggi dello Stato, nonché le norme di carattere transitorio.

87. Entro un anno dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 82, il Governo è autorizzato ad adottare, con la procedura indicata dal comma 83, uno o più decreti legislativi recanti disposizioni integrative e correttive, nel rispetto dei principi e criteri direttivi stabiliti dai commi 84 e 85.

88. Ai fini della ristrutturazione e della razionalizzazione delle spese relative alle prestazioni di cui all'articolo 5, comma 1, lettera i-bis), del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, all'articolo 96 del decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, secondo periodo, la parola «repertorio» è sostituita con la parola: «decreto»;

b) il comma 2 è sostituito con il seguente:

«2. Ai fini dell'adozione del canone annuo forfettario per le prestazioni obbligatorie di cui al comma 1, con decreto del Ministro della giustizia e del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro il 31 dicembre 2017, è attuata la revisione delle voci di listino di cui al decreto del Ministro delle comunicazioni di concerto con il Ministro della giustizia del 26 aprile 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, n. 104, del 7 maggio 2001. Il decreto:

a) disciplina le tipologie di prestazioni obbligatorie e ne determina le tariffe, tenendo conto dell'evoluzione dei costi e dei servizi, in modo da conseguire un risparmio di spesa di almeno il 50 per cento rispetto alle tariffe praticate. Nella tariffa sono ricompresi i costi per tutti i servizi contemporaneamente attivati o utilizzati da ogni identità di rete;

b) individua i soggetti tenuti alle prestazioni obbligatorie di intercettazione, anche tra i fornitori di servizi, le cui infrastrutture consentono l'accesso alla rete o la distribuzione



dei contenuti informativi o comunicativi, e coloro che a qualunque titolo forniscono servizi di comunicazione elettronica o applicazioni, anche se utilizzabili attraverso reti di accesso o trasporto non proprie;

c) definisce gli obblighi dei soggetti tenuti alle prestazioni obbligatorie e le modalità di esecuzione delle stesse, tra cui l'osservanza di procedure informatiche omogenee nella trasmissione e gestione delle comunicazioni di natura amministrativa, anche con riguardo alle fasi preliminari al pagamento delle medesime prestazioni.»;

c) al comma 3, la parola «repertorio» è sostituita con la parola: «decreto»;

d) al comma 4, sono eliminate le parole: «, secondo periodo,».

89. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, vengono definite, con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, le prestazioni funzionali alle operazioni di intercettazione e sono determinate le corrispondenti tariffe. Il decreto, da aggiornarsi ogni due anni, sulla base delle innovazioni scientifiche, tecnologiche e organizzative e delle variazioni dei costi dei servizi:

a) individua le tipologie di prestazioni funzionali erogate, tenendo conto, altresì, delle prestazioni obbligatorie; dell'acquisizione e della elaborazione della documentazione del traffico telefonico o telematico; della strumentazione tecnica utilizzabile e delle altre eventuali necessità atte ad assicurare l'intrusione nei sistemi telefonici, informatici e telematici;

b) determina la tariffa per ogni tipo di prestazione in misura non superiore al costo medio di ciascuna, come rilevato, nel biennio precedente, dal Ministero della giustizia tra i cinque centri distrettuali con il maggiore indice di spesa per intercettazioni, così da conseguire un risparmio della spesa complessiva;

c) specifica gli obblighi dei fornitori delle prestazioni in relazione ai livelli qualitativi e quantitativi minimi dei servizi offerti e alle modalità di conservazione e gestione, mediante canali cifrati, dei dati raccolti negli archivi informatizzati, nel rispetto dei requisiti di sicurezza e delle necessità del loro trattamento secondo criteri di riservatezza, disponibilità e integrità.

90. Ai fini della razionalizzazione delle spese relative alle prestazioni di cui all'articolo 5, comma 1, lettera i-bis), del testo

89-bis. Il decreto di cui al comma 89 è trasmesso
comitato di lavoro tecnico, alle commissioni
perenni competenti per i profili funzionali per il
relativo parere.



unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, il Governo è delegato ad adottare, nel termine di un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge e secondo le procedure di cui al comma 83, uno o più decreti legislativi per armonizzare le disposizioni di cui ai commi 89 e 90 con quelle di cui al testo unico in materia di liquidazione delle spese di giustizia, secondo i seguenti principi e criteri direttivi:

- a) accelerazione dei tempi di pagamento delle prestazioni rese;
- b) individuazione dell'autorità giudiziaria competente alla liquidazione;
- c) natura esecutiva del provvedimento;
- d) modalità di opposizione al provvedimento di liquidazione della spesa.

91. Dall'attuazione della presente legge e dei decreti legislativi da essa previsti non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

92. I decreti legislativi di attuazione delle deleghe contenute nella presente legge sono corredati di relazione tecnica che dia conto della neutralità finanziaria dei medesimi ovvero dei nuovi o maggiori oneri da essi derivanti e dei corrispondenti mezzi di copertura.

93. In conformità all'articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e successive modificazioni, qualora uno o più decreti legislativi determinino nuovi o maggiori oneri che non trovino compensazione al proprio interno, i medesimi decreti legislativi sono emanati solo successivamente o contestualmente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanziino le occorrenti risorse finanziarie.

94. La presente legge, salvo quanto previsto dal comma 81, entra in vigore il trentesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*."

IL GOVERNO
